

Questa Raccolta degli Usi - edizione 2005 - non è più vigente. E' consultabile solo per chi fosse interessato a visionare i documenti pregressi.
Consulta l'EDIZIONE 2023.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI USI LOCALI

REVISIONE 2005

La presente Raccolta è stata approvata dalla Giunta camerale
con deliberazione n. 187 del 13 dicembre 2005



E' con grande soddisfazione che presento la nuova Raccolta provinciale degli usi locali della provincia di Treviso, aggiornata all'anno 2005.

Si tratta infatti del compimento di uno dei più importanti compiti che la legge attribuisce alle Camere di Commercio, nell'ambito delle loro funzioni di regolazione del mercato, in quanto si tratta di completare il corpus delle fonti del diritto, di cui gli usi, in quanto definiti come "fonte fatto", fanno parte a pieno titolo.

La pubblicazione nasce da un attento lavoro di revisione curato dall'apposita Commissione provinciale istituita nel dicembre 2003 e presieduta dal dott. Sergio Casotto, già Presidente del Tribunale di Treviso.

Sono passati molti anni dall'ultima revisione: in questo periodo infatti l'attività era stata sospesa in relazione alla presentazione di un disegno di legge, che non ha poi avuto seguito, in cui si prevedeva l'ampliamento dell'intervallo temporale per le revisioni a dieci anni. Successivamente l'Ente camerale ha ripreso i lavori, regolamentando la materia e dedicandosi ad un'accurata analisi normativa, rivolta, tra l'altro, ad accertare gli usi ormai superati per effetto del sopravvenire della normativa nazionale di derivazione comunitaria.

L'attività di revisione è proseguita grazie all'impegno della Commissione provinciale e di tutti gli esperti che hanno offerto la loro preziosa collaborazione, con le loro conoscenze specialistiche o in quanto "testimoni" delle consuetudini della "Marca Trevigiana". Nel corso dei lavori di revisione tutta la precedente Raccolta degli usi è stata sottoposta ad accurata analisi, al fine di eliminare regole ormai superflue e tener conto delle normative sopravvenute. Sono state inoltre accertate nuove prassi, introducendo apposite disposizioni o capi, come in tema di vendita con riserva di gradimento, usi alberghieri e usi relativi al settore della pubblicità e della comunicazione. E' stata altresì completamente aggiornata l'appendice.

Qui giunti, sento di dover esprimere a nome dell'Ente camerale un vivo ringraziamento ai magistrati, ora in quiescenza, dott. Sergio Casotto, Presidente della Commissione, e dott. Michele Bianco, Vice Presidente, agli esperti giuridici prof. Carmela Camardi e prof. avv. Gianluca Sicchiero, per il prezioso apporto di dottrina ed esperienza, nonché a tutti i componenti della Commissione, rappresentanti delle diverse categorie economiche, del settore del credito e dei consumatori, rag. Giancarlo Li Volsi, dott. Francesco Camerini, sig. Angelo Fantin, sig. Giuseppe Bordignon, sig. Mario Cadamuro, sig. Dino Dal Pos, dott. Piero Tedesco, dott. Luca Bertuola, sig. Luigi Pasqualon, sig. Luigi Fava, dott. Enrico Gava, sig. Eugenio Dal Cin, ed a chi ha collaborato, sotto diversi profili, all'attività di accertamento. Va inoltre menzionato l'impegno profuso dalla segreteria della Commissione, seguita dalla dott.ssa Silvana Manica, funzionario camerale, per il raggiungimento di questo obiettivo.

Auspico infine che la nuova Raccolta degli usi rappresenti un valido strumento di supporto all'attività degli operatori economici della provincia, nonché una ricca fonte di informazioni per consumatori, professionisti ed altre categorie interessate.

IL PRESIDENTE
Federico Tessari

AVVERTENZE

La Raccolta comprende usi normativi (artt. 8 e 9 preleggi, e art. 1374 c.c.) e negoziali (art. 1340 c.c.), questi ultimi di gran lunga prevalenti. Viene rimessa all'interprete la qualificazione dell'uso, tenendo presente le differenti regole interpretative fissate dal legislatore (art. 12 preleggi e art. 1368 c.c.).

Ove ricorre il termine quintale, esso corrisponde a 100 chilogrammi (D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802; D.M. 31 dicembre 1989; D.M. 29 gennaio 2001, di attuazione della Direttiva 1999/103/CE).

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capo I

USI GENERALI DELLA COMPRAVENDITA

1 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Anche se l'uso ammette una tolleranza in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito, il compratore è tenuto a corrispondere il prezzo per la quantità di merce effettivamente consegnatagli.

2 – SCOMPUTO DELLA CAPARRA NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA – Nei contratti che prevedono consegna o ritiro e pagamento ripartiti, il venditore può trattenere la caparra fino al pagamento dell'ultimo lotto, semprechè il valore di questo superi l'ammontare della caparra stessa.

3 – VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO – Se la cosa si trova presso il compratore questi si deve pronunciare, se non diversamente pattuito, entro il termine di sette giorni, decorso il quale la cosa si considera di suo gradimento (art. 1520 c.c.).

Capo II

MEDIAZIONI IN GENERE

1 – PROVVISIOE – La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle Giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali (art. 6 c. 2 L. 39/89).

2 – PLURALITA' DI MEDIATORI – In caso di pluralità di mediatori incaricati od accettati da un medesimo contraente, la provvigione come sopra dovuta va divisa in parti uguali fra gli stessi, salvo diverso loro accordo (art. 1758 c.c.).

3 – MOMENTO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA PROVVISIOE – Nei contratti per i quali la legge richiede l'atto scritto, il diritto alla provvigione non sorge prima che tutti i contraenti si siano impegnati per iscritto alla stipulazione del contratto definitivo. Tra i compiti di assistenza alle parti svolti dal mediatore rientra di norma anche la stesura del preliminare di compravendita e l'assistenza fino alla stipula dell'atto notarile.

4 – MISURA DELLA PROVVISIOE PER LE IMPORTAZIONI – Nei casi in cui le tariffe non prevedono un compenso in misura rapportata alla quantità, la provvigione dovuta in dipendenza di affari su merci da importarsi dall'estero viene liquidata sul prezzo di fattura delle merci stesse, esclusi in ogni caso il dazio doganale e gli altri oneri fiscali inerenti all'importazione.

5 – SEGNALAZIONE DELL'AFFARE – La semplice segnalazione dell'affare da parte del mediatore, poi concluso senza ulteriore attività di questi, gli dà diritto di percepire la provvigione.

6 – CESSIONE DELLA MEDIAZIONE – Il mediatore incaricato di trattare l'affare può, col consenso della parte, passare l'incarico ad altro mediatore; ad affare concluso la provvigione spetta a quest'ultimo con l'onere, salvo diverso accordo di corrisponderne metà al primo.

7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INTERMEDIATO – Lo scioglimento del contratto già concluso, avvenuto a mezzo del medesimo mediatore, non dà a questi diritto ad una seconda provvigione. La parte che lo ha richiesto deve però rifondergli le spese eventualmente sostenute per lo scioglimento.

8 – RIMBORSO SPESE – Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese, qualunque sia stato l'esito del suo intervento.
Sono salve le pattuizioni in contrario e quanto previsto dal precedente art. 7 nonché dalle norme particolari della presente Raccolta (art. 1756 c.c.).

9 – PERMUTE – Nelle permutate la provvigione si calcola:
- per gli immobili, sul bene di maggior valore;
- per i mobili, sul valore complessivo dei beni permutati (c.d. affare per affare); se si tratta di beni soggetti a tariffe differenti, la provvigione risulta dalla somma delle provvigioni che sarebbero dovute per ciascuno di essi in caso di compravendita.

TITOLO II

LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

Non è stata accertata la persistenza di usi in materia. Si tenga comunque presente l'art. 230 bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia e la disciplina dei contratti agrari.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capo I COMPRAVENDITA

1 – MODO DI MISURAZIONE – Per quanto concerne la vendita di appartamenti effettuata non a corpo, bensì a misura, nel computo della superficie vengono incluse per l'intero anche le superfici occupate dai muri sia interni dell'unità immobiliare che perimetrali dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare.

I muri confinanti con gli altri appartamenti vengono computati per metà della superficie occupata.

I poggiali sporgenti vengono computati per un terzo della loro superficie; i poggiali sporgenti chiusi ed i poggiali rientranti vengono computati i primi per l'intero, i secondi per la superficie fino a filo esterno muro facciata.

2 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione è, salvo diverso accordo, del 2% più IVA a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

La medesima tariffa del 2% più IVA a carico di ciascuna delle parti viene applicata anche per la "permuta", con riferimento al bene di maggior valore (art. 1555 c.c.).

Capo II LOCAZIONE

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo vengono di solito stipulati per iscritto.

Per gli immobili ad uso abitativo vedi art. 1 Legge 9.12.1998, n. 431.

2 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE – Il deposito cauzionale che l'inquilino versa all'inizio del rapporto è pari ad un importo che va dalle due alle tre mensilità di canone. Il canone viene corrisposto anticipatamente.

3 – PICCOLE RIPARAZIONI – Durante il rapporto, fra le piccole riparazioni cui il conduttore deve per legge provvedere a sue spese, sono comprese anche la ridipintura dei locali e quelle relative ai vetri, serrature, rubinetti, portalampade, interruttori e prese dell'impianto elettrico ed altri simili accessori (artt. 1576 e 1609 c.c.).

4 – DISDETTA – Dopo la comunicazione della disdetta il conduttore non può opporsi alla visita dei locali da parte di terzi autorizzati dal locatore.

Le visite vanno eseguite con il minor disturbo possibile dell'inquilino e secondo gli orari e le modalità convenute.

5 – RICONSEGNA ED ONERI RELATIVI – All'atto della riconsegna dell'immobile locato dovranno risultare integri, salva la normale usura, i portalampade, interruttori e prese dell'impianto elettrico, gli impianti idrici, del gas, sanitario e di riscaldamento, i vetri, le maniglie dei serramenti ed altri simili accessori.

Salvo patto contrario il conduttore non è tenuto a ridipingere gli ambienti abitabili.¹

6 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria relativa agli immobili ammobiliati e non ammobiliati è:

- per le locazioni della durata di anni uno ed oltre, una mensilità di affitto più IVA a carico di ciascuna delle parti;
- per le locazioni di durata inferiore ad un anno, mezza mensilità di affitto più IVA a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

¹ Si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 11401 del 1992 e n. 11703 del 2002 per i casi di cui alla Legge n. 392 del 27 luglio 1978.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capo I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1 – UNITA' DI MISURA – Nella compravendita di fondi rustici la superficie viene indicata in ettari o in metri quadrati o in campi.

Qualora sia indicata la misura generica di “campo”, per “campo” s'intende mezzo ettaro, pari a 5000 metri quadrati.

Nei casi in cui la superficie venga espressa in “campi trevigiani”, detta unità di misura si considera pari a 5204 metri quadrati.

2 – VENDITA A CANCELLI CHIUSI – Quando si stipula la vendita “a cancelli chiusi”, nel prezzo del terreno sono comprese tutte le scorte vive e morte: equini, bovini, macchine, attrezzi, frutti pendenti e quant'altro di pertinenza del venditore si trova nel fondo al momento della stipulazione del contratto.

3 – EPOCHI DI CONSEGNA – Qualora nei contratti di compravendita di fondi rustici in affitto venga fatto riferimento alle epoche di consegna consuetudinarie, si osservano i termini di cui al successivo Capo II del presente Titolo.

4 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% più IVA, salvo diverso accordo, a carico di ciascuna delle parti, sul valore contrattuale del fondo.

La medesima tariffa del 2% più IVA a carico di ciascuna delle parti viene applicata anche per la permuta, con riferimento al bene di maggior valore (art. 1755 c.c.).

Capo II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

1 – EPOCHI DI CONSEGNA – Di norma tutti i contratti di affitto di fondi rustici hanno inizio con l'11 novembre (San Martino); sono fatte salve pattuizioni in contrario. Le estensioni da destinarsi alla semina vengono consegnate entro e non oltre il 10 ottobre.

2 – MEDIAZIONE (art. 1755 c.c.) – Le tariffe di mediazione vanno calcolate sull'importo corrispondente all'affitto di 1 anno e corrisposte da ciascuno dei contraenti nella misura del 6% più IVA per la durata del contratto prevista dalla L. 203/82. Qualora intervengano patti in deroga relativi alla durata, esse vanno determinate come segue:

- Contratti fino a 3 anni 3% più IVA
- Contratti da oltre 3 anni e fino a 6 anni 5% più IVA
- Contratti per oltre 6 anni 6% più IVA
calcolati sul primo anno

Capo III

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Abrogato per effetto dell'art. 3 della L. 15.9.1964 n. 756, e degli artt. 25 e seguenti della L. 3.5.1982 n. 203.

Capo IV

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

Istituto soppresso, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64.

Capo V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Istituto soppresso, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64.

Capo VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non sono stati accertati usi.

Capo VII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Istituti soppressi, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Si avvisa il lettore della possibile applicabilità degli artt. 128 - 135 del codice del consumo, concernenti la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo, per i casi ivi previsti, trattandosi di norme imperative: art. 134 del codice del consumo.

Capo I PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I – Bestiame (Bovini da vita, da lavoro e da macello, equini, suini, ovini e caprini)¹

1. Usi comuni a tutte le specie di bestiame

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi in genere verbalmente. L'atto scritto si usa talvolta nella compravendita di equini ed in casi eccezionali (animali di lusso, grosse partite, ecc.).

2 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Il bestiame si contratta a capo. I vitelli e i vitelloni si contrattano anche a gruppo, e gli ovini e caprini a gruppo, gregge o branco.

3 – MEDIAZIONE – L'intervento del mediatore è quasi costante, specialmente nei contratti conclusi al pubblico mercato.

Le tariffe di mediazione consuetudinarie sono le seguenti:

¹ - Gli usi contenuti nella presente Sezione si riferiscono pure ai capi bovini che si consegnano dai proprietari o conduttori di fondi quando subentrano nuovi affittuari.

- Il commerciante di bestiame bovino da vita e da lavoro, oltre ad essere munito di regolare licenza, deve disporre di apposita stalla per il ricovero temporaneo dei soggetti in compravendita.

In detta stalla, che dovrà essere autorizzata dal Sindaco sul parere del Veterinario Comunale e previo nulla-osta del Veterinario Provinciale, non potranno essere introdotti bovini non scortati da certificato comprovante che gli stessi provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi, o, quanto meno, da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e negativi almeno ad una indagine per la brucellosi. Il commerciante è tenuto a fornire all'acquirente, all'atto della consegna di ogni bovino, il relativo certificato sanitario ufficiale sopra indicato, pena la nullità del contratto e la refusione delle spese e danni provocati.

- Ai fini della profilassi della tubercolosi e della brucellosi, i bovini in compravendita devono essere consegnati al compratore scortati da regolare certificato sanitario comprovante che i soggetti provengono da allevamento dichiarato ufficialmente indenne o indenne da brucellosi o quanto meno da allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e negativo almeno ad una indagine per la brucellosi. La mancata consegna del certificato sanitario rende nullo il contratto, e comporta per il compratore le sanzioni previste dalla legge 9.6.1964, n. 615, modificata dalla legge 23.1.1968, n. 33, e dalle relative norme di attuazione. Negli allevamenti sottoposti ad indagini diagnostiche sotto il controllo dello Stato non possono essere introdotti animali non scortati dal certificato sanitario sopra indicato, né vitelli da ingrasso, anche se provenienti dall'estero, ove siano sprovvisti del suddetto certificato sanitario.

- a) per la compravendita di più capi bovini, suini ed ovini:
 - a carico del compratore 0,50%
 - a carico del venditore 1,00%
- b) per la compravendita di singoli capi bovini, suini ed ovini:
 - a carico del compratore 1,00%
 - a carico del venditore 1,50%
- c) per la compravendita di equini (ad eccezione degli equini per l'esercizio degli sports ippici):
 - a carico del compratore 1,00%
 - a carico del venditore 2,00%
- d) per la compravendita di equini per l'esercizio degli sports ippici:
 - a carico di ciascuna delle parti 5,00%

Più diffuse sono le tariffe di mediazione in valore (e non in %) che possono oscillare da 1/1,5 € per ogni capo per i vitelli da carne bianca, a 5/6 € per i vitelloni. Naturalmente la variabilità dell'importo è in relazione al numero di capi ed alla frequenza delle rimonte dei soggetti negli allevamenti (art. 1755 c.c.).

4 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – L'accettazione delle parti si manifesta di solito con le frasi "fatto" o simili e con la stretta o battuta di mano.

2. Bestiame da vita e da lavoro

5 – CAPARRA – Se la consegna non è contestuale alla conclusione del contratto, il compratore versa al venditore la caparra, la cui misura viene stabilita caso per caso, d'accordo fra le parti.

6 – PAGAMENTO – All'atto della consegna il compratore effettua il pagamento per intero se il contratto ha per oggetto animali venduti senza alcuna garanzia. In tutti gli altri casi il compratore versa soltanto parte del prezzo, in misura variabile fra i due terzi ed i tre quarti, salvo poi corrispondere il saldo allo scadere della garanzia.

7 – DEPOSITO PER GARANZIA – La parte non versata all'atto della consegna viene di solito lasciata in mani del compratore; quando però questi sia persona non conosciuta sulla piazza, si preferisce depositarla presso il mediatore o altra persona di fiducia, o presso un istituto bancario.

8 – GARANZIA CONSUECUDINARIA – Nel silenzio del contratto, gli animali si intendono garantiti esenti da qualsiasi vizio non apparente. Fanno eccezione soltanto gli animali lattanti (di norma si intendono lattanti gli equini fino a 6 mesi ed i bovini fino a 3 mesi) ed i suini lattonzoli per i quali la garanzia deve essere espressamente pattuita (art. 1496 c.c.).

9 – GARANZIA CONVENZIONALE – Con le formule "sana da galantuomo", "senza radeghi" e simili, si garantisce l'assenza di vizi non apparenti, anche se non redibitori a norma del successivo art. 12.

Le formule "sana de fià", "sanità dei polmoni" e simili limitano la garanzia alle malattie croniche dell'apparato respiratorio; col termine "onorato" (per gli equini) si presta garanzia soltanto per i vizi di carattere (restio e rustichezza).

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, il venditore che intende prestare garanzia soltanto per uno o più determinati vizi deve indicarli espressamente (art. 1496 c.c.).

10 – ESCLUSIONE DI OGNI GARANZIA – L'esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente pattuita. A tale effetto di solito vengono usate le formule "per la cavezza", "par tutti i schei", oppure "vendo a contanti". Tuttavia l'esclusione di ogni garanzia non vale per i vizi del cozzare, del mordere e dello scappare se il venditore non li palesa al compratore al momento della stipulazione del contratto (art. 1496 c.c.).

11 – MALATTIE CONTAGIOSE – La vendita è nulla, e non ci sono termini per la denuncia del vizio, se l'animale risulta affetto da malattia contagiosa, soggetta a denuncia a norma delle vigenti disposizioni, ove sia provato che la malattia preesisteva, in atto o in incubazione, al momento della vendita.

Agli effetti dell'onere della prova, la preesistenza si presume quando risulti che la stalla del venditore era infetta e quella del compratore era indenne; l'affezione si presume invece contratta successivamente alla vendita, se l'animale proviene da stalla o allevamento non infetti e che restano tali al momento della insorgenza della malattia.

12 – VIZI REDIBITORI (art. 1496 c.c.) – I vizi, malattie ed i difetti che l'uso considera redibitori sono i seguenti:

a) Bovini:

Maschi:

- 1 – Malattie croniche degli apparati respiratorio, urinario e genitale;
- 2 – Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente);
- 3 – Vertigini o capostorno;
- 4 – Cozzare o scornare, rustichezza;
- 5 – Vizi cardiaci cronici;
- 6 – Lingua serpentina;
- 7 – Infezione tubercolare accertabile mediante la prova diagnostica con la tubercolina (generalmente metodo intradermico).

Femmine: tutti quelli precedenti, ed inoltre:

- 8 – Prolasso notevole ed abituale della vagina;
- 9 – Galattorrea (perdere il latte).

Per le femmine costituisce vizio di rustichezza anche il rifiuto ostinato a lasciarsi mungere o poppare.

b) Equini:

- 1 – Malattie croniche degli apparati respiratorio, urinario e genitale;
- 2 – Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente);
- 3 – Vizi cardiaci cronici;
- 4 – Vertigini o capostorno;
- 5 – Restio e rustichezza;
- 6 – Ticchio;
- 7 – Oftalmia periodica (male della luna);
- 8 – Ballo dell'orso;
- 9 – Corneggio (emiplagia faringea).

13 – **TERMINE DELLA GARANZIA** – La garanzia è di giorni 8 (otto) a decorrere da quello della consegna per i vizi redibitori di cui all'art. 12 – comparto bovini – e per i seguenti vizi redibitori riferiti agli equini: Ballo dell'orso, Ticchio, Corneggio, Restio, Vizi cardiaci.

Fanno eccezione per tutti i comparti: le malattie croniche respiratorie, il capostorno, la doglia vecchia e per gli equini l'oftalmia periodica (male della luna): per tutti questi la garanzia è di giorni 40 (art. 1496 c.c.).

Durante il periodo di garanzia il compratore può adibire l'animale al lavoro ma non può effettuare atti di proprietà (alterare la ferratura, tagliare la coda o la criniera, accorciare le corna). La vendita dell'animale durante il periodo di garanzia esonera da ogni responsabilità il primo venditore.

14 – **EFFETTI DELLA GARANZIA** – L'esistenza comprovata di un vizio redibitorio, denunciato in tempo utile, dà diritto alla risoluzione del contratto.

15 – **DENUNCIA DEI VIZI REDIBITORI** – Salvo il caso di cui al successivo 3° comma, il compratore deve dar notizia al venditore del vizio redibitorio riscontrato entro l'ultimo giorno di garanzia.

Normalmente la denuncia viene fatta a mezzo telegramma o lettera raccomandata, ma è ammessa anche la denuncia verbale fatta personalmente dal compratore o da un suo incaricato alla presenza del mediatore o di altro testimone.

Nelle compravendite di bestiame bovino se il compratore si è avvalso del diritto di far effettuare le prove diagnostiche per la tubercolosi e la brucellosi, nonostante la consegna dei certificati di provenienza da allevamento indenne, ed i risultati di dette prove non siano resi noti entro il periodo di garanzia, la denuncia del corrispondente vizio può essere fatta anche dopo la scadenza di tale periodo ma comunque non oltre il dodicesimo giorno (art. 1496 c.c.).

16 – **RICONOSCIMENTO DEL VIZIO REDIBITORIO** – Quando il venditore dichiara in presenza di testimoni di essere disposto a ritirare l'animale venduto senza contestare l'esistenza del vizio redibitorio denunciato, il compratore è tenuto alla riconsegna dell'animale stesso.

La riconsegna viene effettuata con le modalità di cui al successivo art. 20.

17 – **RISCONTRO DEL VIZIO REDIBITORIO** – Il venditore che, ricevuta la denuncia, non intenda riconoscere il vizio denunciato, deve procedere alla constatazione o verifica del vizio stesso. La verifica deve essere fatta con ragionevole sollecitudine dopo che il compratore, se richiesto, abbia esibito certificato veterinario o fornito prove testimoniali. Se il venditore non si presenta, il compratore può, a mezzo lettera raccomandata o verbalmente in presenza di testimoni, diffidarlo a provvedere entro un determinato termine con l'avvertimento che, scaduto inutilmente detto termine, terrà l'animale protestato a rischio e pericolo del venditore.

Il termine di cui al comma precedente deve essere di durata tale da non venire a scadenza entro il periodo di garanzia. Scaduto il termine senza che il venditore abbia proceduto alla constatazione o verifica del vizio, il compratore resta liberato da ogni responsabilità, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 (art. 1496 c.c.).

18 – **LUOGO E MODALITÀ DEL RISCONTRO** – Il venditore deve procedere alla verifica o constatazione di cui all'articolo precedente nel luogo dove si trova l'animale, personalmente o a mezzo di un suo incaricato (art. 1496 c.c.).

19 – **OBBLIGHI DEL COMPRATORE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN PROTESTO** – Il compratore ha il dovere di trattare convenientemente gli animali in protesto con la diligenza del buon padre di famiglia e, se ammalati, deve farli curare dal veterinario attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

Dopo la denuncia, e finché la pratica non venga definita, permane per il compratore il divieto di effettuare atti di proprietà di cui al precedente art. 13; inoltre, l'animale protestato non può essere adibito al lavoro.

L'inosservanza importa decadenza dall'azione redibitoria.

20 – **RICONSEGNA DELL'ANIMALE PROTESTATO** – Se il contratto viene risolto, la riconsegna dell'animale deve essere fatta nel luogo d'acquisto, dove il venditore ha l'obbligo di ritirarlo; se però il trasporto risulti comunque pericoloso, il venditore è tenuto a prelevare il luogo dove si trova.

Se trattasi di equino, il compratore conduce l'animale al venditore soltanto nel caso che questi lo esoneri da qualsiasi responsabilità.

Per gli animali suini la restituzione avviene sempre presso il compratore.

21 – **RIFUSIONE DELLE SPESE** – Le spese inerenti e conseguenti alla riconsegna sono a carico del venditore.

Il venditore deve altresì rimborsare al compratore le spese di mediazione, di protesto, di veterinario, di medicinali e di custodia sostenute fino al giorno della riconsegna, nonché quelle di mantenimento per il tempo eccedente i primi otto giorni dall'acquisto od il maggior termine di garanzia eventualmente concesso dal venditore.

22 – **VENDITA A COPPIA O PARIGLIA** – Ove gli animali bovini ed equini formino coppia o pariglia, la risoluzione del contratto conseguente a vizio redibitorio constatato

in uno di essi può essere chiesta per la coppia o pariglia. A tale effetto si considera coppia anche quella della madre col giovane nato (pescada).

23 – VENDITA A GRUPPO – Se un animale constatato difettoso fu compravenduto unitamente ad altri non costituenti con esso pariglia o coppia, il compratore ha il diritto di restituire il solo animale difettoso, il cui prezzo, ove all'atto dell'acquisto fosse stato stabilito un prezzo cumulativo, verrà determinato d'accordo fra le parti o da un perito con riferimento al giorno della vendita e come se non esistesse il vizio protestato. Tuttavia, se l'animale compravenduto in gruppo è affetto da malattia di cui al precedente art. 11, la risoluzione del contratto ha effetto per tutto il gruppo.

24 – MORTE DELL'ANIMALE ENTRO IL PERIODO DI GARANZIA – Se l'animale muore entro il periodo di garanzia, il compratore deve darne avviso immediato al venditore con le modalità previste per la denuncia dei vizi redibitori, affinché questi possa far controllare la causa della morte da un perito di sua fiducia.

In caso di divergenza di opinioni fra i veterinari chiamati dai singoli contraenti, la risoluzione della controversia viene, di solito, deferita ad un arbitro o ad un collegio di arbitri.

25 – INCIDENZA DEL DANNO IN CASO DI MORTE – Se la morte risulta dovuta a vizio redibitorio, il danno è tutto a carico del venditore che è tenuto anche al rimborso delle spese di cui al precedente art. 21, comma 2°.

Se il decesso è avvenuto per causa non preesistente alla vendita, il danno grava sul compratore; questi ha però diritto ad una congrua riduzione di prezzo ove risulti che l'animale era affetto da vizio redibitorio.

26 – RINVIO – Per l'azione di diminuzione del prezzo valgono gli usi di cui ai precedenti artt. 13 comma 1°, 15, 17 comma 1°, 18, 19 comma 1° e 24.

27 – VACCA LATTIFERA – L'acquirente di una vacca lattifera, per la quale sia stata prestata espressa garanzia di una determinata produzione, ha diritto di chiedere una corrispondente riduzione di prezzo se riscontra che non dà latte nella quantità garantita; è ammessa però una certa tolleranza: in genere si usa la formula "un litro fa difetto" (art. 1492 c.c.).

La diminuzione di prezzo viene stabilita avendo riguardo alla quantità di latte mancante ed al relativo prezzo corrente, in rapporto al prezzo d'acquisto della vacca.

La risoluzione del contratto può essere chiesta soltanto se sono al riguardo intervenuti accordi particolari.

28 – DENUNCIA E PROVA DELLA MINOR PRODUZIONE – La minor produzione di latte deve essere contestata al venditore entro 8 giorni dal contratto, con le modalità in uso per la denuncia dei vizi redibitori, invitandolo al riscontro da effettuarsi con prova di stalla.

Il venditore può tuttavia esigere che la vacca venga governata per qualche giorno da persona di sua fiducia (art. 1496 c.c.).

29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Resta comunque impregiudicato il diritto alla risoluzione del contratto a norma del codice civile se la vacca, acquistata come lattifera, non è tale (mancanza di qualità essenziale).

30 – VACCA GARANTITA GRAVIDA – Quando acquista una vacca garantita pregna, il compratore può trattenere parte del prezzo in aggiunta a quanto già trattenuto per garanzia dei vizi redibitori, fino a percezione esterna del feto.

In caso di mancata gravidanza, accertata dal veterinario, il compratore ha diritto di scelta fra una congrua diminuzione del prezzo e la risoluzione del contratto.

La diminuzione di prezzo, ove non sia stata consensualmente prestabilita in misura pari al deposito per garanzia, viene determinata in rapporto alla differenza fra il prezzo pagato e quello che la vacca avrebbe avuto se fosse stata venduta da vita o da macello.

L'accertamento non contestato della gravidanza, effettuato da un veterinario, interrompe la garanzia di gravidanza (art. 1496 c.c.).

31 – GARANZIA DEL TERMINE DI GRAVIDANZA – Se la vacca è in stato di avanzata gravidanza (oltre sei mesi), si usa garantire il termine della gravidanza stessa o l'epoca del parto, ed anche in questo caso il compratore può trattenere il deposito per garanzia di cui all'articolo precedente.

Dal termine garantito al parto è ammessa una tolleranza massima di un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento per il periodo di tempo trascorso dal termine garantito al giorno del parto (art. 1496 c.c.).

32 – ABORTO – Nessuna responsabilità grava sul venditore se la vacca acquistata pregna abortisce dopo trascorsi otto giorni dall'acquisto, salvo che si tratti di aborto epizootico o che il feto sia mummificato.

33 – GARANZIE SPECIALI NELLA COMPRAVENDITA DI EQUINI – RINVIO – Per le garanzie speciali nella compravendita di equini valgono gli usi di cui ai precedenti articoli 30, 31 e 32.

34 – VENDITA A "CANCELLO CHIUSO" – Gli usi di cui al presente paragrafo non vengono seguiti quando gli animali sono compravenduti cumulativamente coi fondi di cui costituiscono la scorta viva (cfr. Titolo IV della Raccolta).

3 – Bestiame da macello

35 – SPECIE DI VENDITA – Il bestiame da macello viene venduto "a peso morto" e "a peso vivo".

36 – VENDITA A PESO VIVO – Il peso netto del bestiame adulto acquistato a peso vivo è quello reale, se la pesatura è stata effettuata dopo almeno 12 (dodici) ore di digi-

no. In caso contrario l'uso ammette una detrazione dal peso reale di circa il 2-3% per i bovini e fino ad un massimo di 3-4 Kg. per i suini.
Per i vitelli è sempre consentita la detrazione di 1 Kg. per Q.le.

37 – PESATURA DEL BESTIAME ACQUISTATO A PESO VIVO – La pesatura del bestiame acquistato a peso vivo può essere effettuata anche su pesa privata, salvo che una delle parti esiga l'uso della pesa pubblica. I vitelli invece vengono pesati a domicilio del venditore.

38 – VENDITA A PESO MORTO – Il peso netto del bestiame venduto a peso morto si determina:

- a) per i bovini e per gli equini, pesando i soli quattro quarti (le due mezzene per i vitelli) senza la pelle, cioè dopo aver tolto la testa, i polmoni, il cuore, il fegato e gli altri visceri e la porzione di zampa che va fino all'articolazione del ginocchio (carpo) per gli arti anteriori e del garretto per gli arti posteriori; generalmente si considera: -2% del "peso a caldo".
- b) per gli ovini e caprini, pesandoli scuoiati ed esclusi solo gli intestini.

39 – PESATURA DEL BESTIAME MACELLATO – I capi macellati vengono di solito pesati a carni fredde, dopo non più di tre o quattro ore dalla macellazione.

40 – PAGAMENTO – Il pagamento del bestiame da macello viene effettuato per intero alla consegna.

41 – SPESE – Le spese di pesatura e macellazione, nonché gli oneri tributari relativi alla vendita sono a carico dell'acquirente.

42 – GARANZIA – In mancanza di diversa convenzione, il bestiame venduto da macello si intende garantito esente dalle malattie che ne rendono la carne incommestibile e da quelle che la fanno assegnare alla bassa macelleria (art. 1497 c.c.).

43 – EFFETTI DELLA GARANZIA – Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed alla rifusione di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso, se l'animale viene dichiarato incommestibile o assegnato alla bassa macelleria (art. 1497 c.c.).

Se all'esame del veterinario ispettore risultano incommestibili soltanto alcune parti ed organi dell'animale, il compratore può esigere solo una corrispondente diminuzione di prezzo, che viene determinata d'intesa fra le parti.

Se l'animale viene assegnato alla bassa macelleria, il compratore può pretendere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

44 – ESCLUSIONE DI OGNI GARANZIA – Le clausole "fora par fora" e simili esonerano il venditore da qualsiasi garanzia, ad eccezione che l'animale risulti affetto da malattia contagiosa soggetta a denuncia che, a norma delle vigenti disposizioni, escluda l'animale stesso dalla macellazione.

Sezione II – Pollame e uova

1 – Pollame da macello

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi in genere verbalmente. Di solito, peraltro, si usa la forma scritta nel caso di contratti ad esecuzione ripartita.

2 – SPECIE DI VENDITA – Il pollame da macello si contratta a peso. Il peso indicato nei contratti si intende al netto.

3 – REQUISITI DELLA MERCE – Salvo il caso dei contratti per merce visitata e piaciuta, nelle contrattazioni si ha riguardo alla categoria di peso, al sistema di allevamento ed alla razza.

4 – DETERMINAZIONE DEL PESO MEDIO – Agli effetti dell'assegnazione alla categoria di peso, il peso medio si determina per campione.

5 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Il prezzo si intende pattuito al netto dell'IVA, per merce da consegnare franco allevamento su mezzo di trasporto del compratore.

6 – TERMINI DI CONSEGNA E RITIRO – Salvo espresso patto in deroga, nessuna tolleranza è ammessa per i termini di consegna e ritiro.

7 – TOLLERANZA DI QUALITÀ – Salvo il caso di contratti per merce visitata e piaciuta, è ammessa una tolleranza fino al 3% di capi non corrispondenti alla qualità pattuita; l'eccedenza può essere rifiutata (art. 1496 c.c.).
Gli eventuali reclami vanno proposti entro 24 ore, e comunque prima della macellazione.

8 – CAPARRA – La caparra è in uso esclusivamente nei contratti ad esecuzione differita o ripartita, e viene versata al momento della stipulazione del contratto.
La sua misura, peraltro mai inferiore al 10% del valore della merce, viene determinata dalle parti di volta in volta.

9 – SCOMPUTO DELLA CAPARRA NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA – Nei contratti ad esecuzione ripartita il venditore può trattenere la caparra fino al ritiro o consegna dell'ultimo lotto, sempreché il valore di questo superi l'ammontare della caparra stessa.

10 – PAGAMENTO DEL PREZZO – Il pagamento si effettua in occasione del mercato immediatamente successivo al giorno di consegna o ritiro della merce. Se il contratto è ad esecuzione ripartita, al ricevimento dei singoli lotti il compratore versa il corrispondente importo.

11 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

2 – Pollame macellato

12 – REQUISITI DELLA MERCE – Salvo il caso dei contratti per merce visitata e piaciuta, nelle contrattazioni si ha riguardo al sistema di allevamento, alla categoria di peso, allo stato di conservazione e al modo di preparazione.

In rapporto allo stato di conservazione, il pollame macellato viene contrattato congelato o fresco. Lo stato di freschezza viene rilevato dall'aspetto esteriore del pollame, ed in particolare dall'aspetto degli occhi.

In rapporto al modo di preparazione, il pollame eviscerato può essere commercializzato con testa e zampe, oppure "pronto allo spiedo" o "a busto", e cioè senza collo e con le zampe tagliate al ginocchio.

13 – IMBALLAGGIO – Il pollame macellato viene imballato in casse recanti ciascuna un cartellino con l'indicazione del peso netto.

Il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

14 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Il prezzo si intende pattuito al netto dell'IVA, per merce da consegnare franco macello su mezzo di trasporto del compratore.

15 – VERIFICA DELLA MERCE – La verifica della merce in qualità e peso viene fatta contestualmente al ricevimento.

16 – TOLLERANZA DI PESO – Rispetto al peso di partenza non è tollerato all'arrivo alcun calo di trasporto.

17 – RECLAMI – I reclami per differenze di qualità e di peso vengono fatti usualmente all'atto del ricevimento.

18 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

19 – RINVIO – Nella compravendita di pollame macellato si seguono anche gli usi di cui ai precedenti artt. 1, 2, 4 e 6.

3 – Pulcini

20 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi in genere per iscritto. La forma scritta è sempre usata per i contratti ad esecuzione ripartita.

21 – SPECIE DI VENDITA – I pulcini e le pulcine femmine sessate si contrattano a numero.

22 – CONSEGNA – In mancanza di diversa pattuizione, la merce si intende contrattata per consegna franco domicilio compratore.

Salvo espresso patto in deroga, nessuna tolleranza è ammessa sul termine pattuito.

23 – VERIFICA DELLA MERCE – La verifica della merce in qualità e quantità si fa al domicilio dell'acquirente, all'atto del ricevimento.

Gli eventuali reclami vengono proposti entro otto giorni dal ricevimento.

24 – TOLLERANZE – Per gli errori di sessaggio è ammessa una tolleranza massima del 2% (art. 1497 c.c.).

Gli eventuali reclami devono essere proposti entro otto giorni dalla scoperta.

25 – MORTALITA' DOVUTA ALLA MANUALITA' DEL SESSAGGIO – All'allevatore è riconosciuto il risarcimento dei danni per la mortalità derivante dal sessaggio effettuato non a regola d'arte (c.d. "sessaggio pesante").

26 – GARANZIE SANITARIE – I pulcini e le pulcine si intendono venduti esenti da malattie contagiose delle quali è obbligatoria la denuncia ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie (Norme di Polizia Veterinaria).

I pulcini e le pulcine destinate alla riproduzione o alla produzione di uova da consumo, vengono consegnati dal venditore – salvo diverso accordo – vaccinati contro la paralisi di Marek secondo buona norma sanitaria.

27 – PAGAMENTO – Per i pulcini da carne il pagamento si effettua di norma a fine ciclo, cioè dopo circa 60 giorni; per le femmine da uova le modalità di pagamento vengono stabilite in contratto.

28 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

4 – Uova da consumo¹

29 – FORMA DEL CONTRATTO – Le partite singole vengono di norma contrattate verbalmente, mentre la forma scritta viene usata per i contratti ad esecuzione ripartita o relativi a forniture continuative.

30 – SPECIE DI VENDITA – Le contrattazioni si fanno esclusivamente a numero e a peso.

31 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Le uova da consumo si contrattano normalmente per casse da 360 e 180 pezzi.

32 – DESCRIZIONE DELLA MERCE – Nelle contrattazioni di uova da consumo si ha riguardo alla categoria di peso ed al colore del guscio.

¹ Vedi, tra l'altro, i seguenti provvedimenti: Reg. CE 2052/2003 del Consiglio; Reg. CE 2295/2003 della Commissione; Reg. CE n. 1651/2001 della Commissione.

33 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Il prezzo si intende pattuito al netto dell’IVA, per merce da consegnarsi franco partenza caricata su mezzo dell’acquirente o su vagone ferroviario.

34 – RISCHI DI TRASPORTO – Nessuna responsabilità grava sul venditore per i rischi di trasporto, salvo il caso che il trasporto venga eseguito dal venditore stesso.

35 – VERIFICA DELLA MERCE – La verifica della merce in qualità e quantità deve essere fatta all’atto del ricevimento.

36 – PAGAMENTO DEL PREZZO – Il pagamento si effettua di norma all’atto del ricevimento, e comunque non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento stesso.

37 – RECLAMI – I reclami per differenze di qualità e quantità vengono usualmente fatti entro 24 ore dall’arrivo della merce a destino.

38 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

39 – RINVIO – Nella compravendita di uova da consumo si osserva anche l’uso di cui al precedente art. 6.

5 – Pollastre per uova da consumo

40 – FORMA DEL CONTRATTO – Nella compravendita di pollastre per uova da consumo viene sempre usata la forma scritta.

41 – SPECIE DI VENDITA – Le pollastre per uova da consumo si contrattano esclusivamente a numero, a razza e per età.

42 – REQUISITI DELLA MERCE – Le contrattazioni si intendono effettuate per soggetti sani, di prima qualità ed esenti da scarto. Non è ammessa alcuna percentuale di soggetti maschi.

43 – CONSEGNA – In mancanza di diversa pattuizione, la merce si intende contrattata per consegna franco domicilio compratore.

44 – VERIFICA DELLA MERCE – La verifica della merce in qualità e quantità viene fatta all’atto del ricevimento.

45 – RISCHI DI TRASPORTO – Ove la consegna della merce sia da considerarsi, ai sensi del precedente art. 43, franco domicilio compratore, i rischi di trasporto sono a carico del venditore.

46 – PAGAMENTO DEL PREZZO – Le modalità del pagamento del prezzo vengono concordate fra le parti. Il prezzo si intende sempre pattuito al netto dell’IVA.

47 – GARANZIE SANITARIE – All’atto della vendita il venditore deve dichiarare, e la dichiarazione vale piena prova di assunzione di responsabilità, il calendario delle vaccinazioni contro le seguenti malattie: paralisi di Marek, bronchite infettiva, pseudopeste aviaria, diftero e vaiolo.

Ove si verifichi l’insorgere di malattie infettive non attribuibili all’allevamento dell’acquirente (avuto però riguardo al tempo di incubazione) allo stesso è riconosciuto un risarcimento del danno che viene determinato caso per caso d’accordo fra le parti e secondo le norme di Polizia Veterinaria.

48 – RECLAMI – I reclami per differenze di qualità e quantità vengono usualmente fatti entro 72 ore dall’arrivo della merce a destino.

49 – MEDIAZIONE – Gli operatori ricorrono raramente alla mediazione e, in materia di tariffe, non sono stati accertati usi.

Sezione III – Seme bachi

1 – VARIETA’ CONFEZIONATE – In provincia di Treviso il seme bachi utilizzato è prevalentemente italiano.

2 – SPECIE DI VENDITA – Il seme bachi viene normalmente contrattato per consegna a termine e per seme da consegnarsi sgranato. Salvo casi particolari, la pratica normale è quella di vendere i bachi nati. Le medesime modalità vengono seguite anche per le forniture di seme bachi d’importazione.

3 – UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Il seme viene venduto in telaini contenenti non meno di ventimila uova.

4 – TERMINI DI CONSEGNA – Nelle contrattazioni a termine, il seme bachi viene normalmente trattato per consegna nella prima metà di aprile se da consegnarsi sgranato, a fine aprile od ai primi di maggio se da consegnarsi in bacolini.

5 – PAGAMENTO – Nel silenzio del contratto, il seme bachi o i bacolini debbono essere pagati alla consegna.

6 – SEME PER RIPRODUZIONE – Lo stabilimento che distribuisce seme per ottenere bozzoli da riproduzione deve fornirlo gratuitamente, ed ha diritto di sorvegliare direttamente l’allevamento.

Debbano anche essere forniti gratuitamente la carta per l'allevamento e i disinfettanti eventualmente necessari.

Lo stabilimento è poi tenuto ad acquistare il prodotto al prezzo che, nel silenzio del contratto, viene fissato a fine campagna in base al prezzo medio corrisposto agli allevatori d'incrocio dagli Essiccatoi Bozzoli che provvedono all'ammasso, con una maggiorazione preventivamente concordata fra le parti.

7 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione IV – Bozzoli

1 – Usi comuni ai bozzoli freschi e secchi

1 – IMPEGNO A TRATTARE – L'impegno ad allevare ed il prezzo dei bozzoli freschi vengono definiti all'inizio della campagna (marzo-aprile); il prezzo resta così valido per tutta l'annata. Fanno eccezione, peraltro, casi particolari in cui le partite di un certo quantitativo e qualità possono venir trattate, avuto riguardo al prezzo, al momento della consegna.

2 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti di compravendita bozzoli si stipulano per iscritto quando riguardino partite rilevanti o il prodotto futuro, e quando comprendano particolari patti per la consegna, la determinazione del prezzo e il pagamento. Lo stabilito, redatto in duplice originale, viene firmato dalle parti e dal mediatore; ciascun contraente ne trattiene uno.

3 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore di norma versa al venditore la caparra nella misura concordata.

4 – PESATURA – Alle operazioni di pesatura provvede, personalmente od a mezzo di proprio incaricato ed alla presenza dell'altro contraente o di persona da esso delegata, la parte presso il cui domicilio o locale d'ammasso deve essere effettuata la consegna; a suo carico sono pure le relative spese.

5 – BISACCE PER LA PESATURA – La pesatura si fa generalmente in bisacce fornite dal compratore, salvo accordi speciali.

6 – ORARIO DI CONSEGNA – La consegna deve, di norma, effettuarsi in ora e modo da poter essere iniziata e completata in piena luce solare. Se ciò non è possibile, il compratore ha diritto di sospendere il ricevimento al tramonto del sole.

7 – CONSEGNA DIFFERITA – Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con le espressioni "ai primi del mese" o "agli ultimi del mese", si intende che il vendi-

tore deve consegnare la merce entro i primi, o rispettivamente entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato, dando un congruo preavviso al compratore.

L'espressione "circa" seguita da una data precisa importa una tolleranza di cinque giorni in più o in meno rispetto a tale data, salvo sempre l'obbligo del preavviso.

8 – OBBLIGHI DEL VENDITORE IN RAPPORTO ALLA CONSEGNA – Se la consegna si effettua al domicilio del venditore, questi deve rendere la merce franca a piede del mezzo di trasporto, e porgere l'aiuto richiesto dal compratore per il carico; se la consegna avviene al domicilio o nei locali d'ammasso del compratore, il venditore deve provvedere anche al trasporto, e ne sopporta il rischio.

9 – RICEVIMENTO DIFFERITO – Se, nelle ipotesi di cui all'art. 7, l'esecuzione del contratto è indicata col termine "ritiro" o "ricevimento" anziché con quello "consegna", la facoltà di fissare il giorno della consegna spetta al compratore.

10 – TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO – Se il termine contrattuale cade in giorno festivo, la consegna o rispettivamente il ricevimento possono essere effettuati nel primo giorno feriale successivo.

11 – TERMINE SCADENTE IL SABATO – Quando il termine contrattuale cade di sabato e la merce sia stata posta a disposizione del compratore in tal giorno, questi può effettuare il ricevimento nel primo giorno susseguente non festivo.

12 – TOLLERANZA DI PESO – Nelle vendite a peso si intende concessa una tolleranza in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito in misura – salvo diverso accordo fra le parti – non superiore al 5%. Nessuna tolleranza è ammessa se in contratto all'indicazione del peso è aggiunta la clausola "precisi".

13 – CONSEGNA O RICEVIMENTO RITARDATI – In caso di ritardo nella consegna o nel ricevimento, non dovuto a causa di forza maggiore provata dalla parte inadempiente, l'altra parte può rifiutarsi di ricevere o rispettivamente di consegnare la merce, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

14 – PAGAMENTO – Salvo diverso accordo, il pagamento dell'intero prezzo, o del minimo garantito in caso di contratti stipulati a prezzo aperto, deve essere effettuato per contanti non appena ultimata la consegna.

15 – RESTITUZIONE E PAGAMENTO DEI CAMPIONI – Qualora il contratto non venga stipulato, i campioni della merce su piazza possono essere restituiti. Quelli non resi, ed i campioni della merce fuori piazza, debbono essere pagati al prezzo cui viene venduto il lotto dal quale sono stati prelevati.

16 – INTERVENTO DEL MEDIATORE – L'intervento del mediatore non è obbligatorio nella provincia ed è praticato in via marginale. Esso può essere richiesto per i bozzoli secchi, salvo per le partite che si conferiscono agli ammassi collettivi e per quelle di minore entità.

17 – ATTIVITA' DEL MEDIATORE – Il mediatore, se richiesto dalle parti, presta la propria opera anche successivamente alla stipulazione del contratto, per presenziare alla consegna ed alla formazione del campione per le prove di rendita, trattare con le parti la rendita amichevole, provvedere al pagamento per conto di clienti fuori piazza, ecc.

18 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione per bozzoli in natura secchi è del 4%. Per gli interventi successivi alla stipulazione del contratto è d'uso rimborsare al mediatore le spese vive, se queste sono di notevole entità (art. 1755 c.c.).

2 – Contratti per bozzoli freschi

19 – EPOCA DELLA CONTRATTAZIONE – I bozzoli freschi vengono per lo più contrattati durante il raccolto. Per partite di una certa entità si stipulano tuttavia contratti anche prima del raccolto.

20 – CONTRATTI PER PRODOTTO FUTURO – Nei contratti per prodotto futuro il venditore è tenuto ad indicare la varietà del seme ed il numero di telaini posto in allevamento.

Talvolta il compratore richiede che lo scarto d'ammasso non sia inferiore ad una determinata percentuale del peso bozzoli (di solito il 10-12%).

21 – PRODUZIONE MEDIA PER TELAINO – Nelle vendite per telaino, salvo diverso accordo, la produzione deve corrispondere a quella media della zona in rapporto all'annata.

22 – GARANZIA DI PRODUZIONE – In nessun caso il venditore è tenuto a garantire una produzione minima per telaino. L'eventuale garanzia si intende sempre fatta con riserva per le condizioni climatiche e per i casi di forza maggiore.

23 – VISITA DEGLI ALLEVAMENTI – Il compratore ha diritto di visitare gli allevamenti.

La visita può anche essere richiesta dal venditore per far constatare eventuali anomalie che possano pregiudicare la produzione. Di esse il venditore deve comunque dare immediato avviso al compratore.

24 – CONTRATTAZIONI DURANTE IL RACCOLTO – Fatto salvo quanto riportato nell'art. 1, durante il raccolto i bozzoli si contrattano a peso, generalmente su campione. Se di scarsa entità, si contrattano anche su denominazione o previa visita all'allevamento.

25 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Per quanto riguarda il prezzo, i bozzoli freschi vengono contrattati:

A) a prezzo finito o chiuso, per pronta cassa od a scadenza determinata;

B) a prezzo aperto, e cioè:

a) con riferimento alle quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso¹ od ai ricavi netti di determinati Enti ammassatori o di partite compravendute, riferite all'annata e provati con documenti certi;

b) con riferimento al prezzo della seta greggia producibile, solo nel caso che il contratto, pur riferendosi a bozzoli freschi, preveda la consegna a secco.²

Nei contratti a prezzo aperto si usa garantire un prezzo minimo da pagarsi alla consegna.

26 – PESATURA – La pesatura dei bozzoli freschi si effettua di norma nei locali d'ammasso dell'acquirente.

27 – CLASSIFICAZIONE DEI BOZZOLI FRESCHI – Si denominano "reali d'ammasso" i bozzoli depurati dai produttori dei doppi, del morto e dell'infilabile, dei realini o macchiati e della faloppa, e ripuliti della spelaia ("spelaia di bosco"). I bozzoli reali d'ammasso devono essere maturi ed in istato igrometrico normale.

I realini d'ammasso o macchiati sono bozzoli bianchi polibridi macchiati o rugginosi, filabili.

I doppi, il morto e l'infilabile costituiscono lo scarto d'ammasso (scarti misti), dal quale vien tenuta distinta la faloppa (bozzoli morti, infilabili per insufficienza d'incarto). La faloppa conserva tale denominazione anche quando è essiccata.

Costituiscono categoria a parte gli sfarfallati o tagliati di bacologia, derivanti dall'utilizzazione di bozzoli selezionati per la riproduzione in base alle vigenti norme sulla confezione del seme bachi.

28 – LUOGO DELLA CONSEGNA – La consegna dei bozzoli freschi si effettua di norma nei locali d'ammasso dell'acquirente.

29 – PARTITE CON BOZZOLI CALCINATI – Quando una partita di bozzoli reali di ammasso comprende anche bozzoli affetti da calcino non aderente, il compratore può pretendere che questi ultimi siano consegnati separatamente. Il prezzo della parte separata è concordato fra le parti.

30 – DIFFERENZE DI QUALITA' – Nelle contrattazioni di bozzoli reali d'ammasso, la presenza di bozzoli doppi nella partita contrattata in percentuale non superiore allo 0,60% non può dar luogo ad alcun rilievo o contestazione da parte del compratore.

¹ Dal 1972 non sono state effettuate quotazioni in materia presso la CCIAA di Treviso.

² La vendita ad impiego corrisponde, per i bozzoli freschi, a quella che per i bozzoli secchi è la vendita a primo costo seta. Per la definizione di quest'ultima vedasi art. 35

Vengono pure tollerate, in rapporto all'andamento stagionale, minime quantità di morto e di infilabile, in percentuale comunque non superiore al 2-3% complessivo (art. 1497 c.c.)

Se la presenza di doppi, morto e infilabile viene riscontrata in percentuali superiori a quelle tollerate a norma del precedente comma, il compratore ha diritto ad un congruo abbuono.

3 – Contratti per bozzoli secchi

31 – DEFINIZIONE DEI BOZZOLI SECCHI – Si intendono secchi i bozzoli nei quali la crisalide è essiccata in modo da permettere, in tutta tranquillità, la perfetta conservazione dei bozzoli stessi sia in bisaccia che in monte.

32 – SPECIE DI VENDITA – I bozzoli ad essiccazione completa si contrattano: “a bollettario”, “a tali e quali” ed “a primo costo seta”.

33 – VENDITA A BOLLETTARIO – La vendita a bollettario è un contratto nel quale, sia per la qualità che per la quantità dei bozzoli contrattati, viene fatto riferimento al bollettario d'ammasso a fresco del venditore, al cui operato il compratore si rimette in piena buona fede.

Il compratore rileva e riconosce tutto il quantitativo risultante dalle bollette di ricevimento rilasciate dal venditore, corrispondendogli il prezzo pattuito. Tale prezzo, salvo diverso accordo fra le parti, si intende comprensivo delle spese di ammasso, essiccazione, eventuale cernita già effettuata, conservazione e consegna.

Il venditore risponde della buona conservazione della merce e generalmente garantisce pure una resa minima a secco.

Se la vendita a bollettario viene stipulata per consegna a fresco, è tollerato un calo dello 0,50% quando la consegna è effettuata al compratore nel locale di ammasso entro il giorno successivo a quello del ricevimento, e dell'1% se i bozzoli vengono invece – sempre entro lo stesso termine – consegnati al domicilio del compratore.

A richiesta del compratore, il venditore è tenuto ad esibire il bollettario.

34 – VENDITA A TALI E QUALI – A tali e quali si intende la vendita dei bozzoli come si trovano, e cioè senza riferimento alla rendita, per consegna immediata o a giorno determinato, per merce visitata e piaciuta.

35 – VENDITA A PRIMO COSTO SETA – Si intende per “primo costo seta” il costo della materia prima necessaria per ottenere un chilogrammo di seta greggia a peso mercantile¹.

Nelle vendite a primo costo seta il prezzo definitivo dei bozzoli si determina dividendo il

¹ Il “peso mercantile” è il peso assoluto maggiorato dell'11%.

costo di cui sopra, pattuito fra le parti, per la rendita dei bozzoli concordata amichevolmente o rilevata attraverso prove ufficiali di rendita da effettuarsi presso uno stabilimento di filatura designato di comune accordo.

36 – CAMPIONI E RENDITE – La vendita a primo costo seta presuppone sempre il prelievo a cura delle parti di un campione (“campione ufficiale”) che viene debitamente sigillato dalle parti stesse in tele dell'acquirente.

Per la formazione del campione, prima di ogni singola pesata si preleva una proporzionale quantità di bozzoli in modo da formare un quantitativo almeno doppio di quello occorrente per campione; dalla massa così formata ed opportunamente amalgamata si estrae il campione ufficiale.

Il campione ha riferimento solo ai bozzoli consegnati in giornata.

Tutte le spese ad esso inerenti, comprese quelle per l'eventuale filatura, sono a carico dei contraenti in parti eguali. La seta ottenuta è di proprietà dell'acquirente, sempre che gli siano stati addebitati anche i bozzoli costituenti il campione.

Il venditore può trattenere per suo conto un campione eguale a quello ufficiale, al fine di ricavarne i dati per un accordo amichevole sulla rendita.

Se la partita è venduta a più acquirenti, ciascuno di essi può trattare la rendita col venditore indipendentemente dagli altri.

37 – VENDITE SU DENOMINAZIONE E SU CAMPIONE – In rapporto al requisito della qualità, quando non è possibile effettuare la preventiva visita della partita, i bozzoli si contrattano generalmente su denominazione o anche su campione. Nel primo caso la partita deve corrispondere a tutte le indicazioni specificate in contratto, nel secondo al campione.

38 – CLASSIFICAZIONE DEI BOZZOLI SECCHI – I bozzoli secchi si classificano comunemente in:

- Reali: quelli depurati di qualsiasi altro bozzolo elencato nelle categorie che seguono;
- Infilabile: comprende le seguenti categorie di bozzoli non atti alla filatura: sfarfalati e tagliati d'ammasso, tarmati, rosicchiati, con macchia verde, spuntati aperti, fortemente rugginosi, deformati, negronati, calcinati (quando il calcino è aderente), e le cartelle;
- Morti: quelli nei quali la crisalide allo stato fresco si è rotta per intero o parzialmente, imbrattandoli internamente;
- Doppi reali o di banco: quelli derivanti esclusivamente dalla cernita dei bozzoli reali d'ammasso consegnati a fresco dagli allevatori;
- Reali: bozzoli malfatti, leggermente rugginosi, macchiati superficialmente, molto leggeri di incarto, leggeri in punta, o fortemente segnati dal bosco (steccati).

39 – DENOMINAZIONI SPECIALI – Nei contratti di compravendita di bozzoli secchi si usano anche le seguenti denominazioni speciali:

- Bozzoli in natura (en race): sono i reali d'ammasso che dopo l'essiccazione non hanno subito alcuna cernita;
- Realini macchiati: sono i bozzoli macchiati o rugginosi, filabili, che dopo l'essiccazione non hanno subito alcuna cernita;
- Scarti in natura: sono gli scarti d'ammasso essiccati, che non hanno subito alcuna cernita;
- Semireali: sono i bozzoli con poco incarto, leggermente segnati dal bosco, superficialmente macchiati, di grana ruvida o bambagiata, o di struttura e colore poco uniformi, che derivano dalla cernita per filanda dei bozzoli reali di cui al precedente art. 38. Non debbono avere una rendita superiore al 3,30x1;
- Realissimi: sono i reali di cui all'art. 38, depurati dal semireale.

40 – LUOGO DELLA CONSEGNA – La consegna si effettua di norma nel luogo ove si trovano i bozzoli contrattati.

41 – CONDIZIONI DI CONSEGNA – I bozzoli secchi si consegnano a peso netto in condizioni normali di stagionatura.

42 – VENDITA A PIU' ACQUIRENTI – Se la partita è venduta a più acquirenti, le operazioni di pesatura, divisione delle quote ed eventuale campionatura sono da ritenersi valide anche in assenza di uno o più di essi, purchè gli assenti siano stati avvertiti in tempo utile.

Il venditore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per mancata consegna tempestiva delle bisacce, per eventuali doppi travuotamenti ed in genere a causa dell'assenza del compratore, anche se tale assenza fosse dovuta a forza maggiore.

43 – PAGAMENTO NELLE VENDITE A PRIMO COSTO SETA – Al momento del ritiro, se non è già stata definita la rendita, i bozzoli debbono essere pagati in base ad una rendita a tale effetto convenuta fra le parti, salvo conguaglio. I conguagli di prezzo si effettuano entro 10 giorni dalla definizione della rendita.

44 – DIFFERENZA DI RESA – Quando la resa a secco d'una partita venduta a bollettario risulta inferiore a quella minima garantita, il compratore può pretendere un corrispondente abbuono sul peso.

45 – DIFFERENZE DI QUALITA' – Se la qualità non corrisponde a quella pattuita, il compratore ha diritto di rifiutare la partita.

46 – PROTESTO – Il protesto per mancata corrispondenza della qualità deve essere fatto prima od all'atto del ricevimento dei bozzoli.

Sezione V – Trote ed altro pesce di allevamento

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti per la vendita di partite di trote ed altro pesce di allevamento vengono di norma stipulati verbalmente.

2 – CLAUSOLA “TROTA RAZIONE” – Con la clausola “trota razione” si intende che debbono essere consegnate trote di peso unitario compreso fra i 250-300 grammi e i 300-350 grammi, tali cioè da costituire una razione per una persona. Per la trota “salmonata” la pezzatura oscilla tra i 450-650 grammi.

3 – SPECIE DI VENDITA – La vendita è stipulata per merce viva o morta franco allevamento o franco destino.

4 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

5 – CONSEGNA A DIGIUNO – La merce, sia viva che morta, è sempre consegnata a digiuno, cioè ad intestino vuoto (minimo: 3 giorni di digiuno).

6 – COMPENSO DEL CALO – Nella vendita di partite di trote od altro pesce di allevamento vivo – eccettuate le anguille – l'allevatore consegna sempre, in partenza allevamento, il 2% in più del peso pattuito per compenso calo. Per le anguille tale percentuale è dell'1%.

7 – PAGAMENTO – Il pagamento, salvo diversi accordi, viene effettuato prevalentemente a contanti e/o 30 (trenta) giorni dalla consegna.

8 – OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE – Per la merce da consegnarsi viva e destinata all'immediato consumo viene garantita l'assenza dei trattamenti sanitari a termini di legge. Per la merce destinata, sempre viva, alla riproduzione: le trote vanno acquistate “viste e piaciute” ed in fiducia tra la parte venditrice e quella acquirente.

9 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di mediazione.

Capo II PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sezione I – Frumento, granoturco e cereali minori nazionali

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I cereali si contrattano per iscritto, sia per quantità anche relativamente modeste e con consegna o ritiro “pronto” sia per quantità più o meno notevoli e per consegna o ritiro “differiti” e con l'intervento del mediatore.

2 – DOCUMENTAZIONE DEL CONTRATTO – Nei contratti verbali conclusi con l'intervento del mediatore, questi normalmente rilascia o fa seguire alle parti un fissato o stabilito di vendita contenente documentazione scritta dell'accordo intervenuto.

Comunque, se si tratta di partite di una certa entità, di solito le parti si danno scambievolmente conferma per iscritto a mezzo del mediatore o direttamente.

3 – PREZZO – Nei contratti scritti il prezzo viene di solito indicato in cifre e lettere. Nel silenzio del contratto, il prezzo deve intendersi commisurato a tonnellata netta franco nel luogo stabilito per la consegna, escluso ogni onere fiscale.

4 – SPECIE DI VENDITA – In rapporto al requisito della qualità, i cereali si contrattano “salvo visita”; su “campione reale”; su “campione tipo” (in questo caso il cereale deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate con tolleranza dell'1% sul valore della merce); su “denominazione e/o caratteristiche”.

5 – VENDITE SALVO VISITA – I contratti stipulati con la clausola “salvo (o previa) visita” si perfezionano soltanto dopo che il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Se non precisato il termine entro cui deve essere compiuta la visita, questa si intende debba essere fatta entro i due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto. Decorso tale termine, o quello eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia visitato la merce, questa si ha per regolarmente visitata ed accettata.

6 – VENDITE SU CAMPIONE – Le vendite su campione vengono concluse su campione “reale”.

Il campione si dice “reale” quando è tratto dalla massa della partita contrattata. Ad esso la partita stessa deve in tutto corrispondere.

7 – VENDITE SU DENOMINAZIONE – Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto.

Se la vendita è conclusa su denominazione “buona media”, la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto ed alla buona media dell'annata per la qualità stessa, in relazione al luogo di produzione ed all'epoca della consegna.

8 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – I cereali si contrattano a peso (tonnellata).

9 – LUOGO E MODALITA' DELLA PESATURA – I cereali vengono di norma pesati nel luogo ed al momento della consegna, su pesa privata o, se una delle parti lo richiede, su pesa pubblica.

10 – VENDITE “A PESO NETTO” – I cereali vengono contrattati “a peso netto”.

11 – CAMPIONATURA – Nelle vendite su campione, il campione deve essere di entità tale da poter permettere la rilevazione delle caratteristiche della partita compravenduta. Generalmente si prelevano due campioni eguali, dei quali uno viene trattenuto dal mediatore; essi non vengono suggellati, salvo esplicita richiesta delle parti o di una di esse.

12 – CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DEL FRUMENTO TENERO – Di norma nelle contrattazioni le caratteristiche del frumento tenero vengono precisate mediante l'indicazione del luogo di produzione, della varietà, del peso specifico, della percentuale di corpi estranei e di umidità.

Qualora le parti facciano riferimento alla classificazione frumento “fino”, “buono mercantile” o “mercantile”, si intende:

- per “fino” il frumento di varietà uniforme, ben nutrito, di bel colore, del peso minimo di Kg. 79 per ettolitro, e non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, di umidità non superiore al 14%;
- per “buono mercantile” il frumento di varietà uniforme, salvo una leggera percentuale di varietà diversa ma simile e bene incorporata, di buona nutrizione in rapporto alla buona media dell'annata e all'epoca di consegna e luogo di produzione, del peso minimo di Kg. 77 per ettolitro, e non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, di umidità non superiore al 14%;
- per “mercantile” il frumento di varietà anche non uniforme, del peso minimo di Kg. 74-75 per ettolitro, e non contenente corpi estranei in misura superiore al 2%, di umidità non superiore al 14%.

13 – STAGIONATURA – In rapporto al grado di umidità il granoturco si contratta “essiccato” oppure “a stagione”; tutti gli altri cereali si intendono, salvo diversa precisazione, contrattati “secchi”. E' “secco” il cereale (ad eccezione del granoturco) essiccato naturalmente che ha un grado di umidità non superiore al 14%. E' tollerata l'umidità fino al 15% con riduzione del prezzo per riconduzione alla qualità tipo.

E' “essiccato” il granoturco trattato all'essiccatoio e portato ad un grado di umidità non superiore al 14%.

Il granoturco “a stagione” viene trattato su di una “base” di umidità del 25% “reciproca”.¹

14 – PESO SPECIFICO – Nei contratti su denominazione relativi a rilevanti partite di frumento, e talvolta anche di avena e segale, specialmente se conclusi fra commercianti ed industriali, è d'uso convenire un peso specifico minimo.

Se non esplicitamente pattuita, il venditore non è tenuto ad assumere alcuna garanzia del peso specifico indicato. Qualora sia convenuto un peso specifico minimo e quello effettivamente riscontrato in contraddittorio fra le parti risulti ad esso inferiore, si applica l'art. 35, comma I.

¹ Il termine “reciproca” sta ad indicare che ove l'umidità sia inferiore o superiore alla “base” del 25% il venditore consegna, ed il compratore accetta, una quantità di prodotto rispettivamente inferiore o superiore a quella pattuita, che viene determinata in riferimento alla minore o maggiore umidità rispetto alla “base” in parola.

Se il peso specifico risulta invece superiore, salvo esplicito patto in contrario, il compratore non è tenuto a corrispondere alcuna maggiorazione di prezzo.

Ai fini della determinazione del peso specifico, all'atto della consegna o del ricevimento i contraenti o i loro incaricati prelevano a più riprese una certa quantità di merce per ogni partita, e ne formano un cumulo che costituisce il campione per l'analisi.

15 – CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITÀ – Il contratto si intende sempre stipulato per merce “reale”, che non abbia cioè subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi o difetti.

In particolare non si considera “reale” il frumento che sia stato essiccato artificialmente, e ciò non sia stato dichiarato.

Quando il contratto non viene concluso su campione reale, oppure con la clausola “merce visitata e piaciuta” o “salvo visita”, in mancanza di diversa indicazione la merce da consegnare deve essere anche “sana” e “mercantile”, intendendosi per mercantile il cereale di qualità corrispondente alla media dell'annata, in rapporto alla provenienza ed all'epoca di consegna.

Si presume senz'altro che non sia sano e mercantile il cereale che presenta uno o più dei seguenti difetti:

- a) per il frumento, la segale e l'orzo: la muffa, la carie (carbone); la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%; la presenza di corpi estranei in proporzione superiore al 3%;
In rapporto a questi ultimi, del 3% tollerato non più del 2% può essere costituito da corpi estranei non utilizzabili, esclusa in ogni caso la segale cornuta;
- b) per i granoni: la muffa; la macchia; la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%;
- c) per l'avena: la muffa; la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 3%; la presenza di semi di ricino in qualsiasi percentuale;
- d) per tutti i cereali: la presenza di tracce di trattamenti chimici, anche se eseguiti a scopo di conservazione, quando ne risultino alterate le caratteristiche normali del cereale in rapporto all'uso cui è destinato.

16 – LUOGO DELLA CONSEGNA – Il luogo della consegna, se non è stabilito contrattualmente, è il magazzino del venditore.

17 – TERMINI DI CONSEGNA – In ordine al tempo, vengono comunemente usate per la consegna le seguenti clausole:

- consegna prontissima od immediata: entro tre giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- consegna pronta disponibile: entro otto giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- consegna differita (in una o più epoche): entro 8 giorni lavorativi con decorrenza dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione;
- consegna ripartita: la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa essere suddiviso in quantità uguali nel corso del periodo di consegna.

In mancanza di diversa indicazione, si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

18 – CONSEGNA DIFFERITA – Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con l'espressione “ai primi del mese” o “agli ultimi del mese”, il venditore può consegnare la merce entro i primi o, rispettivamente, entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La clausola “consegna entro un dato mese”, significa che il venditore può effettuare la consegna a suo piacimento nel corso del mese indicato.

19 – DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O SPEDIZIONE – Salvo contraria pattuizione contrattuale, il compratore deve dare al venditore le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce entro i seguenti termini:

- a) per la consegna prontissima o immediata: il giorno stesso della stipulazione del contratto;
- b) per la consegna pronta: entro i tre giorni successivi alla data del contratto;
- c) per la consegna entro un numero di giorni non superiore a 15: almeno otto giorni prima dello spirare del termine;
- d) in tutti gli altri casi: in tempo utile a richiesta del venditore.

In caso di ritardate disposizioni del compratore, i termini per la consegna o spedizione, salva l'applicazione dell'art. 30, decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento delle disposizioni da parte del venditore.

20 – DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONSEGNA – Il termine stabilito per la consegna decorre dal giorno successivo a quello della stipulazione del contratto o, nel caso di vendita “salvo visita” di cui al precedente art. 5, dal giorno in cui il compratore ha effettuato la visita ed espresso il proprio gradimento o dal giorno in cui la merce si ha per visitata e gradita.

21 – CONSEGNA RIPARTITA – La merce contrattata per consegna ripartita deve essere consegnata, in mancanza di diverso accordo e salva l'eventuale tolleranza a norma del successivo art. 26, in lotti eguali.

22 – INDIPENDENZA DELLE SINGOLE CONSEGNE – Se entro il termine contrattuale la partita compravenduta viene consegnata in più riprese anziché in una sola volta, il compratore può procedere al riscontro della qualità ed all'eventuale protesto nei confronti di ogni singolo quantitativo consegnato, e limitatamente ad esso.

Non è ammessa compensazione di qualità o di grado di umidità tra i singoli quantitativi consegnati.

23 – RITIRO – Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al “ritiro” anziché alla “consegna” il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come dal precedente art. 17.

Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro a richiesta del compratore”, il compratore può ritirare la merce in qualsiasi giorno purchè entro il termine contrattuale, salvo preavviso di almeno due giorni lavorativi al venditore.

24 – SPESE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Le spese di pesatura sono sempre a carico del venditore, tranne quando la merce sia stata venduta “posta alla rinfusa” nel luogo di consegna. Se però la pesatura ha avuto luogo alla pesa pubblica su richiesta del compratore, questi ne sopporta le relative spese.

Pure sul venditore gravano le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, semprechè la merce non sia stata venduta alla rinfusa come dal precedente comma né franco riva o stazione partenza o magazzino venditore.

25 – RICONOSCIMENTO DELLA MERCE IN QUALITA' E PESO – Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso si fa generalmente nel luogo della consegna o del ritiro, prima o all'atto della consegna o del ritiro.

Se però la merce è stata venduta franco al luogo stabilito dal compratore, e semprechè il compratore o suo incaricato non vi avesse provveduto in occasione della consegna in partenza, il riscontro può essere fatto all'arrivo della merce a destinazione.

Il vettore non si presume mai incaricato del riscontro.

26 – TOLLERANZA DI PESO – Se il quantitativo contrattato è indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino al 2% in più o in meno della quantità pattuita.

Le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate, agli effetti del peso consegnato in più o in meno, separatamente per ogni singola consegna. In mancanza della clausola “circa”, il venditore è tenuto alla consegna dell'esatto quantitativo pattuito.

27 – TOLLERANZA DI QUALITA' – Per frumento e mais venduti su “campione reale” a “denominazione” e/o a “caratteristiche” vi deve essere concordanza con le caratteristiche del campione sul quale la vendita è stata perfezionata o con quelle convenute; se la vendita è avvenuta su “campione tipo”, il frumento e il mais devono corrispondere in qualità alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce.

28 – TOLLERANZA DI UMIDITA' – Per il granoturco “secco” o “essiccato” è tollerato un eccesso di umidità non superiore in ogni caso a 1 grado.

In tal caso il compratore ha diritto all'abbuono di prezzo di cui al secondo comma dell'art. 35.

29 – OBBLIGO DEL RICEVIMENTO – Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è tenuto a ricevere la merce già spedita anche se riscontrasse differenze di peso o di qualità.

In caso di contestazione sul peso o sulla qualità, l'intera partita dev'essere tenuta a disposizione del venditore. Se il venditore o chi per esso non si presenta per il controllo entro

tre giorni lavorativi dal protesto effettuato a norma dell'art. 34, il compratore che non intenda rifiutare la partita può disporre della merce ricevuta dopo averne fatto prelevare campioni suggellati per l'accertamento della qualità o averne fatto constatare il peso a mezzo del mediatore o di un pubblico ufficiale. L'entità dei campioni deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 11.

30 – INOSSERVANZA DEI TERMINI CONTRATTUALI – Salvo il caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, il compratore non è tenuto a concedere alcuna tolleranza sul termine di consegna, né il venditore su quello di ritiro.

31 – PAGAMENTO – Il pagamento viene di norma effettuato dopo ricevuta la merce e vista fattura, e comunque non oltre otto giorni dalla consegna o ritiro della merce.

32 – DIFFERENZE DI PESO – Le eventuali differenze di peso vengono contestate entro 24 ore dal riscontro effettuato a norma dell'art. 25.

33 – DIFFERENZE DI QUALITA' – Quando l'acquirente rilevi la presenza di difetti o differenze di qualità rispetto a quella pattuita, ne dà notizia al venditore entro e non oltre:

- per il frumento: 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce;
- per il granoturco: 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce;
- il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, per il granoturco da “essicare”.

Ove si tratti di vizi occulti, tale termine decorre dal momento in cui essi vengono scoperti.

34 – PROTESTO PER DIFFERENZE DI PESO O DI QUALITA' – Il protesto viene fatto per iscritto, normalmente con telegramma o fax seguito da raccomandata di conferma. Nelle vendite su piazza è valida pure la denuncia verbale, anche a mezzo del mediatore; di solito in tal caso si usa far seguire conferma a mezzo lettera raccomandata.

35 – ABBUONO DI PREZZO PER DIFFERENZE DI QUALITA' – Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 36, e salvo quanto previsto dal comma seguente, in caso di constatata differenza di qualità, il compratore può pretendere soltanto una congrua riduzione di prezzo.

Per il granoturco “essiccato”, l'eccedenza di umidità superiore al 14% e fino al 15% comporta un abbuono proporzionale dell'1,5%. Queste clausole sono previste dal contratto italiano per il granoturco nazionale (n° 103).

36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE DI QUALITA' (art. 1497 c.c.) – Il compratore può pretendere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni quando la differenza di qualità, accertata dal giudizio di arbitri nominati, incida sul valore complessivo della partita compravenduta nelle seguenti percentuali:

a) per il frumento tenero e il mais: danno di entità superiore al 10% del valore della merce, fatte salve le ipotesi delle tolleranze ed abbuoni;

b) per l'orzo, l'avena e i cereali minori: danno di entità superiore al 10% del valore della merce, fatte salve le ipotesi delle tolleranze ed abbuoni.

Il compratore, salvo diverso accordo, ha comunque diritto alla risoluzione del contratto:

a) per tutti i cereali, quando la merce venduta come sana, leale, mercantile presenti difetti per cui non possa essere considerata tale a norma dell'art. 15, o non corrisponda alla denominazione specificata in contratto;

b) per il granoturco "essiccato" quando l'umidità eccede il valore del 15%;

c) per il frumento tenero quando l'umidità eccede il valore del 16%.

37 – MEDIAZIONE – Per il frumento, il granoturco ed i cereali minori le tariffe di mediazione consuetudinarie sono le seguenti:

- a carico del venditore, ove questi sia produttore, € 0,52 per tonnellata;

- a carico del venditore, ove questi non sia produttore, € 0,41 per tonnellata;

- a carico del compratore € 0,41 per tonnellata.

Per i cereali esteri la tariffa di mediazione consuetudinaria è di € 0,41 per tonnellata, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione II – Fave e fagioli

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione (art. 1755 c.c.).

Sezione III – Prodotti ortofrutticoli

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione (art. 1755 c.c.).

Sezione IV – Uva e mosto

1 – Uva da vino

1 – FORMA E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE – Le uve da vino si contrattano normalmente poco prima o all'atto della vendemmia, per iscritto o anche verbalmente.

La varietà dell'uva contrattata viene di solito indicata precisando il nome del vitigno nonché il fondo e la località di produzione.

2 – VENDITA "COME CHE STA" – Quando l'uva viene contrattata con la clausola "come che sta", il contratto si stipula per merce visitata prima della vendemmia, ed il compratore non ha diritto ad alcuna cernita se non espressamente pattuita.

3 – VENDITA "AD OCCHIO" – La compravendita si dice "ad occhio" (o "a corpo") quando il compratore acquista la produzione di un determinato fondo o vigneto in base

ad una valutazione complessiva della quantità e del relativo importo, senza riferimento a peso ed a grado zuccherino.

4 – GRADAZIONE ZUCCHERINA – L'indicazione in contratto della gradazione zuccherina ha valore puramente indicativo agli effetti della determinazione del prezzo, salvo il caso che il venditore ne abbia assunta espressa garanzia. In caso di conferimento o consegna di uve alla cantina, la gradazione zuccherina e la sua determinazione sono richieste per la classificazione della qualità del prodotto.

5 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto, il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di solito compresa fra il 10% e il 15% del valore della merce.

Nei contratti ad esecuzione ripartita la caparra viene detratta dal corrispettivo dell'ultima consegna.

6 – VENDEMMIA – Nel contratto di solito si indica la data approssimativa dell'inizio della vendemmia, che una volta iniziata dev'essere condotta a termine senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.

L'uva deve essere raccolta asciutta e la vendemmia avrà inizio e sarà giornalmente ripresa possibilmente dopo le prime ore del mattino.

In ogni caso il venditore è tenuto a concordare in tempo utile con l'acquirente, o con il mediatore, la data di inizio della vendemmia.

Se il venditore senza giustificato motivo ritarda o sospende la vendemmia, il compratore ha diritto d'esser rifuso dei danni eventualmente subiti.

Resta salva la possibilità di pretendere la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 17, quando il ritardo o la sospensione abbiano compromesso la qualità dell'uva.

7 – UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE – L'uva si contratta sempre a peso (quintale).¹

Anche quando il contratto si riferisce alla produzione complessiva di un determinato fondo, è d'uso indicare la quantità approssimativa.

8 – PREZZO – Il prezzo è normalmente commisurato a quintale¹, in rapporto alla qualità e varietà dell'uva.

Se viene presa in particolare considerazione anche la gradazione in zucchero, il prezzo può essere stabilito a grado-quintale.¹

La determinazione del grado viene fatta di norma con il mostimetro "Babo ufficiale".

9 – PESATURA – La pesatura si fa generalmente sul luogo della vendemmia. Quando però il venditore non dispone di bilancia, la pesatura va fatta alla pesa indicata nel contratto o, in mancanza di precisazione, a quella più vicina.

¹ Vedi Avvertenze

10 – REQUISITI DELLA MERCE – Salvo nei casi in cui figurino esplicitamente particolari clausole come “vista e piaciuta” o altre analoghe, rimane obbligatoria per la legalità del prodotto una gradazione zuccherina minima che consenta al futuro prodotto ottenibile – vino – un contenuto in alcool (derivato da grado zuccherino per coefficiente di trasformazione) non inferiore a quanto previsto dalla legge. Il contratto si intende stipulato per merce mercantile, sana, asciutta e matura anche quando di ciò non vi sia espressa menzione.

E' mercantile l'uva corrispondente alle caratteristiche medie dell'annata, in rapporto alla zona di produzione ed alla varietà considerata. E' sana l'uva che non presenta alterazioni dovute a muffe, malattie, grandine, o intemperie in genere, di entità tale da influire sulla qualità del vino che se ne deve ricavare.

In mancanza di diverso accordo il venditore è tenuto a consegnare merce esente da guasto, secco e verde.

11 – CONSEGNA ED ONERI RELATIVI – Nel silenzio del contratto, l'uva va consegnata sul luogo di produzione, caricata sul mezzo di trasporto dell'acquirente.

Le spese di carico sul mezzo di trasporto e quelle di trasporto fino al luogo pattuito per la consegna competono al venditore; le spese di scarico sono sempre sostenute dal compratore, anche se la consegna fosse stata pattuita franco destino.

Le eventuali spese di pesatura vengono pagate dal venditore.

12 – VERIFICA DELLA MERCE – Il riscontro della merce in qualità e peso va fatto al momento della consegna.

Se però la merce è stata venduta franco destino, il riscontro si fa al ricevimento della merce stessa.

13 – TOLLERANZA DI PESO – Se il contratto non si riferisce alla produzione di un determinato fondo, il venditore può consegnare fino al 10% in più o in meno della quantità pattuita.

Tale tolleranza è però esclusa quando nel contratto la quantità sia indicata con la clausola “precisi” o altra analoga.

14 – RECIPIENTI PER IL TRASPORTO – Salvo diverso accordo, i recipienti per il trasporto dell'uva dal vigneto al luogo di consegna devono essere forniti dal venditore.

I recipienti di proprietà del venditore debbono essergli restituiti a domicilio a cura e spese del compratore non appena resi liberi, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della merce.

15 – PAGAMENTO – Il pagamento si effettua alla consegna; in mancanza di esplicito accordo, nessuna dilazione si intende accordata al compratore.

Se il contratto prevede consegne ripartite, il venditore può pretendere il pagamento dei singoli lotti in occasione delle rispettive consegne.

16 – DANNI DELLA GRANDINE – I danni provocati dalla grandine ed in genere dalle intemperie per la quantità globale, tra il momento della stipulazione e l'epoca stabilita per la consegna, sono sempre a carico del produttore, anche se l'uva sia stata venduta “come che sta”, salvo il caso che la vendita sia stata fatta “ad occhio”.

Quando l'entità dei danni è tale per cui l'uva non è più da ritenersi mercantile a norma dell'art. 10, il compratore in mancanza di diverso accordo può pretendere la sola risoluzione del contratto, esclusa ogni ripetizione di spese o di danni a carico del produttore.

17 – RECLAMI – Eventuali difetti o differenze di qualità vengono abitualmente contestati all'atto del riscontro effettuato a norma dell'art. 12.

Se però i difetti sono stati dolosamente occultati, il compratore li contesta entro 24 ore dal giorno in cui li ha scoperti.

Il protesto si fa di solito verbalmente, alla presenza del mediatore o di altri testimoni.

Di norma il compratore ha diritto soltanto ad una congrua diminuzione di prezzo. Egli può pretendere la risoluzione del contratto nonché il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese quando l'uva, contrattata come mercantile, sana, asciutta e matura a norma dell'art. 10 non abbia i requisiti per esser tale.

18 – ONERI TRIBUTARI – Gli oneri tributari derivanti dalla vendita sono sempre a carico del compratore.

19 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

2 – Uva da tavola

In provincia di Treviso l'uva da tavola non viene prodotta da almeno 30 anni.

3 – Mosto

20 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione V – Semi oleosi

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria per partite normali (riferite a quantità) è di 0,52 € per tonnellata a carico sia del venditore che del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione VI – Foraggi

1 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE – Nella provincia di Treviso formano oggetto di contrattazione i foraggi di prato stabile, di erba medica, trifoglio, ginestrino (verio), eventualmente misti a graminacee come loietto ecc., con netta preferenza per i secchi.

Si fanno le seguenti distinzioni:

per il fieno: maggengo, agostano, terzuolo (tersarin), di prato stabile, asciutto, di prato irriguo, di prato artificiale;

per l'erba medica: 1°, 2°, 3°, 4° taglio;

per il trifoglio: 1°, 2° taglio.

2 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi, in genere, verbalmente, salvo che trattisi di notevoli quantitativi nel qual caso si stendono su “stabilito” recante le seguenti indicazioni: data, luogo, venditore, compratore, merce, qualità, quantità, prezzo, data della consegna, luogo della consegna, caparra, modalità ed epoca del pagamento.

3 – CONTRATTO STIPULATO PRIMA DELLA FALCIATURA – Qualora il contratto sia stato stipulato prima della falciatura e abbia per oggetto la produzione di uno o più prati determinati, l'acquirente ha diritto a tutti gli sfalci, ai quali però deve provvedere a proprie spese e con manodopera propria; in tal caso il compratore versa almeno la metà dell'importo convenuto prima della falciatura ed il rimanente dopo l'ultimo sfalcio.

4 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore una caparra proporzionata all'entità dell'affare concluso. Generalmente l'importo della caparra è di almeno il 10% del valore della merce.

5 – SPECIE DI VENDITA – Si contratta normalmente su campione e, per partite considerevoli, anche in seguito a visita.

6 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – I foraggi si contrattano a peso (quintale)¹.

7 – PESATURA E TARA – Il peso del foraggio viene normalmente determinato mediante pesatura alla pesa pubblica più vicina. Anche se i foraggi sono venduti imballati non viene accordata alcuna tara.

8 – REQUISITI DELLA MERCE – Anche nel silenzio del contratto, qualora non sia stato contrattato con la formula “visto e piaciuto”, il foraggio deve essere di qualità mercantile intendendosi per tale quello sano, asciutto, senza muffa, senza marciume o cattivo odore e senza eccesso di erbe infestanti o foglie d'albero, e che comunque possa esser destinato all'alimentazione animale.

9 – LUOGO DELLA CONSEGNA – Qualora non sia diversamente indicato nel contratto, la consegna ha luogo al domicilio del venditore per merce posta su veicolo.

¹ Vedi Avvertenze

10 – TERMINE DI CONSEGNA – Se non ne sia stata convenuta l'epoca, s'intende che la consegna debba essere effettuata, secondo l'entità della partita, tra i dieci e i quindici giorni successivi alla stipulazione del contratto.

La formula “subito” equivale allo spazio di pochi giorni e “in settimana” equivale a sette giorni. I termini suddetti possono essere prorogati con la formula “salvo bel tempo”.

11 – CONSEGNA RIPARTITA – Nelle consegne ripartite la merce viene normalmente consegnata in lotti pressoché uguali ed i termini di consegna sono, per ogni singolo lotto, quelli sopraindicati.

12 – VERIFICA DELLA MERCE – Il riscontro del quantitativo e della sua rispondenza al campione o alla qualità convenuta deve essere fatto all'atto del ritiro o della consegna del foraggio.

13 – TOLLERANZA DI PESO – Se il quantitativo di foraggio è stato indicato in contratto con l'aggiunta dell'espressione “circa”, s'intende ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 10%.

14 – RITARDO NELLA CONSEGNA O NEL RICEVIMENTO – Nelle consegne a termine, in caso di inosservanza di una delle due parti in merito alla consegna o al ritiro della merce, il contratto si intende risolto qualora la parte non in mora non ne reclami l'adempimento entro un termine massimo di 30 giorni.

La responsabilità della parte in mora non ha luogo qualora la stessa dimostri essere la propria inadempienza derivata da forza maggiore.

15 – SPESE DI CARICO E DI PESATURA – Le spese per il carico del foraggio sul mezzo di trasporto sono a carico del venditore.

Le spese di pesatura sono a carico per metà del venditore e per metà del compratore. In talune zone (Conegliano e la “Fascia Montelliana”) esse gravano esclusivamente sul compratore.

16 – PAGAMENTO – Nel silenzio del contratto il pagamento per le vendite a pronta consegna viene effettuato nell'arco di 30 giorni, salvo diversa contrattazione fra venditore ed acquirente.

17 – RECLAMI – Le eventuali contestazioni per i vizi apparenti sono fatte durante o immediatamente dopo la consegna, eccezione fatta per il fieno venduto in balle, nel qual caso è praticato un congruo termine affinché il compratore possa esaminare se nelle stesse vi sia qualche difetto non riscontrabile in superficie.

18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Nelle vendite non su campione il compratore può richiedere la risoluzione del contratto soltanto quando la merce presenta qualcuno dei difetti che, ai sensi del precedente art. 8, ne facciano divenire la qualità non mercantile. Nella vendita su campione il compratore può chiedere la risoluzione del con-

tratto quando vi siano differenze rispetto al campione; tuttavia, quando dette differenze siano di lieve entità, si è soliti ricorrere al componimento da parte del mediatore mediante una congrua diminuzione di prezzo.

Detto uso però non fa venire meno il diritto all'azione di risoluzione.

19 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria varia dall'1 all'1,50% in relazione alla quantità trattata, a carico di ciascuna delle parti. A volte si può esprimere in un importo, variabile in funzione se il carico si riferisce a motrice e/o autotreno completo, d'intesa naturalmente tra il venditore e l'acquirente (art. 1755 c.c.).

Sezione VII – Strame e paglia

1 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE – Nella provincia di Treviso sono contrattati usualmente:

- lo strame di bonifica di 1° taglio e lo stramedel;
- le canne di granoturco;
- la paglia di frumento;
- la paglia di avena;
- la paglia d'orzo.

2 – REQUISITI DELLA MERCE – Nel silenzio del contratto la merce deve essere di qualità mercantile intendendosi per tale lo strame senza eccessivo marciume o freschezza e la paglia senza umidità, tritume, glume o pula, cannello ed erbe, tinta oscura e, se pressata, senza indurimento e muffa.

3 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria varia dall'1 all'1,50% in relazione alla quantità trattata, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

4 – RINVIO – Per quanto riguarda la forma e le modalità di contrattazione, i termini e le modalità di consegna, di pesatura e di pagamento dello strame e della paglia, valgono gli stessi usi seguiti per i foraggi.

Sezione VIII – Semi da prato

1 – SPECIE DI VENDITA – Le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente su campione reale. L'acquisto, se effettuato presso ditte commerciali specializzate, è concluso attraverso "stabiliti" di contratto.

2 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di solito compresa fra il 10 e il 20% del valore della merce.

3 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – I semi da prato vengono contrattati a peso e la merce viene venduta in confezioni a norma di legge.

4 – TERMINI DI CONSEGNA – Qualora non sia diversamente convenuto, la consegna si intende "pronta", il che sta a significare che deve avvenire nello spazio di qualche giorno.

5 – TOLLERANZE – La merce deve corrispondere al campione. Le tolleranze di qualità sono stabilite dalle norme vigenti.

E' ammessa una tolleranza in più o in meno, rispetto alla quantità indicata in contratto, non superiore al 5%.

6 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

7 – RINVIO – Per quanto riguarda le modalità di consegna, di pesatura e di pagamento dei semi da prato valgono, in quanto compatibili, gli usi seguiti per i foraggi.

Sezione IX – Piante

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi di solito verbalmente e, di regola, senza l'intervento del mediatore.

2 – CAPARRA – Nei contratti, normalmente, il compratore versa una caparra al venditore, in relazione all'entità della commissione.

3 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Le piante vengono contrattate a numero, a prezzo stabilito per ciascun pezzo.

4 – IMBALLAGGIO – L'imballaggio è costituito generalmente da paglia di segale, da strame, da tela di juta o da materiale plastico (salvo la vendita fatta a "radice scossa" in cui l'apparato radicale è privo del "pan di terra").

5 – TERMINI DI CONSEGNA – Se non ne sia stata convenuta l'epoca, s'intende che la consegna debba essere effettuata, secondo l'entità e la qualità della partita, nel primo periodo utile al trapianto, successivo all'ordinazione.

In caso di forza maggiore, salvo pattuizione in contrario, la consegna viene effettuata nel primo periodo utile al trapianto successivo all'ordinazione.

6 – SPESE DI TRASPORTO – Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

7 – OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE – Il venditore, anche nel silenzio del contratto, garantisce l'immunità da malattie che possono determinare la morte delle piante. Nessuna garanzia si intende invece prestata per l'attecchimento, salvo patto contrario. L'attecchimento viene garantito allorché il vivaista provveda a fornitura ed impianto.

8 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

9 – RINVIO – Quanto alle modalità di consegna e di pagamento valgono, in quanto compatibili, gli stessi usi rilevati in materia di compravendita di semi da prato.

Sezione X – Foglia di gelso

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi quasi sempre verbalmente “previa visita”.

2 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – La foglia di gelso viene contrattata a occhio o a quintale, comprendendosi nel peso anche la ramatura di non più di un anno.

3 – LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA – Il taglio, la sfogliatura e la raccolta della foglia vengono effettuati dal compratore.

4 – PAGAMENTO – Il pagamento si effettua alla consegna della merce.

5 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione XI – Fiori e fogliame ornamentale

1 – FORMA DEL CONTRATTO – Le contrattazioni di fiori e fogliame ornamentale, sia tra produttore e grossista che tra grossista e dettagliante, sono a forma libera.

2 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Il verde ornamentale (Asparagus, Felci, ecc.) viene contrattato a chilogrammo; per le ginestre e le mimose è usuale la confezione in mazzi da mezzo chilogrammo.

Per i garofani la contrattazione viene fatta a mazzo, di 50 fiori se provenienti dalla Riviera e di 20 fiori se di altra provenienza.

Le rose vengono contrattate a numero.

3 – REQUISITI DI QUALITA' – I fiori vengono distinti in tre categorie: extra, prima e da lavoro, in relazione alla loro freschezza, perfezione dell'infiorescenza e lunghezza del gambo. Si intendono “da lavoro” i fiori che, soprattutto per la minor lunghezza del gambo, non si prestano per la vendita a mazzi ma vengono utilizzati per corone funebri, addobbi di sale ed altri usi consimili.

4 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Il prezzo viene stabilito solo per la merce da consegnare in giornata.

Negli altri casi il compratore si rimette al prezzo che sarà fatturato dal venditore. Tuttavia, se vi sono aumenti di una certa entità rispetto ai prezzi del giorno dell'ordinazione, il venditore ne informa tempestivamente il compratore.

5 – IMBALLAGGIO – Il costo dell'imballaggio si intende compreso nel prezzo.

6 – LUOGO DELLA CONSEGNA – I fiori e il fogliame ornamentale si intendono contrattati per consegna al domicilio del compratore.

7 – TRASPORTO – Se non è diversamente pattuito, al trasporto provvede il venditore con mezzi propri e a proprie spese.

8 – PAGAMENTO – Il pagamento si effettua periodicamente, su presentazione di distinta delle singole consegne.

9 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione XII – Coloniali e droghe

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I – Legna da ardere

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti per grosse partite di legna da ardere si stipulano per iscritto.

2 – CLAUSOLE SPECIALI – Quando il quantitativo viene indicato col termine “vagonne” o “vagonata”, s'intende che sia stato compravenduto il carico completo d'un vagon ferroviario normale.

Analogamente, il termine “camionata” si riferisce al carico completo d'un autotreno con rimorchio.

3 – CAPARRA – Spesso, all'atto della stipulazione del contratto, il compratore versa al venditore una caparra.

4 – SPECIE DI VENDITA – Di norma la contrattazione si effettua per “merce visitata e piaciuta” o “salvo visita”; per quantitativi importanti, tuttavia, talvolta si contratta su “vagonata” o “camionata” di campione.

5 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – La legna da ardere si contratta di solito a quintale¹. Nella compravendita di legna in borre da produttore a commerciante, tuttavia, è ancora in uso, in alcuni casi, la contrattazione a metro stero.

Le spese di pesatura o misurazione sono a carico del venditore.

¹ Vedi Avvertenze

6 – REQUISITI DELLA MERCE – In rapporto alla specie legnosa da cui proviene, la legna da ardere si classifica in :

- Legna di essenza forte: faggio, carpine, frassino, ontano e roveri in genere;
- Legna di essenza dolce (o debole): abete, larice, pino, castagno, pioppo, ed in genere quella non di essenza forte.

La legna da ardere si contratta per lo più in pezzatura commerciale e in pezzatura per stufa. Si intende per legna di pezzatura commerciale quella in “borre” della lunghezza di circa un metro e di diametro da 8 a 25 cm. e in “stanghe” della lunghezza di oltre un metro (di solito superiore ai due metri) e di diametro da 5 a 12 cm. circa. Sono praticate anche altre forme di vendita per misure inferiori.

La pezzatura per stufa è costituita da legna della lunghezza da 25 a 40 cm. in tondello se di diametro fino a cm. 8, spaccata o segata per il luogo se di diametro superiore.

In mancanza di diversa indicazione, il contratto si intende stipulato per merce sana e di stagionatura commerciale.

7 – ACCERTAMENTO DEL PESO – Se il trasporto è effettuato a mezzo ferrovia, nei rapporti fra le parti fa fede il peso accertato in partenza dall'Amministrazione delle Ferrovie anche se la merce è contrattata per consegna a destino.

8 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Nella compravendita di legna da ardere si intende concessa, anche se il quantitativo non è stato indicato con la clausola “circa”, una tolleranza in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito, nella misura massima del 10%.

9 – RICEVIMENTO – Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è in ogni caso tenuto a svincolare e scaricare la merce speditagli.

10 – CARICAMENTO SU MEZZO DI TRASPORTO – A carico del venditore sono le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

11 – PAGAMENTO – In mancanza di diversa indicazione il pagamento deve essere effettuato alla consegna, per pronta cassa ed escluso ogni abbuono o sconto.

Se il pagamento è pattuito a vista fattura, il compratore deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della fattura.

12 – RECLAMI – Eventuali differenze di qualità e quantità vengono di solito denunciate verbalmente dal compratore al venditore, anche a mezzo del mediatore, se si tratta di vendite su piazza; a mezzo telegramma o lettera raccomandata, negli altri casi. La denuncia verbale è tuttavia sufficiente anche nelle vendite da piazza a piazza purchè seguita subito da conferma scritta.

Nella denuncia il compratore fissa al venditore un congruo termine per la verifica. Finchè non sia risolta la contestazione, il compratore ha l'obbligo di custodire la merce e di tenerla a disposizione per le perizie o verifiche che dovessero occorrere.

13 – MEDIAZIONE – L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

Sezione II - Legname rozzo

1 – FORMA DEL CONTRATTO – Nella compravendita di legname è in genere preferita la stipulazione per iscritto, salvo che si tratti di fornitura a clienti abituali o di piccole partite di magazzino.

2 – SPECIE DI VENDITA – Il legname in tronchi di solito si contratta, quanto alla qualità, “in monte”, e cioè in assortimento di classifiche diverse e talvolta anche di diverse essenze.

La contrattazione viene fatta “previa visita” o “salvo visita” della partita.

3 – CLASSIFICAZIONI – Il legname resinoso in tronchi si classifica comunemente in:

- tronchi da sega, di lunghezza da m. 4 in avanti e di diametro non inferiore a cm. 23;
- pali, di lunghezza da m. 2 in avanti e di diametro da cm. 10 a cm. 23;
- bottolame, di lunghezza da m. 2 a m. 4 e di diametro da cm. 23 in avanti;
- tronchetti per cartiera, della lunghezza di m. 2 circa e di diametro non inferiore a cm. 10 in punta.

Il legname in tronchi di latifoglia si classifica in:

- tronchi da trancia, di lunghezza da m. 2,20 in avanti e di diametro da cm. 30 in avanti;
- tronchi da sega, di lunghezza da m. 2 in avanti e di diametro da cm. 23 in avanti.

4 – PROVENIENZA DEL LEGNAME – Per provenienza del legname si intende la zona forestale da cui esso proviene.

5 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di norma non inferiore al 10% del valore della merce.

6 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

7 – MODO DI MISURAZIONE – Ad eccezione dei tronchetti per cartiera, il legname in tronchi ha talvolta una sovramisura in lunghezza fino ad un massimo di 10 cm. a seconda del diametro, che non va conteggiata agli effetti della determinazione del volume.

Il diametro del tronco viene calcolato sottocorteccia a metà della lunghezza misurata dalla base, esclusa l'eventuale sovramisura, ed è dato dalla media fra il diametro maggiore e quello minore.

Se la metà della lunghezza cade su un nodo o ingrossamento del tronco, si effettuano due misurazioni immediatamente sopra e sotto il nodo o l'ingrossamento e se ne fa la media. Nella determinazione del diametro si trascurano le frazioni di centimetro.

L'arrotondamento si fa in meno fino a mezzo centimetro, in più oltre mezzo centimetro.

8 – ACCERTAMENTO DEL PESO – Nelle contrattazioni a peso, anche se il legname è contrattato per consegna a destino, vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia, o dalla pesa pubblica più prossima al luogo di partenza se il trasporto è effettuato con altri mezzi.

9 – MODALITA' E TERMINI DELLA CONSEGNA – Salvo diverso accordo, i tronchi debbono essere consegnati senza residui di rami sporgenti.

La merce contrattata per “consegna pronta” viene consegnata nel termine da cinque a otto giorni dal perfezionamento del contratto.

Quando nel contratto l'epoca della consegna è indicata con le clausole “primi del mese” o “ultimi (o fine) del mese”, si intende che la merce deve essere consegnata entro i primi, o rispettivamente entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La consegna pattuita per “circa” una determinata data deve essere fatta non oltre una settimana dalla data stessa.

Qualora il venditore non possa consegnare la merce per causa di forza maggiore deve darne immediato avviso al compratore, specificando la natura dell'impedimento.

10 – CONSEGNA RIPARTITA – In mancanza di diverso accordo, la merce contrattata per consegna ripartita viene consegnata ad intervalli pressoché eguali nei quantitativi di volta in volta disponibili.

11 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Il venditore è sempre tenuto a consegnare l'esatto quantitativo pattuito, salvo che questo sia stato indicato con la clausola “circa”. In tal caso il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

12 – OBBLIGO DEL RICEVIMENTO – Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è in ogni caso tenuto a svincolare e scaricare la merce spedigli.

13 – RITIRO – Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al “ritiro” anziché alla “consegna”, il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come al precedente art. 9.

Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro a richiesta del compratore”, questi può ritirare la merce in qualsiasi giorno purché entro il termine contrattuale, salvo preavviso in tempo utile al venditore.

Il compratore che non può ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore, deve darne immediato avviso al venditore, specificando la natura dell'impedimento.

14 – CARICAMENTO DELLA MERCE – Al caricamento del legname sul mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

15 – PAGAMENTO – In mancanza di diversa indicazione il pagamento deve essere effettuato alla consegna, per pronta cassa ed escluso ogni abbuono o sconto.

Se il pagamento è pattuito a “vista fattura”, il compratore deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della fattura stessa.

16 – RECLAMI – Le differenze di qualità, quantità e misura vengono denunciate verbalmente dal compratore al venditore, se si tratta di vendite su piazza; a mezzo telegramma, lettera raccomandata o denuncia verbale seguita subito da conferma scritta nel caso di vendita da piazza a piazza.

Nella denuncia il compratore fissa al venditore un congruo termine per la verifica. Finché non sia risolta la contestazione, il compratore ha l'obbligo di custodire la merce e di tenerla a disposizione per le perizie o verifiche che dovessero occorrere.

17 – MEDIAZIONE – L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

Capo IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non sono stati accertati usi.

Capo V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sabbia e ghiaia

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono di solito conclusi verbalmente. Viene usata talvolta la forma scritta per i contratti con clienti occasionali o con ditte fuori provincia, o quando si tratti di partite rilevanti.

I contratti verbali sono generalmente seguiti da conferma scritta.

2 – CAMPIONI – Per quantitativi di un certo rilievo il venditore esibisce al compratore, prima della stipulazione del contratto, i campioni del materiale da fornire, agli effetti di cui all'art. 1522, comma 2° c.c.

3 – CAPARRA – In via normale non si dà caparra al venditore.

4 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – La ghiaia e la sabbia vengono contrattate a metro cubo oppure a tonnellata, dichiarandone il peso specifico.

5 – TIPI USUALI – In provincia di Treviso vengono prevalentemente prodotti e contrattati i seguenti tipi di sabbia e ghiaia:

- Sabbia lavata di cava;
- Sabbia lavata di frantumazione;
- Ghiaino vagliato e lavato da cm. 0 a 1;
- Ghiaietta vagliata e lavata da cm 1 a 3;
- Ghiaione vagliato e lavato da cm. 5 a 8;
- Pietrischetto per manti bituminosi 0/4 – 4/8 – 8/12 – 10/25;
- Ghiaia e sabbia miste in natura (tout venant);
- Ghiaia e sabbia mista in natura vagliate fino a cm. 3 (stabilizzato).

Formano pure oggetto di contrattazione la sabbia lavata del Brenta e del Po ed i prodotti di frantoio.

Il ghiaino vagliato e lavato, la ghiaietta vagliata e lavata e il ghiaione vagliato e lavato debbono essere scevri di sostanze estranee, di parti friabili o terrose e di materiale organico. Il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce non rispondente ai requisiti di cui al precedente comma.

6 – LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA – Nel silenzio del contratto la merce si intende contrattata per consegna franco luogo di produzione o magazzino venditore, posta su mezzo di trasporto.

La merce deve essere caricata sul mezzo di trasporto a cura e spese del venditore anche se nel contratto è precisato soltanto che la consegna va effettuata franco luogo di produzione o magazzino venditore.

7 – CONSEGNA RIPARTITA – In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma per lotti pressoché eguali con intervalli commisurati alle esigenze della progressione costruttiva e alle disponibilità di spazio nel cantiere di lavoro.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo d'esecuzione del contratto.

8 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola “circa” o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino a un massimo del 5% in più o in meno, secondo l'entità della fornitura, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 – CALO DI TRASPORTO – In caso di consegna a metro cubo, il compratore, salvo diverso accordo, è tenuto a sopportare il calo di assestamento nel volume dovuto al trasporto, che varia dal 3 al 5% per i materiali ghiaiosi e sabbiosi e dal 5 al 10% per il pietrisco.

10 – RICEVIMENTO RIPARTITO – Nel caso di ritiri da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo viene seguito l'uso di cui all'art. 7, 1° comma.

11 – RITARDO NELLA CONSEGNA – Nel caso di forniture da eseguirsi con unica consegna, non è ammessa – salvo diverso accordo – alcuna tolleranza sui termini contrattuali di consegna.

Nel caso di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, si intende sempre concesso – salvo diverso accordo – qualche giorno di tolleranza sui termini di consegna del primo lotto. Nessuna tolleranza è invece ammessa sui termini di consegna dei lotti successivi.

Qualora a norma del presente articolo debba escludersi ogni tolleranza sia contrattuale che consuetudinaria, il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce consegnata fuori termine.

12 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI¹

Sezione I – Farine e sottoprodotti della macinazione (escluso il germe di granoturco)

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti per consegna immediata vengono di solito conclusi verbalmente; negli altri casi si stipula normalmente per iscritto.

2 – PREZZO – Nei contratti scritti il prezzo viene di solito indicato in cifre e lettere. Nel silenzio del contratto il prezzo deve intendersi commisurato a quintale franco nel luogo stabilito per la consegna.

3 – SPECIE DI VENDITA – Gli sfarinati e i sottoprodotti della macinazione vengono contrattati su campione o su denominazione; quest'ultima forma è d'uso normale per gli sfarinati.

Nei contratti su campione tipo il venditore spesso precisa le caratteristiche della merce.

4 – VENDITE SU CAMPIONE – Le vendite su campione vengono concluse quasi esclusivamente su campione “tipo” od “indicativo”. Si dice campione “tipo” o “indicativo” quello che non è tratto dalla massa compravenduta, ma ne rappresenta le caratteristiche commerciali principali.

5 – VENDITE SU DENOMINAZIONE – Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto.

¹ Vedi, tra l'altro, il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e della Direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)

6 – LUOGO E MODALITA' DELLA PESATURA – Le farine ed i sottoprodotti della macinazione vengono di norma pesati in colli di peso uniforme nel luogo ed al momento della consegna su pesa privata o, se una delle parti lo richiede, su pesa pubblica.

7 – PESO – Le farine ed i sottoprodotti della macinazione si contrattano “a peso netto”. Nessuna tolleranza si intende ammessa rispetto al quantitativo contrattato.

8 – CAMPIONATURA – Nelle vendite su campione, il campione deve essere di entità tale da poter permettere la rilevazione delle caratteristiche della partita compravenduta. Generalmente si prelevano tre campioni uguali, dei quali uno viene trattenuto dal mediatore; essi non vengono suggellati, salvo esplicita richiesta delle parti o di una di esse.

9 – CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITA' – Il contratto si intende sempre stipulato per merce “leale”, che non abbia cioè subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte i vizi o difetti.

In mancanza di diversa indicazione la merce da consegnare deve essere anche “sana”, intendendosi per tale quella che non è riscaldata o fermentata, e non presenta né muffa né tracce di trattamenti chimici – anche se eseguiti a scopo di conservazione – che ne alterino l'odore, il gusto e la commestibilità.

In ogni caso, i contratti relativi a sfarinati per panificazione ed a sottoprodotti per uso zootecnico si intendono stipulati per merce corrispondente alle norme vigenti in proposito.

10 – LUOGO DELLA CONSEGNA – Per le vendite da molino a utilizzatore la consegna si intende sempre “franco magazzino compratore”.

11 – I TERMINI DI CONSEGNA – In ordine al tempo, vengono comunemente usate per la consegna le seguenti clausole:

- consegna prontissima o immediata: entro tre giorni lavorativi;
- consegna pronta: entro otto giorni lavorativi;
- consegna differita: alla data convenuta o entro un periodo prefissato;
- consegna ripartita: nel corso di più periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa indicazione, si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

12 – CONSEGNA DIFFERITA – Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con l'espressione “ai primi del mese” o “agli ultimi del mese” il venditore può consegnare la merce entro i primi o, rispettivamente, entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La clausola “consegna entro un dato mese” significa che il venditore può effettuare la consegna a suo piacimento nel corso del mese indicato.

13 – DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONSEGNA – Il termine stabilito per la consegna decorre dal giorno della stipulazione del contratto.

14 – CONSEGNA RIPARTITA – La merce contrattata per consegna ripartita deve essere consegnata, salvo diverso accordo fra le parti, in lotti pressoché uguali.

15 – RITIRO – Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al “ritiro” anziché alla “consegna”, il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come al precedente art. 11.

Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro a richiesta del compratore”, il compratore può ritirare la merce in qualsiasi giorno purché entro il termine contrattuale, salvo preavviso di almeno otto giorni lavorativi al venditore.

16 – CALO DI VIAGGIO – Il calo di viaggio è tollerato nella misura dello 0,30%, in rapporto alla distanza ed alla stagione.

Per gli sfarinati ad uso panificazione o pastificazione il calo è però ammesso solo se si riscontra anche un grado di umidità inferiore a quello legale, ed è commisurato all'entità di tale differenza.

17 – SPESE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Le spese di pesatura ed insaccatura sono sempre a carico del venditore. Se però la pesatura ha avuto luogo alla pesa pubblica su richiesta del compratore, questi ne sopporta le relative spese.

Pure sul venditore gravano le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, sempreché la merce non sia venduta franco riva o stazione partenza o franco molino.

18 – RICONOSCIMENTO DELLA MERCE IN QUALITA' E PESO – Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso si fa generalmente nel luogo della consegna o del ritiro, prima o all'atto della consegna o del ritiro.

Se però la merce è stata venduta franco al luogo stabilito dal compratore, e sempreché il compratore o suo incaricato non vi avesse provveduto in occasione della consegna in partenza, il riscontro può essere fatto all'arrivo della merce a destinazione.

Il vettore non si presume mai incaricato del riscontro.

19 – INOSSERVANZA DEI TERMINI CONTRATTUALI – Salvo il caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, il compratore non è tenuto a concedere alcuna tolleranza sul termine di consegna, né il venditore su quello di ritiro.

20 – PAGAMENTO – Il pagamento viene di norma effettuato dopo il ricevimento della merce a vista fattura.

Se il contratto è ad esecuzione ripartita, le condizioni di pagamento di cui al precedente comma si intendono riferite ai singoli lotti.

Nei pagamenti a mezzo tratta le spese relative sono a carico dell'acquirente.

21 – DIFFERENZE DI PESO – Le eventuali differenze di peso vengono contestate entro 24 ore dal riscontro effettuato a norma dell'art. 18.

22 – DIFFERENZE DI QUALITA' – Quando il compratore rileva la presenza di difetti o differenze di qualità rispetto a quella pattuita, ne dà notizia al venditore entro le 24 ore successive al riscontro effettuato a norma dell'art. 18. Ove si tratti di vizi occulti, tale termine decorre dal momento in cui essi vengono scoperti.

23 – PROTESTO PER DIFFERENZE DI PESO O DI QUALITA' – Il protesto viene fatto per iscritto, normalmente con telegramma seguito da raccomandata di conferma. Nelle vendite su piazza è valida pure la denuncia verbale, anche a mezzo del mediatore; di solito in tal caso si usa far seguire conferma a mezzo lettera raccomandata.

24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE DI QUALITA' – Qualora la differenza di qualità incida sul valore complessivo della partita compravenduta per oltre il 10%, il compratore può pretendere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (art. 1497 c.c.).

Il compratore, salvo diverso accordo, ha comunque diritto alla risoluzione del contratto quando la merce, venduta come sana e leale, presenti difetti per cui non possa essere considerata tale a norma del precedente art. 9 (art. 1497 c.c.).

In ogni caso il contratto può essere risolto se, trattandosi di sfarinati di grano tenero o di grano duro per panificazione o pastificazione, la merce non abbia le caratteristiche legali del tipo convenuto.

25 – MEDIAZIONE (art. 1755 c.c.) – Le tariffe di mediazione consuetudinarie sono le seguenti, a carico di ciascuna delle parti:

sfarinati di frumento e granoturco:

a) per partite fino a 10 t	a t € 2,58
b) per partite oltre 10 t e fino a 30 t	a t € 1,55
c) per partite oltre le 30 t	a t € 0,77

sottoprodotti della macinazione:

a) per partite fino a 20 t	a t € 1,03
b) per partite oltre le 20 t	a t € 0,52

farine di estrazione da semi oleosi per alimentazione animale:

- a) € 0,52 per t a carico di ciascuna delle parti per partite di non rilevante entità (fino a 1000 t);
- b) € 0,36 per t a carico di ciascuna delle parti per partite di rilevante entità (oltre 1000 t).

Sezione II – Salumi

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione III – Formaggi e burro

1 – Parmigiano reggiano e grana padano

1 – DENOMINAZIONI – Il formaggio “Parmigiano reggiano” ed il formaggio “Grana padano” sono prodotti tipici contrassegnati, rispettivamente, col marchio del “Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano” e del “Consorzio del Formaggio Grana Padano” e disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269.

Tutto il formaggio prodotto al di fuori delle zone tipiche di produzione dei formaggi di cui al comma precedente, ed avente caratteristiche similari, è denominato “Grana” (D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269).

2 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti si stipulano di solito per iscritto.

3 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa normalmente al venditore una caparra, la cui misura si aggira sul 10% del valore della merce.

4 – CLAUSOLA “SALVO VISITA” – La clausola “salvo visita” a favore del compratore si adotta:
- quando il contratto è condizionato al gradimento dell'acquirente;
- quando, per qualsivoglia ragione, la merce non è stata contrassegnata dall'acquirente.

5 – PRODUZIONI MAGGENGA E VERNENGA – Per “produzione maggenga” si intende tutto il formaggio prodotto da un determinato caseificio, nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre. Si distingue in :

- a) formaggio di testa: prodotto nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- b) formaggio di centro: prodotto nei mesi di luglio e agosto;
- c) formaggio di coda o tardivo: prodotto dal 1° settembre all'11 novembre.

Per “produzione vernenga” si intende il formaggio prodotto dal 12 novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

6 – FORMAGGIO SCELTO O SPERLATO E FORMAGGIO DIFETTOSO – Con la dizione “formaggio scelto o sperlato” si comprendono le forme immuni da qualsiasi difetto tanto interno che esterno, in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago o del martello.

Con la dizione “formaggio difettoso” si comprendono le forme che presentano difetti di diversa natura, sia esterni, sia interni. I difetti esterni si rilevano alla vista, quelli interni sono rilevabili mediante il martello e l'ago.

Secondo l'entità del difetto che presenta, il formaggio si distingue in:

a) *Sottoscelto o cosiddetti “numeri zero o uno”*

Si indicano con tale denominazione le forme che presentano difetti lievi ed in particolare uno dei seguenti:

- coronatura e orlatura non eccessive, che rendono lievemente rilevate le due superfici circolari della forma (denominate piatti o coperchi) e che denunciano nella pasta una occhiatura alquanto più grande e diffusa di quella prevista dallo “standard”, minuta ed appena visibile;
- uno o due vescicotti (vuoti di forma circolare o oblunga, creatisi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm., sani di odore e non troppo interni;
- vespaio localizzato (grumi di pasta spugnosa) di pochi centimetri, sano di odore, non troppo interno;
- occhio rado e non eccessivamente ripetuto, di diametro non superiore ai 3-4 millimetri;
- alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga particolare, non superiori ai 3-4 cm. di diametro;
- leggere sfoglie, costituite da non più di due o tre incrinature e fenditure della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm.

b) *“Numeri due” o “forme di seconda”*

Si indicano con tali denominazioni le forme che presentano difetti accentuati ed in particolare uno dei seguenti:

- coronatura e orlatura evidenti che accentuano la bombatura delle superfici delle forme, le quali assumono la denominazione di “coppe”;
- vescicotto di diametro superiore ai 3-4 cm. o più vescicotti anche se piccoli, immuni da difetti di odore;
- vespai accentuati e diffusi, immuni da gravi difetti di odore;
- occhiatura diffusa in ogni settore della forma;
- sfoglie accentuate e ripetute, oppure fitte e minute incrinature sovrapposte “a libro”;
- unica sfoglia orizzontale nell’immediata sottocrosta;
- unica sfoglia perpendicolare ai piatti della forma, denominata “sfoglia in piedi”;

c) *Scarto o cosiddetti “numeri tre” o “forme di terza”*

Si indicano con tale denominazione le forme che presentano i difetti più gravi e precisamente:

- bombatura molto accentuata dei piatti della forma (che quando assume conformazione quasi sferica viene denominata “pallone”);
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura, con ampie e ripetute fenditure.

7 – FORME DIFETTOSE ALL’AGO – Le forme difettose all’ago si rivelano all’olfatto e al palato da quella minima quantità di formaggio che viene estratta dalla forma mediante apposito ago di struttura elicoidale.

Costituisce difetto di ago ogni alterazione del gusto e dell’aroma, indicato dallo “standard” come ad esempio “pecorino”, “serpillo”, “strino”, “innesto”, “fieno greco”, “agliolo”.

Le forme che presentano difetto di ago in minore entità ed intensità sono classificate quali “numeri due”, mentre quelle che presentano i difetti più gravi ed accentuati, sono classificate quali “scarto” o “numeri tre”.

8 – FORME DIFETTOSE PER CORREZIONE – Con la dizione “forme difettose per correzione” si intendono le forme di formaggio con difetti nella crosta, provocati da correzioni.

Le forme corrette si denominano “zero o uno” purchè siano scelte di ago e di martello e la correzione si presenti di modesta entità e dimensione, tale da non modificarne la struttura, deturpandone l’estetica.

Le forme che presentano correzioni più accentuate e diffuse sono classificate quali “numeri due” o “scarto”, a seconda dell’entità del difetto.

9 – SCELTO UNO E ZERO O SCELTO MERCANTILE – Con la denominazione “scelto uno e zero o scelto mercantile” nelle contrattazioni di partite, si intendono compravendute tutte le forme scelte ed inoltre una percentuale di “uno e zero” non superiore al 10% della quantità di forme scelte.

10 – BOLLATURA – Il compratore usa contrassegnare la merce con bollo a fuoco e con timbro ad inchiostro indelebile, o con la cosiddetta “rosetta” o con altro mezzo idoneo.

11 – LUOGO E MODALITA’ DELLA CONSEGNA – Salvo patto contrario, nelle compravendite di partite all’ingrosso la merce viene contrassegnata e ritirata, in una sola volta, franco caseificio o magazzino del venditore, posta su veicolo.

12 – PAGAMENTO – Il pagamento viene effettuato, salvo diverso accordo, all’atto della pesatura o consegna del formaggio (pagato e levato).

13 – DIFETTI OCCULTI – E’ compreso tra i vizi occulti il “colotto”, ossia il riempimento dei buchi prodotti da correzioni, con formaggio o altro, al fine di rendere apparentemente perfetta la forma.

14 – RIFIUTO DELLA MERCE – Qualora nella vendita “scelto uno e zero o scelto mercantile” all’atto del ritiro il numero delle forme difettose risulti pari o superiore a quello delle forme scelte, il compratore ha diritto di rifiutare tutta la partita.

15 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 – *Montasio e similari*

16 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti fra produttori e negozianti sono di norma stipulati verbalmente con l’intervento del mediatore.

17 – SPECIE DI VENDITA – I contratti vengono conclusi all’atto della visita e dell’assaggio della partita. E’ usata però anche la vendita “su campione”, particolarmente per il tipo non fresco; in tal caso il campione è costituito da alcune forme.

Per la vendita “su campione” è sempre sottintesa la clausola “salvo visita”, la quale ha il significato di lasciare la possibilità al compratore di accertare se il monte corrisponde al campione.

La visita, nel caso di vendita “su campione”, deve essere effettuata nel giorno fissato nel contratto. Nel silenzio dello stesso, la visita deve avvenire entro 48 ore.

18 – CAPARRA – Raramente viene corrisposta la caparra, bastando l’impegno verbale e la presenza del mediatore; in caso di corresponsione, la sua misura si aggira sul 10% del valore della merce.

19 – PRODOTTO FRESCO E STAGIONATO – Per formaggio “fresco” si intende il prodotto fino a 30 giorni dalla data di produzione. Oltre tale termine la determinazione della stagionatura resta affidata alla contrattazione delle parti.

20 – PESATURA E SPESE RELATIVE – La pesatura della merce si effettua all’atto della stipulazione, salvo patto in contrario. Le spese di pesatura e carico delle forme gravano sul venditore.

21 – BOLLATURA DELLA MERCE – All’atto della visita della partita, di norma interviene anche il mediatore e tutte le forme vengono bollate col timbro del compratore per evitare eventuali contestazioni.

Talvolta il compratore lascia al mediatore l’incarico di bollare le forme della partita.

22 – LUOGO DELLA CONSEGNA – La consegna si effettua a domicilio del venditore.

23 – SPESE DI TRASPORTO ED IMBALLAGGIO – Le spese di trasporto ed imballaggio sono a carico del compratore.

24 – RIVENDITA DELLA PARTITA PRIMA DELLA CONSEGNA – Se il negoziante rivende la partita prima della consegna, il produttore-venditore non può rifiutarsi di consegnare la merce al nuovo acquirente, quando i patti contrattuali vengano rispettati e salve le disposizioni fiscali vigenti.

25 – CONSEGNA PRONTA – Con la clausola “consegna pronta” si intende che il formaggio deve essere consegnato al massimo entro la settimana.

26 – TOLLERANZA DI QUANTITA’ – Quando nell’indicazione del numero delle forme è adottata la formula “circa” è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più o in meno.

La formula “circa” è sottintesa nelle vendite “su campione”.

Dopo la bollatura la quantità diventa definitiva, per quanto concerne il numero delle forme.

27 – PAGAMENTO – Il pagamento viene di norma effettuato al domicilio del venditore ed al momento della consegna.

La clausola “a pronti contanti” significa che l’acquirente deve effettuare il pagamento al domicilio del venditore ed al momento della consegna.

E’ anche in uso, previo accordo, il pagamento nel luogo e giorno in cui viene effettuato il mercato successivo alla consegna.

28 – ESCLUSIONE DI GARANZIA PER VIZI E DIFETTI DOPO IL RITIRO DELLA MERCE – Nelle compravendite di formaggi eseguite mediante visita e bollatura della merce, assaggio e provino, scelta e scarto, una volta ritirata la merce non sono ammessi né rifiuti né reclami e non sussiste garanzia per vizi o per difetti, salvo che, dall’accertamento della percentuale della materia grassa contenuta nella merce acquistata, risulti che essa è inferiore ai minimi stabiliti dalla legge o risulti la malafede nella fabbricazione, e salvo quanto disposto al comma seguente.

In caso di gonfiatura, il formaggio può essere restituito al produttore il quale riconsegna un identico quantitativo di formaggio sano prodotto nello stesso mese di quello avariato. In via alternativa può essere praticato, a scelta del compratore, un abbuono di prezzo. E’ tuttavia consentita anche la consegna di formaggio di produzione più recente (più fresco): in tal caso si fa luogo ad una congrua riduzione di prezzo.

29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NELLE VENDITE SU CAMPIONE – Nelle vendite “su campione” il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, quando la partita non corrisponde al campione.

30 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

3 – Formaggella trevigiana

31 – CONSEGNA – La consegna avviene a maturazione del prodotto (da 6 a 12 giorni fuori sale).

32 – TOLLERANZA DI QUANTITA’ – Quando nell’indicazione del numero delle forme si è adottata la formula “circa” è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più od in meno.

La formula “circa” è sottintesa nelle vendite “su campione”.

33 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

4 – Altri formaggi

34 – MEDIAZIONE – Per i formaggi non contemplati dai precedenti articoli la tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

5 – Burro

35 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono conclusi verbalmente o stipulati per iscritto.

36 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Salvo patto contrario, il prezzo del prodotto compravenduto è normalmente riferito al listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Treviso.

37 – LUOGO DELLA CONSEGNA – Se non è stato diversamente pattuito, la consegna si effettua presso il produttore.

38 – CONSEGNA PRONTA – Quando viene concordata la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna deve avvenire entro uno o due giorni.

39 – TOLLERANZA DI PESO – Se la quantità viene indicata con la formula “circa”, è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più o in meno.

40 – PAGAMENTO – Nel silenzio del contratto, il pagamento viene effettuato non oltre 30 giorni dalla consegna della merce al domicilio del venditore o al mercato, tranne che per i panoni per i quali il pagamento è contestuale alla consegna. Quando il pagamento è pattuito “a pronti”, si intende che deve avvenire alla consegna ed al domicilio del venditore.

41 – VIZI DELLA MERCE – Quando per disposizione dell'autorità competente vengono prelevati campioni del burro compravenduto, ogni questione sulla sussistenza dei vizi denunciati o sulla mancanza delle qualità essenziali o promesse va risolta dopo aver conosciuto il risultato dell'analisi dei campioni. Quando si tratta di burro impacchettato e sigillato con l'involucro riprodotto la denominazione della ditta confezionatrice, l'avvenuto prelievo dei campioni deve essere comunicato immediatamente al produttore.

42 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione IV – Oli di oliva e di semi

1 – SPECIE DI VENDITA – La vendita è effettuata generalmente a peso oppure a confezione.

La vendita a peso è talvolta effettuata su campione: per l'olio d'oliva, nel caso di vendita su campione, anche il gusto deve corrispondere a quello del campione trattato.

2 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – L'olio non confezionato è contrattato a quintale¹ o a tonnellata.

3 – VERIFICA DELLA MERCE – La verifica della merce, se richiesta, si effettua normalmente presso il venditore.

4 – TOLLERANZA DI PESO – Se la quantità viene indicata con la clausola “circa”, è ammessa in favore del venditore una tolleranza nella consegna fino al massimo del 5% in più o in meno sul quantitativo pattuito. Se il venditore consegna in più, fino al 2% il prezzo è quello di contratto, mentre da oltre il 2% e fino al 5% il prezzo è quello della giornata di consegna.

5 – RISCHI DI TRASPORTO – La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, ove il trasporto non sia effettuato con mezzi propri del venditore.

6 – PAGAMENTO – Il pagamento si effettua di norma per contanti alla consegna se trattasi di vendite all'ingrosso e a 30 giorni tratta per le vendite al dettagliante. Se il dettagliante paga alla consegna si concede uno sconto dell'1%.

7 – RECLAMI – Eventuali reclami da parte dell'acquirente debbono esser fatti entro 48 ore dal ricevimento della merce.

8 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione V – Oli e grassi vegetali per usi industriali

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione VI – Pelli grezze

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

¹ Vedi Avvertenze

Sezione VII – Vini

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I vini si contrattano sia per iscritto che verbalmente. La forma scritta è in genere preferita, specialmente quando si tratti di partite d'una certa entità o di contratti ad esecuzione differita.

2 – SPECIE DI VENDITA – Le contrattazioni si effettuano su assaggio alla cantina del venditore o su campione. Le piccole partite per consegna immediata si contrattano di solito su assaggio. Si effettua anche la vendita di futura produzione a scelta su campione.

3 – CAPARRA – Salvo diverso accordo non è prevista la caparra.

4 – GRADAZIONE ALCOLICA – Quando il contratto viene stipulato su base grado alcool ettolitro a norma dell'art. 8, il venditore assume garanzia per la gradazione indicata, salva la tolleranza di cui all'art. 14.

5 – VENDITA SU CAMPIONE – Nel caso di vendita su campione, i campioni, debitamente suggellati, vengono trattenuti dalle parti fino al completo pagamento della partita. Essi devono essere di entità tale da poterne stabilire la gradazione alcolica e la qualità.

6 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – La quantità viene indicata ancora in quintali, in quanto le contrattazioni avvengono in ettogradi, e raramente il prodotto viene venduto in litri.

7 – PESATURA E TARA – La pesatura si effettua, di solito, con l'assistenza del compratore o di un suo incaricato, alla cantina del venditore o alla pesa più vicina. Le eventuali spese vengono pagate dal venditore.

8 – PREZZO – Il prezzo viene stabilito in rapporto all'unità di misura. Normalmente però il prezzo è riferito all'unità di gradazione alcolica per ettolitro (ettogrado). Per i vini giovani, amabili e dolci si ha in tal caso riguardo alla gradazione complessiva (alcool svolto e da svolgere).

9 – REQUISITI DELLA MERCE – Salvo esplicita diversa indicazione, il contratto si intende sempre stipulato per merce "mercantile", sana, esente da difetti e genuina a termini di legge.

10 – CONSEGNA ED ONERI RELATIVI – Nel silenzio del contratto, si intende che la consegna debba essere fatta alla cantina del venditore, per merce posta su mezzo di trasporto in recipienti dell'acquirente. In tal caso il venditore deve provvedere a proprie spese al riempimento dei recipienti del compratore ed al carico sul mezzo di trasporto.

11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL VENDITORE IN RAPPORTO ALLA CONSEGNA – Quando la consegna non è contestuale alla stipulazione del contratto, il venditore è tenuto a conservare il vino nelle proprie cantine fino al giorno stabilito per la consegna stessa, consentendo all'acquirente ogni controllo e verifica.

Nessun compenso è dovuto al venditore per tale custodia. Il calo naturale per vino su botti di legno è a suo carico fino al termine della consegna, e pure a suo carico è il danno per eventuali difetti o alterazioni che il vino dovesse subire nel periodo intercorrente fra la stipulazione del contratto e la consegna.

Agli effetti di cui al precedente comma, quando alla presenza del compratore o di un suo incaricato il vino compravenduto viene separato dalla massa, la consegna si intende effettuata per tutto il quantitativo contrattato anche se il venditore consente che il ritiro sia differito o ripartito in più periodi di tempo successivi.

Da quel momento pertanto, il calo naturale, le alterazioni e i difetti sono a carico del compratore, ed il venditore non assume altra responsabilità oltre quella normale del depositario.

12 – RESTITUZIONE DEI RECIPIENTI – Quando la consegna sia stata effettuata in recipienti del venditore, questi debbono essergli restituiti franco destino a cura del compratore entro il termine convenuto. Se detto termine non è stato pattuito, la restituzione deve esser fatta entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Le damigiane ed i fusti inox consegnati a pubblici esercizi, debbono invece essere restituiti con le modalità di cui al precedente comma ad esaurimento del loro contenuto, salvo diverso accordo.

13 – VERIFICA DELLA MERCE – Nelle compravendite ad ettogrado, e comunque quando in contratto sia stata indicata la gradazione, il riscontro o controllo della gradazione stessa si può fare:

- 1) al momento della consegna della partita mediante distillazione, di comune accordo;
- 2) anche successivamente alla consegna su campioni prelevati e sigillati al momento della consegna medesima, presso il laboratorio chimico ufficiale scelto dalle parti all'atto della stipulazione del contratto. La gradazione è determinata per distillazione (metodo ufficiale).

Se a norma dell'art. 8 deve aversi riguardo anche all'alcool da svolgere, la gradazione complessiva viene determinata secondo i metodi ufficiali.

14 – TOLLERANZE – Anche se il quantitativo non è indicato con la clausola "circa" è sempre ammessa una tolleranza in peso nella misura del 5% in più o in meno. Salvo diverso accordo, è sempre tollerata una differenza in più o in meno di 4 decimi di grado rispetto alla gradazione indicata in contratto (per contrattazione ad unità di misura/lt.)

Per differenze contenute entro tale limite, il prezzo, quando sia pattuito per ettogrado, viene determinato in rapporto all'effettiva gradazione alcolica.

15 – PAGAMENTO – Il pagamento si effettua di norma, in mancanza di diversi accordi, a 60/90 giorni dalla consegna della merce, anche per quanto riguarda le consegne ripartite.¹

16 – RECLAMI – Il compratore deve contestare al venditore gli eventuali difetti o differenze di qualità all'atto del ritiro per le vendite franco partenza o alla cantina del venditore, e non oltre 72 ore dal ricevimento quando fosse stata pattuita consegna a destino. In ogni caso però nessuna protesta è ammessa dopo che il vino sia stato travasato in recipienti del compratore, salvo che all'atto della consegna fosse stato da essi prelevato campione a norma dell'art. 13. In quest'ultimo caso il protesto deve essere fatto entro 72 ore dal ricevimento della merce e faranno fede i campioni prelevati e suggellati dalle parti all'atto del ritiro.

Il protesto si fa normalmente con telegramma o fax seguito da raccomandata o lettera di conferma; se verbale, deve essere fatto alla presenza del mediatore o di altri testimoni.

Di norma il compratore ha diritto soltanto ad una congrua diminuzione di prezzo. Egli può però pretendere la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese, quando il vino, contrattato come mercantile a norma dell'art. 9, non abbia i requisiti per essere tale.

17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Qualora la differenza di gradazione sia superiore a quanto ammesso in tolleranza a norma dell'art. 14, il compratore può a sua scelta pretendere una riduzione sul prezzo per ettogrado o per ettolitro, oppure la risoluzione del contratto ed il rimborso delle spese.

18 – ONERI TRIBUTARI – Gli oneri tributari derivanti dalla vendita sono sempre a carico del compratore.

19 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione VIII – Sottoprodotti della vinificazione

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione oscilla tra l'1,5% e il 2% a carico del solo venditore. Talvolta anche il compratore corrisponde al mediatore una percentuale pari allo 0,3% - 0,5% del valore della merce (art. 1755 c.c.).

Sezione IX – Alcool da vino

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria corrisponde all'1%-2% del valore della merce, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

¹ Si veda il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Sezione X – Acquavite

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria corrisponde all'1%-1,5% del valore della merce, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

Capo VII PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

Capo VIII PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi.

Capo IX PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Gli usi relativi alle sezioni I, II e III del presente Capo si riferiscono ad attività non più praticate nella provincia e pertanto non vengono riprodotti nella presente Raccolta.

Capo X PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Non sono stati accertati usi

Capo XI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

1 – Travatura di abete, larice e pino

1 – TRAVATURA NOSTRANA – Si intende per travatura nostrana od uso Cadore quella squadrata per intero su uno dei lati a mezzo squadratura e per due terzi della lunghezza della trave sugli altri tre lati, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima di non oltre un centimetro per ogni metro di lunghezza.

La sezione delle travi alla cima risulta di forma circolare troncata dalla parte del lato interamente squadrato, quella alla testa di forma quadrangolare con uno smusso agli angoli di circa un quinto del lato.

Si contratta normalmente in lunghezza da 4 ad 8 metri e nelle sezioni da 9x9 a 21x24.

2 – TRAVATURA USO TRIESTE – La travatura uso Trieste è quella squadrata sulle quattro facce sino alla punta, quasi a spigolo alla testata e poi con un leggero smusso, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima di non oltre mezzo cen-

timetro per ogni metro di lunghezza.

Si contratta in lunghezza da 4 a 10 metri e nelle sezioni commerciali da 9x9 a 24x29.

3 – TRAVATURA SEGATA – La travatura segata, prodotta di solito su commissione, può essere a spigolo vivo od a spigolo mercantile.

Quella commessa a spigolo deve presentare angoli vivi, con una minima tolleranza di smusso non continua e comunque non superiore ad un decimo del lato più stretto.

Nella travatura commessa a spigolo mercantile, lo smusso, anche continuo, non deve essere superiore ad un quinto del lato.

4 – MODALITA' DI CONTRATTAZIONE – La travatura si contratta su distinta delle lunghezze e sezioni. In mancanza di diversa precisazione, la merce deve essere di qualità sana e mercantile, intendendosi per tale quella che non presenta né guasto né rotto, e neppure contorto, fenditure o nodi che ne compromettano la resistenza. Sono tollerati, salvo congruo abbuono, un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivi su singoli pezzi, sempreché il volume delle travi difettose non superi il 5% del volume complessivo della partita.

5 – MISURAZIONE DELLA SEZIONE – La sezione delle travi si misura alla base tanto per la travatura nostrana che per quella uso Trieste e per la travatura segata.

6 – TOLLERANZA DI SEZIONE – Nella misura della sezione è tollerata una differenza massima del 5%.

2 – Tavolame di abete, larice e pino

7 – MISURE USUALI – Il tavolame viene normalmente contrattato per misure di m. 4 in lunghezza e cm. 16 o più in larghezza.

Per lunghezze inferiori a m. 4 si parla di:

- cortame: tavolame di larghezza inferiore a cm. 16;
- bottolame: tavolame di lunghezza variabile da m. 2 a meno di m. 4, di larghezza da cm. 16 in avanti e di spessore non inferiore a mm. 16.

Viene considerato "sottomisura" il tavolame di m. 4 di lunghezza in avanti, e di larghezza inferiore a cm. 16.

Lo spessore si misura di 5 in 5 mm. In base allo spessore il tavolame viene suddiviso in:

- scurette: spessore fino a mm. 15;
- tavole: spessore fino a mm. 35;
- ponti: spessore fino a mm. 40;
- palancole: spessore oltre mm. 40.

8 – MISURAZIONI DELLA LARGHEZZA – La larghezza delle tavole viene misurata ad altezza d'occhio, cioè all'altezza di m. 1,60-1,70, tenendo la tavola appoggiata con la base al terreno e ad esso perpendicolare.

9 – ASSORTIMENTI – Il tavolame viene classificato in sei assortimenti, e precisamente:

- a) netto: sano, esente da nodi e a buona fibra diritta;
- b) I sano: a fibra diritta, con pochissimi e piccoli nodi sani e non cadenti;
- c) II buono: sano, a fibra diritta, con pochi nodi legati e piccoli, non trasversali né cadenti;
- d) II andante: sano, fibra anche contorta, maggiore nodatura con nodi anche trasversali purché sani, di rosatura leggera;
- e) III falegnameria: tutto il legname sano che non rientri nelle categorie precedenti e in particolare quello rosato e/o screpolato, pettinato, ammuffito, non più del 20%; è inoltre tollerata la presenza di nodi cadenti in percentuale non superiore al 20%;
- f) IV o III costruzione: tutto quello che per i suoi difetti (spaccature, nodi grossi e cadenti, accentuata pettinatura, ecc.) non può essere classificato nel III falegnameria.

Il tavolame viene contrattato anche in monte o "tombante", intendendosi con ciò tutta la produzione come cade dalla sega, senza indicazione di assortimento ed esclusi soltanto le sottomisure, il cortame e il tavolame di IV o III costruzione.

Per il tavolame di larice viene in genere ammessa una tolleranza maggiore di nodatura, ad eccezione del netto.

10 – TOLLERANZA DI SPESSORE – In rapporto allo spessore del tavolame è tollerata una differenza massima del 5% su non più del 20% del quantitativo contrattato.

3 – Morali e mezzi morali d'abete, larice e pino

11 – MISURE USUALI – I morali si distinguono dai mezzi morali in quanto i primi sono a sezione quadrata ed i secondi a sezione rettangolare con il lato minore pari alla metà del lato maggiore; la lunghezza è di m. 4 per ambedue.

I morali sono trattati nelle sezioni di mm. 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100 e 120x120; i mezzi morali o listoni nelle sezioni di mm. 30x60, 35x70, 40x80 e 50x100.

12 – TOLLERANZA DI SEZIONE – In rapporto alla sezione dei morali e mezzi morali è tollerata una differenza proporzionata alla misura della sezione stessa fino ad un massimo di 3 mm. per la sezione 120x120 mm.

4 – Tavolame di faggio

13 – CLASSIFICAZIONE – Il tavolame di faggio viene comunemente classificato nelle seguenti categorie:

- a) tavolame refilato naturale;
- b) tavolame refilato evaporato;
- c) tavolame non refilato naturale;
- d) tavolame non refilato evaporato.

Ove non sia diversamente precisato, gli usi che seguono si riferiscono a tutte le categorie di cui al precedente comma.

14 – MISURE USUALI – Il tavolame di faggio non refilato si contratta normalmente in misure non inferiori a m. 2 di lunghezza, da mm. 20 a mm. 120 di spessore e da cm. 16 in avanti di larghezza.

Il tavolame di faggio refilato (evaporato e non) si divide in :

- a) supercorto: lunghezza da cm. 50 a meno di cm. 100;
- b) corto: lunghezza da cm. 100 a meno di cm. 180;
- c) normale: lunghezza da cm. 180 in avanti.

Per tutti i tipi di cui sopra gli spessori sono uniformi, e cioè da mm. 25 in avanti; la larghezza va da cm. 12 in avanti.

Si parla di sottomisure per larghezze da cm. 8 a meno di cm. 12, senza considerazione di lunghezza.

15 – MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA – La larghezza delle tavole viene misurata a metà della lunghezza e dalla estremità di uno spigolo all'altra, se si tratta di tavolame refilato; da mezzo smusso, se si tratta di tavolame non refilato.

16 – ASSORTIMENTI – In rapporto alla qualità il tavolame di faggio non refilato viene classificato nei seguenti assortimenti:

- 1° qualità: sano, quasi esente da nodi, a fibra diritta, senza spaccature;
- 2° qualità: come sopra salvo qualche nodo; viene tollerato un lieve “grigiato” stagionale;
- 3° qualità: grigiato lievemente con nodi e qualche spaccatura.

Il tavolame viene contrattato anche in monte o “tombante”, intendendosi con ciò tutta la produzione come cade dalla sega, senza indicazione di assortimento ed esclusi soltanto il marcio, rotto, rosato, tarlato e pettinato.

Per il tavolame refilato si è soliti pretendere caratteristiche di qualità notevolmente superiori a quelle del non refilato.

17 – TOLLERANZE DI SPESSORE – In rapporto allo spessore è tollerata, per il tavolame non refilato, una differenza massima del 2% su non più del 20% del quantitativo contrattato. Per il tavolame refilato non è ammessa alcuna tolleranza di spessore.

5 – Tavolame di rovere e altre essenze

18 – TAVOLAME DI ROVERE – Per tavolame di rovere si intende quello ricavato dalla quercia nostrana (rovere nazionale o semplicemente rovere) o dalla quercia Farnia (rovere di Slavonia).

Anche il tavolame di rovere, come quello di faggio, può essere refilato o non refilato.

19 – RINVIO – Nelle contrattazioni di tavolame di rovere e delle altre essenze nostrane più comunemente usate in falegnameria (pioppo, platano, noce, ciliegio, olmo, frassino, castagno, ecc.) valgono, in quanto applicabili, gli usi relativi al tavolame di faggio, con una maggiore tolleranza di assortimento per il tavolame di rovere.

6 – Regole comuni

20 – DIFFERENZE DI MISURA – Se le differenze di misura eccedono le tolleranze indicate nel presente Capo, il compratore può a sua scelta chiedere un corrispondente abbuono o rifiutare la merce non conforme all'ordinazione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La medesima facoltà spetta al compratore quando si tratti di differenze relative a misure per le quali non è indicata alcuna tolleranza.

21 – MEDIAZIONE – L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

22 – RINVIO – Oltre a quelle di cui ai precedenti articoli, nelle contrattazioni vengono osservate, in quanto applicabili, le norme relative alla vendita di legname rozzo, di cui al Capo III del presente Titolo.

23 – APPLICABILITÀ – Gli usi di cui al presente Capo si riferiscono alle vendite da segheria o grossista.

Capo XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E CARTOTECNICHE

Sezione I – Carta e cartone

1 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – La carta è contrattata a peso o a risma. Il cartone è contrattato a peso, o a pacco di 25 Kg.

Gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone sono di norma contrattati a peso o a numero.

La grammatura della carta e del cartone è indicata in grammi per mq.

2 – TERMINI DI CONSEGNA: PROROGA PER FORZA MAGGIORE – I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, astensione dal lavoro, ecc.).

Ove si verificano guasti ai macchinari, il termine di consegna è prorogato del tempo necessario alle riparazioni, salvo che nel contratto il termine di consegna non abbia carattere essenziale.

3 – TOLLERANZE SUI FORMATI – Sui formati pattuiti della carta e dei cartoni monolucidi e patinati è ammessa una tolleranza del 2 per mille.

Per il “cartone legno” la tolleranza ammessa è del 3%.

Per la carta ondulata non refilata è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta.

Per i cartoni ondulati "non refilati" in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza.

Per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate anche mediante disegno o su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm. 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione.

4 – TOLLERANZE DI PESO PER METRO QUADRATO – Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per le carte in formati da stampa:
 - sino al 6% per le carte inferiori a 20 gr. per mq.;
 - sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per mq.;
 - sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per mq.;
 - sino al 3% per carte del peso da 61 gr. in su per mq.;
- b) per la carta da stampa in rotoli, sino al 5%;
- c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 5%;
- d) per le carte ondulate ed i cartoni, sino al 5%.

5 – TOLLERANZA SULLA QUANTITA' – Per la carta ed il cartone "su fabbricazione" (fabbricati cioè con caratteristiche particolari richieste dal committente) è riconosciuta una tolleranza di consegna in più o in meno sul quantitativo ordinato del 10%. Nessuna tolleranza è ammessa per le partite non "su fabbricazione".

6 – TOLLERANZA DI SECONDA SCELTA – Nelle forniture di carta e cartone "su fabbricazione", è ammessa la consegna dichiarata di "seconda scelta" sino ad un massimo del 3%. In questo caso è praticata una riduzione di prezzo, che viene determinata in base alle caratteristiche ed alla percentuale della seconda scelta consegnata.

7 – TOLLERANZA DI UMIDITA' – Per tutte le carte è ammessa una percentuale di umidità fino ad un massimo del 4%. Per i cartoni la percentuale massima consentita è del 6%.

8 – CALO DI TRASPORTO – E' ammesso un calo di trasporto sino ad un massimo dello 0,50% senza diritto ad alcun abbuono di prezzo da parte dell'acquirente.

9 – SPEDIZIONE – La spesa del trasporto è a carico del committente. Ove il trasporto non venga effettuato con mezzo del venditore, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria.

Ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

10 – RECLAMI – Il termine per i reclami è di 8 giorni, decorrenti da quello del ricevimento della merce.

Per i vizi e difetti occulti detto termine decorre dal giorno della scoperta.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del venditore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta, né la differenza di tonalità dei colori di stampa, per le carte ed i cartoni ricavati con impasto a base prevalente di macero e per le carte ed i cartoni ondulati.

11 – PERIZIE – In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio specializzato della Stazione Sperimentale carte, cartoni e paste per la carta di Milano.

12 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II – Prodotti delle industrie poligrafiche

1 – PREVENTIVI E PROGETTI – Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende grafiche, sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

Il preventivo per la stampa di un volume, del quale è impossibile calcolare antecedentemente il numero delle pagine, si fa un tanto al 16°, salvo contrari accordi.

I prezzi, segnati sui preventivi, non impegnano l'azienda grafica, che li ha rilasciati, per più di 15 giorni, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti o ordinati;
- per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi, tracciati o indicati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze in colonna e le bozze impaginate oltre la prima copia, che è compresa nel preventivo;
- b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie;
- c) le spese per la riproduzione dei clichés, delle policromie, dei bozzetti, dei disegni, delle diapositive a colori e di quant'altro destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali o del materiale per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare scritto.

I preventivi sono suscettibili di essere modificati in corso di esecuzione dell'opera, ove sopraggiungano variazioni salariali nei contratti collettivi di lavoro.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

Le fotografie, i bozzetti, i disegni, ecc., se forniti dal committente, restano di sua proprietà.

2 – BOZZE DI STAMPA – Il committente ha diritto al ritiro di una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde bozze da impaginare.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze vengono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Ove il cliente desiderasse avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative, salvo diverso accordo, saranno addebitate in fattura.

3 – MODIFICAZIONI DI LAVORO – Iniziatosi il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Le bozze e prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetto, disegno o dipinto precedentemente approvato; in tal caso le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della tonalità e intensità dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per tutti i lavori stampati in Offset, Rotocalco e Fototipo.

Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche e alla loro disposizione, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni di autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

4 – IMPIANTI STAMPA LITOGRAFICI – Gli impianti stampa litografici, le lastre di macchina per offset, i rami per rotocalco e l'altro materiale approntato dall'azienda grafica sono sempre di proprietà della stessa, salvo patto contrario.

L'azienda non è tenuta a conservare materiale inerente a lavori eseguiti e già consegnati.

5 – STAMPA PERIODICA – Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche e la pubblicità fissa (come si considera quella costituita da clichés, stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni) sono stereotipate o incise a carico del committente nel senso cioè che sono fatturate a parte, oltre il prezzo convenuto.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli di quelli stabiliti e tutte quelle varianti nel corpo della pubblicazione che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

6 – SOSPENSIONE DEL LAVORO – Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa del cliente, sono a carico dello stesso, come pure sono a suo carico le modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze. Quando il lavoro, per causa del cliente, debba essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare la composizione o quant'altro eseguito, fatturando e pretendendo il pagamento del lavoro eseguito nonché della rimanenza della carta ordinata a lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

7 – LUOGO DELLA CONSEGNA – La consegna si intende per merce resa alla sede dello stabilimento grafico fornitore; se la merce deve essere spedita fuori sede le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, come pure sono a suo carico il rischio e pericolo del viaggio, ove questo non sia effettuato con mezzi propri dello stampatore.

8 – TERMINI DI CONSEGNA – Salvo particolari accordi, i termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro dovute a:

- 1) ritardo nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione;
- 2) guasti di macchine, interruzioni di forza motrice, scioperi, serrate o altre cause di forza maggiore.

I ritardi nella trasmissione degli originali e nella restituzione delle bozze e prove di stampa danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive importa un'equa maggiorazione dei prezzi.

9 – SCOMPOSIZIONE DELLE FORME TIPOGRAFICHE DOPO LA CONSEGNA – A lavoro completato lo stampatore ha facoltà, salvo diversi accordi, di procedere alla scomposizione delle forme tipografiche.

10 – TOLLERANZE – Le carte e i cartoni sono abitualmente forniti dall'azienda grafica; vengono praticate le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare le loro vendite, e così per le altre materie è ammessa una tolleranza relativa e di uso.

Quando la carta è fornita dal cliente, l'azienda grafica ha diritto alle seguenti quantità di fogli di scarto:

- a) per tirature fino a 1.000 copie: 5 fogli per cento per tiratura-colore;
- b) per tirature fino a 10.000 copie: 2 fogli per cento per tiratura-colore;
- c) per tirature superiori: 1 foglio per cento per tiratura-colore. Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1 per cento sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tiratura di almeno 3.000 copie.

Questa percentuale potrà raggiungere il 3 per cento quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20x30 o inferiore a cm. 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta "indian", o in tirature inferiori alle 3.000 copie.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, viene calcolato uno scarto del 2 per cento sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 5 per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità qualitativa del lavoro.

Tutte le copie che per disposizioni di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

11 – PAGAMENTO – Quando non sono pattuite condizioni speciali di pagamento, si intende convenuto il pagamento per contanti alla consegna della merce.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

Devono essere sempre pagati anticipatamente dal committente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., salvo contratti speciali con enti ed amministrazioni pubbliche.

Al committente, per i tipi di carta di speciale fabbricazione, potrà essere richiesto il pagamento anticipato, totale o parziale della carta stessa, specialmente per quei lavori che per la loro mole hanno durata superiore ai 3 mesi.

12 – RECLAMI – I reclami da parte del committente sono fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce, salvo che si tratti di vizi occulti: nel qual caso detto termine decorre dal giorno della scoperta.

13 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sezione I – Ferramenta, ferro e metalli in genere

1 – MODALITA' DELLA CONTRATTAZIONE – La contrattazione del ferro, della ferramenta e dei metalli si effettua di regola a' termini della nomenclatura d'uso corrente e con richiamo al numero di articolo dei cataloghi e dei listini dei prezzi. Il riferimento ai proutuari in rapporto alle misure, al peso, al contenuto, ecc., si intende fatto a titolo informativo e col riconoscimento delle tolleranze d'uso stabilite dai produttori.

2 – SPECIE DI VENDITA – I prodotti laminati, profilati o derivati del ferro e dei metalli, si vendono normalmente a peso; gli articoli di ferramenta in genere si vendono nella maggioranza a numero.

Le forniture da parte dei dettaglianti vengono effettuate con emissione di nota di consegna datata e numerata e fatturate alla fine di ogni mese.

¹ Vedi L. 5 luglio 1991, n. 197 (Disciplina antiriciclaggio).

3 – PREZZO – Salvo patti speciali, il prezzo dei ferri e dei metalli viene pattuito come prezzo base; sono poi in uso gli "extra" fissati su scala nazionale in rapporto ai vari prodotti, misure, profili e quantità.

4 – PESO – Per le spedizioni effettuate direttamente dai produttori vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accertato in partenza.

5 – TERMINI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA – RISCHI DI TRASPORTO – Salvo speciali pattuizioni, i termini di spedizione e di consegna hanno soltanto valore indicativo.

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente, tranne che nel caso in cui il trasporto sia effettuato con mezzi propri del venditore.

6 – PAGAMENTO – Agli effetti delle condizioni di pagamento, per data fattura s'intende quella della spedizione della merce o quella in cui la merce stessa viene messa a disposizione del compratore.

7 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II – Rottami di metalli vari

1 – DEFINIZIONE – Sono considerati rottami i materiali idonei alla acciaieria (ferro) e alla fonderia (ghisa e metalli ricchi).

2 – FORMA DELLA CONTRATTAZIONE – I contratti vengono conclusi di solito verbalmente.

3 – SPECIE DI VENDITA – I rottami in genere vengono contrattati a peso.

4 – PAGAMENTO – Salvo diversa pattuizione, il pagamento si effettua per contanti alla consegna.¹

5 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1%, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

¹ Vedi L. 5 luglio 1991, n. 197 (Disciplina antiriciclaggio).

Capo XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Sezione I – Macchine utensili

1 – Macchine nuove

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti si stipulano generalmente per iscritto. Il contratto reca, di solito, le seguenti indicazioni: data, luogo, nome del venditore e del compratore, descrizione particolareggiata della macchina con le caratteristiche fondamentali e particolari che valgono ad individuarla, prezzo, epoca di consegna, modalità ed epoca di pagamento.

I contratti scritti vengono stesi in due originali che le parti firmano e si scambiano.

2 – RECLAMI – Salvo patto contrario, i reclami devono essere fatti a norma dell'art. 1512, 1° comma, c.c.

3 – GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO – Nel silenzio del contratto il venditore garantisce il buon funzionamento della macchina per il tempo normalmente necessario a sperimentarne l'uso (art. 1512, 3° comma, c.c.).

4 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

2 – Macchine usate

5 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti si stipulano tanto per iscritto che verbalmente.

Il contratto scritto reca le seguenti indicazioni: data, luogo, venditore, compratore, descrizione ampia e particolareggiata delle più importanti caratteristiche in modo da evitare equivoci, sulla natura della macchina, sul suo uso e sul suo stato di conservazione, prezzo, data di consegna e, eventualmente, modalità ed epoca di pagamento.

6 – CAPARRA – All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di norma non inferiore al 10% del valore della merce.

7 – SPECIE DI VENDITA – La vendita avviene in seguito a visita della macchina, con la formula “visitata e piaciuta”, oppure è subordinata alla prova da effettuarsi presso il venditore o presso il compratore.

8 – ESITO DELLA PROVA – Il silenzio del compratore dopo la prova della macchina viene inteso come riconoscimento dell'esistenza delle qualità pattuite o dell'idoneità all'uso cui la macchina è destinata.

La valutazione negativa del compratore va comunicata al venditore nel più breve termine.

9 – PAGAMENTO – Il pagamento deve essere effettuato totalmente alla consegna o dopo la prova, se fissata nel contratto.

10 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II – Autoveicoli

1 – MEDIAZIONE – La tariffa consuetudinaria di mediazione è dell'1,50% a carico di ciascuna delle parti per gli autoveicoli usati, e dell'1% a carico del solo venditore per gli autoveicoli nuovi di fabbrica (art. 1755 c.c.).

Capo XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Sezione I – Calcestruzzo preconfezionato

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono di solito conclusi verbalmente e ratificati da conferma d'ordine.

Tuttavia, per forniture di rilevanti quantità distribuite in un determinato periodo di tempo, viene usata la forma scritta.

2 – CAPARRA – In via normale non si dà caparra al venditore.

3 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Il calcestruzzo preconfezionato viene contrattato a metro cubo misurabile al momento dello scarico dall'autobetoniera, o mediante pesatura su autobetoniera.

4 – CAMPIONE E ANALISI – Il compratore può richiedere prelievo di campioni nel corso della fornitura per determinare la rispondenza delle caratteristiche dell'impasto a quelle contrattate.

Le spese delle prove sui campioni previsti dalla legge in corso di utilizzazione e da prelevarsi in contraddittorio fra le parti non sono a carico del fornitore.

5 – REQUISITI DELLA MERCE – La qualità del calcestruzzo da fornire viene richiesta in base alla resistenza caratteristica oppure – se esplicitamente richiesto dal compratore – in base al tipo e al quantitativo di cemento da usare nell'impasto. In ogni caso il fornitore accompagna ciascun carico con documento attestante in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

6 – LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA – Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna nel luogo di impiego, scaricata per gravità.

7 – CONSEGNA RIPARTITA – In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma su richiesta di volta in volta dell'acquirente.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo di esecuzione del contratto.

8 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola "circa" o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino ad un massimo del 5% in più o in meno, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 – RITARDO NELLA CONSEGNA – Le consegne da effettuare con assoluta puntualità sono indicate specificatamente al momento dell'ordine e sono prenotate con almeno 24 ore di anticipo.

Per le forniture normali, anche se precedute da prenotazione, è ammessa una tolleranza di un'ora nella consegna.

10 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II – Conglomerato bituminoso

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono di solito conclusi verbalmente e ratificati da conferma d'ordine.

Tuttavia, per forniture di rilevanti quantità distribuite in un determinato periodo di tempo e/o richiedenti particolari requisiti, viene usata la forma scritta.

2 – CAPARRA – In via normale non si dà caparra al venditore.

3 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – Il conglomerato bituminoso viene contrattato a quintale ed eccezionalmente a metro cubo. I controlli si effettuano alla consegna.

4 – CAMPIONI E ANALISI – Il compratore può richiedere prelievo di campioni nel corso della fornitura per determinare la rispondenza delle caratteristiche dell'impasto a quelle contrattate.

Le spese delle prove sui campioni previste dalla legge in corso di utilizzazione e da prelevarsi in contraddittorio fra le parti non sono a carico del fornitore.

5 – REQUISITI DELLA MERCE – La qualità del conglomerato bituminoso da fornire viene richiesta in base ai seguenti requisiti:

- titolo del bitume;
- percentuale in peso di bitume riferita al peso dell'aggregato;
- rapporto in peso bitume-inerte;
- granulometria dell'inerte;
- temperatura del conglomerato;
- stabilità (Marshall) a 60° e 75 colpi per faccia;
- scorrimento;
- percentuale dei vuoti.

6 – LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA – Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna nel luogo di impiego.

7 – CONSEGNA RIPARTITA – In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma su richiesta di volta in volta dell'acquirente.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo di esecuzione del contratto.

8 – TOLLERANZA DI QUANTITA' – Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola "circa" o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino ad un massimo del 5% in più o in meno, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 – RITARDO NELLA CONSEGNA – Le consegne da effettuare con assoluta puntualità, sono indicate specificatamente al momento dell'ordine e sono prenotate con almeno 24 ore di anticipo.

Per gli altri tipi di consegna, anche se preceduti da prenotazione, è ammessa una tolleranza di un'ora.

10 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione III – Laterizi

1 – FORMA DEL CONTRATTO – I contratti vengono di solito conclusi verbalmente. Viene usata talvolta la forma scritta per i contratti con clienti occasionali o con ditte fuori provincia, o quando si tratti di partite rilevanti.

I contratti verbali sono generalmente seguiti da conferma scritta.

2 – CAMPIONI – Per quantitativi di un certo rilievo il venditore esibisce al compratore, prima della stipulazione del contratto, i campioni del materiale da fornire, agli effetti di cui all'art. 1522, comma 2°, c.c.

3 – CAPARRA – In via normale non si dà caparra al venditore.

4 – UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE – In genere i laterizi si contrattano a numero (migliaia), ad eccezione degli elementi per solai che vengono contrattati a metro quadrato.

I tavelloni forati ed i forati da tramezze si contrattano tanto a numero che a metro quadrato.

5 – TIPI USUALI – In provincia di Treviso si producono e si contrattano prevalentemente i tipi di laterizi quotati nella pubblicazione semestrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, intitolata “Prezzi delle opere edili ed affini in Treviso”.

Sono pure in commercio laterizi forati di dimensioni e caratteristiche speciali per impieghi nelle strutture in cemento armato e nella costruzione di solai, nonché laterizi particolari per muratura ad elevata resistenza termica.

6 – LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA – Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna franco luogo di produzione o magazzino venditore, posta su mezzo di trasporto e adeguatamente imballata.

La merce deve essere caricata sul mezzo di trasporto a cura e spese del venditore anche se nel contratto è precisato soltanto che la consegna va effettuata franco luogo di produzione o magazzino venditore.

Per la consegna franco cantiere lo scarico viene effettuato a spese dell'acquirente.

Le spese di imballo sono a carico del venditore.

7 – TERMINI DI CONSEGNA – Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con la clausola “primi del mese” oppure “ultimi (o fine) del mese” si intende che la merce può essere consegnata rispettivamente entro i primi o gli ultimi 10 giorni del mese indicato. Se la consegna è pattuita per “circa” una determinata data, il compratore può richiedere l'effettuazione della consegna stessa cinque giorni prima o cinque giorni dopo la data indicata.

8 – CONSEGNE RIPARTITE – In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma per lotti pressoché eguali con intervalli commisurati alle esigenze della progressione costruttiva e alle disponibilità di spazio nel cantiere di lavoro.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo d'esecuzione del contratto.

9 – TOLLERANZE DI QUANTITA' – Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato.

Rispetto alle dimensioni indicate in contratto o nei listini del venditore, sono tollerate quelle minime differenze dovute esclusivamente alla variabilità del calo dell'argilla per effetto dell'essiccazione.

Per le vendite “franco cantiere” il compratore non può sollevare alcuna eccezione per le rotture di materiale laterizio dovute al trasporto, sempreché la percentuale del materiale spezzato non superi il 5% dell'intero carico.

10 – RITARDO NELLA CONSEGNA – E' ammessa, salvo diverso accordo, una tolleranza sui termini di consegna di mezza giornata; per ritardi di maggiore entità il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce.

11 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Saponi, cere e petroli

1 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo XVII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non sono stati accertati usi.

Capo XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VI

CREDITO E ASSICURAZIONI

Capo I USI BANCARI

Non sono stati accertati usi.

Capo II USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capo I

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione I – Ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi

Si tratta di attività praticate solo in via marginale nella provincia

1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – Nel contratto di ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi l'una parte ("compratore") dà incarico all'altra ("gestore dell'ammasso") di acquistare per suo conto bozzoli freschi dell'annata direttamente dai produttori, e di provvedere all'ammasso, essiccazione e conservazione dei bozzoli stessi fino all'epoca pattuita per la consegna.

2 – CONTENUTO DEL CONTRATTO – Nel contratto generalmente vengono stabiliti: la quantità minima da ammassare, la resa minima a secco, la misura del compenso da corrispondersi al gestore per ogni chilo di bozzoli a fresco ammassato ed essiccato e l'epoca di consegna dei bozzoli essiccati.

3 – ACCESSO AI LOCALI D'AMMASSO – Al compratore, o a persona da lui espressamente delegata, non può essere inibito l'accesso ai locali di ammasso e di conservazione.

4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE – Il gestore deve essere proprietario dei locali d'ammasso e conservazione dei bozzoli e dei relativi macchinari ed attrezzi, o comunque poterne legittimamente disporre per l'uso cui sono destinati. Durante l'ammasso il gestore non può – salvo autorizzazione del compratore – operare per conto proprio o per conto di altri che non sia la persona con la quale è vincolato in virtù del contratto, né può immagazzinare nei locali d'ammasso bozzoli propri o altrui. Il gestore deve curare con ogni diligenza l'affluenza di buone partite ai prezzi e condizioni correnti del mercato, senza però procedere ad acquisti in zone diverse da quella nella quale egli esplica normalmente la sua attività. Egli è responsabile della buona conservazione dei bozzoli tanto prima che dopo l'essiccazione, e della regolare essiccazione degli stessi; la presenza del compratore o di persona da questi incaricata non lo esime da tale responsabilità.

5 – OBBLIGHI DEL COMPRATORE – Il compratore deve fornire in tempo utile i fondi per l'acquisto dei bozzoli, salvo che non preferisca effettuare direttamente i pagamenti ai consegnatari dei bozzoli; in tal caso però egli deve anche provvedere alla tenuta del bollettario. Al momento della consegna il compratore deve liquidare al gestore il compenso pattuito, che si intende comprensivo di tutte le spese inerenti alla raccolta, essiccazione, conservazione e consegna dei bozzoli, da effettuarsi secondo le istruzioni impartite dal compratore stesso. Le spese di raccolta comprendono anche le somme eventualmente corrisposte per provvigioni a mediatori.

6 – SPESE CONTRATTUALI – Le spese per la fornitura e bollatura dei bollettari e per assicurazioni (incendio, furto, ecc.) sono a carico del compratore, che deve rifonderle al gestore ove questi le avesse anticipate¹.

7 – CONTROVERSIE CON I CONSEGNATARI DEI BOZZOLI – Le eventuali controversie con i consegnatari dei bozzoli freschi riguardano in ogni caso il solo gestore, rimanendovi il compratore del tutto estraneo.

8 – SOSPENSIONE DEGLI ACQUISTI – Il compratore può, in ogni momento disporre la sospensione degli acquisti. In tal caso spetta al gestore un congruo compenso, la cui misura però non può superare quella del compenso cui avrebbe avuto diritto se avesse ammassato ed essiccato il quantitativo minimo stabilito in contratto. Il compenso di cui al precedente comma dovrà pure esser corrisposto al gestore quando il compratore, pur non sospendendo formalmente gli acquisti, voglia praticare prezzi o condizioni inferiori a quelli correnti di mercato.

9 – PESATURA E CONSEGNA – La pesatura dei bozzoli al ricevimento ed alla consegna va eseguita dal gestore o da un suo incaricato. Il compratore può richiedere la consegna anticipata di parte dei bozzoli, ed il gestore non può rifiutarla. Questi può tuttavia pretendere che dai bozzoli consegnati in anticipo venga estratto un campione da conservarsi sigillato, per determinare quale sarebbe stata la resa effettiva a secco se la consegna fosse avvenuta all'epoca stabilita in contratto. Se il gestore ha ricevuto incarico di provvedere soltanto all'ammasso, è tollerato un calo dello 0,50% quando la consegna è effettuata al compratore nel locale d'ammasso entro il giorno successivo a quello del ricevimento, e dell'1% se i bozzoli vengono invece – sempre entro lo stesso termine – consegnati al domicilio del compratore.

10 – RINVIO – Nei contratti d'ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi, qualora non sia diversamente previsto negli articoli precedenti, valgono, in quanto applicabili, gli usi relativi alla compravendita di bozzoli ed in particolare quelli seguiti per la vendita a bollettario.

Sezione II – Trattura della seta per conto terzi

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

¹ Per la registrazione del contratto vedi art. 62 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. Imposta di registro).

2 – RINVIO – Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di trattura per conto terzi vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Milano.

Sezione III – Torcitura della seta per conto terzi

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 – RINVIO – Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di torcitura della seta per conto terzi vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Milano.

Sezione IV – Tessitura per conto terzi di filati di seta e di cascami

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 – RINVIO – Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di tessitura per conto terzi di filati di seta e cascami vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Como.

Sezione V – Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami

Si tratta di attività praticate solo in via marginale nella provincia

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 – RINVIO – Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Como.

Sezione VI – Cessione di aziende

1 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% più IVA, salvo diverso accordo, ed è a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione VII – Opere d'arte e oggetti d'antiquariato

1 – DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' PER QUADRI D'AUTORE – Nella compravendita di quadri d'autore il venditore fornisce sempre al compratore la “dichiarazione di autenticità” dell'opera, sottoscritta da uno o più esperti di chiara fama.

2 – MEDIAZIONE – La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 10%, a carico di ciascuna delle parti.

Ove la mediazione sia effettuata a cura di una galleria d'arte, alla stessa compete la provvigione del 20%, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

Capo II USI MARITTIMI

Non sono stati accertati usi.

Capo III USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

1 – ORDINE DI TRASPORTO – Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

2 – FORMA DEL CONTRATTO – Il contratto di trasporto viene di regola concluso verbalmente. Il mittente è tenuto sempre a dichiarare esattamente la natura ed il valore – quest'ultimo almeno approssimativamente – della merce oggetto del trasporto. Per i trasporti terrestri in conto terzi viene sempre rilasciata lettera di vettura. Quando non sia emessa lettera di vettura, viene rilasciata al vettore una bolla di consegna delle merci da trasportare, delle quali, a sua volta, il vettore rilascia ricevuta.

3 – TRASPORTO (RESPONSABILITA' DEL VETTORE) – Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente o dello spedizioniere.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

4 – AVARIE (ACCERTAMENTO) – Il vettore, nel caso di avaria della merce, deve promuovere l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore. Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico del soccombente. Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

5 – PESATURA DELLA MERCE – La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

6 – CALO DELLA MERCE – Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne per le merci soggette a calo naturale.

7 – CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO – Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per quintale¹, con arrotondamento in eccesso di 10 in 10 Kg., in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità delle cose da trasportare. La determinazione del corrispettivo, oltretutto a peso, può anche essere fatta a volume. In tal caso un metro cubo si considera convenzionalmente pari a 300 Kg. Per i trasporti a collettame di peso inferiore ai 100 Kg., il corrispettivo viene determinato a norma della scalare nazionale.

8 – INDENNITA' DI SOSTA – Qualora l'automezzo, per cause imputabili al mittente o al destinatario della merce, rimanga a disposizione di costoro per le operazioni di carico o scarico per più di quattro ore, è d'uso corrispondere al vettore una congrua indennità di sosta.

Qualora la merce dovesse sostare presso il vettore per causa imputabile al committente, dovrà essere corrisposta al vettore medesimo una indennità di giacenza stabilita in conformità delle tariffe nazionali.

9 – PAGAMENTO DEL TRASPORTO – Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto. Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

10 – SPEDIZIONE (OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE) – Nel trasporto di merci alla rinfusa, l'assestamento di esse è a carico dello spedizioniere.

Nel trasporto di collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi. Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola “da porta a porta” lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.

Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, l'assestamento sul mezzo di trasporto deve essere eseguito dal mittente.

Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

¹ Vedi Avvertenze

Ove lo spedizioniere si sia obbligato a rispondere del fatto delle amministrazioni alle quali deve far capo per l'esecuzione dell'incarico, egli assume, oltre alle proprie, le responsabilità che le amministrazioni assumono nei suoi confronti.

11 – ANNOTAZIONI SULLE LETTERE DI VETTURA E SULLE POLIZZE DI CARICO – Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.

Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta.

12 – CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE – La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o documenti equipollenti.

13 – MEDIAZIONE – Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo IV USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi.

Capo V USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi.

Capo VI PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI DA PARTE DEGLI INTESTATARI DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE DI CUI AL D.M. 30.08.1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Abrogato per effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Capo VII PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI A PEZZO O A COLLO (ART. 10 D.M. 21.12.84)

1 – PRODOTTI VENDIBILI – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.M. 21 dicembre 1984, recante norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981 n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983 n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984 n. 211, sulla vendita a peso

netto delle merci¹, in provincia di Treviso, vengono consuetudinariamente venduti a pezzo o a collo, nella forma di fianco a ciascuno indicata, i sottoelencati prodotti:

A) Commercio al minuto:

- polli allo spiedo	a pezzo
- pizze e pizzette	a pezzo
- tartine e tramezzini	a pezzo
- panini imbottiti e toast	a pezzo
- pane con l'uva	a pezzo
- mozzarelle in carrozza e similari	a pezzo
- paste dolci (ad esclusione della biscotteria da the e pasticceria "mignon")	a pezzo
- selvaggina pennuta di piccola taglia e quaglie di allevamento	a pezzo
- carciofi	a pezzo
- fondi di carciofo	a pezzo
- cavoletti di Bruxelles	in vaschette
- fragole, mirtilli, lamponi, more, uva spina e ribes erbe aromatiche (anche in composizione) quali basilico, rosmarino, salvia, prezzemolo, mentuccia, erba cipollina	in mazzetti
- ravanelli, luppolo ("bruscandoli"), silene arvensis ("sciopeti")	in mazzetti
- insalatine, radicchietto, rucola	a collo
- fiori di zucca	in mazzetti
- fogli di carta	a pezzo

B) All'ingrosso²:

- selvaggina pennuta di piccola taglia e quaglie di allevamento	a pezzo
- carciofi	a pezzo
- cavoletti di Bruxelles	in vaschette
- fragole, mirtilli, lamponi, more, uva spina e ribes	in vaschette
- erbe aromatiche (anche in composizione) quali basilico, rosmarino, salvia, prezzemolo, mentuccia, erba cipollina	in mazzetti
- ravanelli, luppolo ("bruscandoli"), silene arvensis ("sciopeti")	in mazzetti
- insalatine, radicchietto, rucola	a collo
- fiori di zucca	in mazzetti
- bastoncini di vaniglia	a pezzo

¹ La vigente normativa sul peso netto e quindi gli usi in materia di vendita a pezzo o a collo delle merci riguardano l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio e non anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

² Le indicazioni formulate relativamente alla vendita all'ingrosso a pezzo o a collo delle merci, di cui all'art. 10 D.M. 21.12.1984, astraggono dal citare la vendita a pezzo o a collo di "prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei" cui fa richiamo il medesimo art. 10 del citato D.M., per i quali detta vendita è consentita direttamente dalla legge.

1 – DISCIPLINA DEI PREZZI – I prezzi si intendono comprensivi di IVA, riscaldamento, compresa l'aria condizionata, e tutte le prestazioni abituali.

Se in una camera a un letto viene aggiunto un secondo letto, il prezzo globale non deve superare il 90% del prezzo massimo della camera a due letti.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti, la maggiorazione del prezzo di quest'ultimo deve essere contenuta nel limite del 25% del prezzo della camera a due letti.

I prezzi della "pensione completa" e della "mezzapensione" si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.

Nei prezzi di "pensione" e di "mezza pensione" sono escluse le bevande.

2 – PRENOTAZIONE DELLE CAMERE – Il contratto di alloggio, salvo contrario esplicito accordo, si considera concluso per una giornata.

La disponibilità della camera ha inizio a partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo fino alle ore 12.00 del giorno successivo. E' facoltà dell'albergatore, compatibilmente con le esigenze di servizio, anticipare l'ora di disponibilità della camera.

Il cliente che richieda la disponibilità prima delle ore 7.00 deve essere preavvisato che gli verrà addebitato il costo della medesima dal giorno precedente.

Il rilascio della camera qualora avvenisse dopo le ore 12.00 sarà gravato di una penale in misura pari all'80% del prezzo del pernottamento.

L'albergatore nel caso che il cliente già alloggiato receda in anticipo dalla permanenza pattuita – escluso il caso di forza maggiore documentato – può pretendere dal cliente la tariffa della camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

Se il cliente in arrivo con prenotazione garantita non trova disponibile la camera prenotata, l'albergatore deve procurargli una sistemazione uguale o comunque non inferiore a quella prenotata. Una eventuale differenza sulla retta relativa alla sua sistemazione sarà a carico dell'albergatore inadempiente.

Il cliente che ha prenotato le camere a mezzo:

- a) telefono o fax, è atteso fino alle ore 19.00 del giorno di arrivo, salvo avviso di arrivo ad ora successiva;
- b) fax e/o numero di carta di credito, con garanzia di pagamento, è atteso fino alle ore 7.00 del giorno successivo. In caso di mancato arrivo sarà addebitato l'80% del prezzo della camera;
- c) con caparra (art. 1385 c.c.), è atteso fino alle ore 7.00 del giorno successivo.

Trascorsi i suddetti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre delle camere.

3 – LA CAPARRA – Salvo diversi accordi, l'ammontare della caparra è usualmente pari al 30% dell'importo dei servizi prenotati.

La caparra verrà conteggiata defalcandola dall'ultima nota dell'albergo.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta (albergo), l'altra (cliente) può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Affinché la somma ricevuta possa essere considerata "caparra" è importante che ciò risulti per iscritto sulla corrispondenza intercorsa tra le parti, altrimenti trattasi di acconto che non gode delle tutele previste nel caso della caparra (art. 1385 c.c.).

4 – PAGAMENTI E MANCATI PAGAMENTI – I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

Quando la prenotazione abbia durata superiore ad un giorno è facoltà dell'albergatore chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

I conti debbono essere pagati in moneta nazionale.

E' esclusiva facoltà discrezionale dell'albergatore di accettare in pagamento assegni o moneta straniera.

In caso di mancato pagamento il contratto si risolve di diritto ed il cliente ha l'obbligo di lasciare immediatamente l'albergo.

5 – SUPPLEMENTI PER SERVIZI EXTRA – Il prezzo dei servizi di ospitalità comprende l'uso delle attrezzature e delle dotazioni ordinarie delle camere (o unità abitative), nonché dei servizi generali della struttura ricettiva, tasse e servizi inclusi.

Costituiscono servizi ed attrezzature extra e danno luogo ad una applicazione di un prezzo supplementare (che deve essere individuato nella tabella dei prezzi ed essere comunicato preventivamente al cliente) i servizi e le attrezzature che il cliente può richiedere di usare facoltativamente.

Di norma costituiscono extra:

- il consumo dei prodotti del bar e del frigo-bar
- i pasti non compresi nel trattamento di pensione e mezza pensione
- la prima colazione se non è compresa nel prezzo di pernottamento
- le bevande
- i letti aggiunti nelle camere alla dotazione standard della camera singola o doppia
- il servizio di lavanderia
- l'uso del garage coperto
- l'uso di apparati quali televisione, condizionatore quando non fanno parte della attrezzatura ordinaria della camera e sono messi a disposizione a richiesta del cliente
- l'uso di attrezzature sportive e/o ricreative
- l'utilizzo di apparecchiature di servizio quali telefono, fax, computer, accesso ad internet, telex
- ogni altro servizio richiesto dal cliente.

6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE – Il cliente e le persone che lo accompagnano sono tenuti ad osservare quanto segue:

- la camera deve essere occupata solamente dalle persone previamente identificate a mezzo di regolare documento

- è vietato preparare pasti in camera ed utilizzare installazioni per lavare, stirare, riscaldare, ecc. ed ogni altra utilizzazione di forza motrice dell'albergo salvo quanto espressamente previsto
- i danni di qualunque entità e natura (ivi compresi quelli derivanti da malattia, incidenti, ecc.) provocati dal cliente, dalle persone che lo accompagnano, da eventuali ospiti e/o invitati, potranno essere liquidati all'albergatore dietro semplice richiesta scritta con l'indicazione particolareggiata delle varie voci di addebito e regolare documento contabile di quietanza
- le molestie derivanti da comportamento scorretto (rumori, uso molesto di dispositivi e strumenti, ecc.) conferiscono all'albergatore il diritto di risoluzione del contratto fatti salvi i maggiori danni.

E' vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore.

Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità.

7 – OGGETTI RINVENUTI E/O DIMENTICATI – Gli oggetti rinvenuti nelle camere o in locali comuni o adiacenze devono essere consegnati precisando le circostanze del ritrovamento alla Direzione che provvederà a riconsegnarli al legittimo proprietario.

Se l'oggetto stesso non potesse essere riconsegnato a causa del mancato recapito, e l'albergatore non volesse tenerlo in custodia presso la propria struttura, lo deve allora depositare all'Economato municipale o all'Ufficio oggetti smarriti della Questura o del Comune. Trascorso il periodo legale (1 anno) senza che l'oggetto sia stato ritornato al proprietario, questo diventa di proprietà dell'albergatore e non di chi l'ha ritrovato.

8 – POSTA INDIRIZZATA AI CLIENTI – La posta indirizzata ai clienti e rimasta presso la Direzione dell'albergo dovrà essere se possibile inoltrata al nuovo indirizzo del cliente, altrimenti conservata e consegnata precisando le circostanze del ritrovamento all'Ufficio Centrale delle Poste o immediatamente restituita al postino.

9 – MALATTIA DEL CLIENTE – Nel caso di malattia del cliente l'albergatore ha il dovere di chiamare un medico e avvertire, potendo, i parenti del malato.

Nel caso di malattia prolungata che non consenta il trasloco del degente, l'albergatore può richiedere un rimborso accessorio extra per il disturbo recato al normale funzionamento dell'albergo. In caso di malattia infettiva deve essere fatta denuncia all'USL locale che potrà chiedere l'immediato trasporto all'ospedale. Se ciò non fosse possibile per le gravi condizioni, il danno all'albergatore si aggrava, in quanto oltre ai costi di disinfezione ci saranno quelli indiretti derivanti dall'allontanamento della clientela. In questo caso la richiesta di rimborso dei danni al cliente è ancora più lecita.

10 – LEGGE SULLA PRIVACY – L'albergatore in base alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) non può indicare a chicchessia i nomi dei suoi eventuali ospiti a meno che non si tratti di Ufficiale di P.S.

Capo IX

USI PUBBLICITARI

1 – PRINCIPALI FORME DI PUBBLICITÀ – Le principali forme di pubblicità in uso sono:

- a) Pubblicità "tabellare" (advertising);
- b) Promozioni ed incentivazioni;
- c) Sponsorizzazioni;
- d) Pubblicità diretta;
- e) Pubbliche relazioni;
- f) Fiere e manifestazioni;
- g) Presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o del servizio (merchandising);
- h) Immagine coordinata di azienda (corporate image) o di prodotto (brand image).

2 – AUTODISCIPLINA – Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi.

3 – PRESTAZIONI DELL'AGENZIA – Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto su dati forniti dal committente;
- strategia di comunicazione a sé stante;
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui mezzi giudicati idonei agli scopi prefissi;
- l'ideazione e la progettazione della comunicazione (testi e visualizzazione dei messaggi);
- le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per effettuare la comunicazione pubblicitaria);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto degli "spazi" pubblicitari destinati a veicolare il messaggio);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (traffico);
- il controllo dell'effettuazione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e dei fornitori.

4 – PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'UTENTE – Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità e il preventivo dei costi sono sottoposti alla approvazione dell'utente prima della sua effettuazione.

5 – COMPENSO DELL'AGENZIA – Il compenso assume di regola una delle seguenti forme:

- a) "a commissione" percentuale su quanto fatturato all'utente da mezzi e fornitori, al netto di I.V.A., per la realizzazione delle azioni pubblicitarie. Tale commissione è del 15% allorchè l'agenzia fornisca tutte le prestazioni di cui all'art. 3. La commissione viene fatturata dall'agenzia, via via che mezzi e fornitori emettono all'utente le relative fatture. Tale commissione sarà fatturata dall'agenzia

¹ Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), costituito il 27/1/77.

all'utente anche nei casi in cui i mezzi non la prevedano o non la riconoscano, nonché per la produzione.

- b) "a fee", cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto in quote mensili, dall'utente stesso.
- c) "a onorari dei creativi".

6 – PRESTAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE – Le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (esecutivi, patinate, fotocomposizioni, fotografie, fotolito, traduzioni, adattamenti o riduzioni) e le prestazioni specialistiche (ricerche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, di direct marketing, sponsorizzazioni, progettazione di marchi e confezioni, materiali per punto vendita, portfoli, soggetti speciali diversi dalla campagna ecc.) vengono remunerate a parte dall'utente, previo preventivo. Sono rimborsate le spese solo se autorizzate.

7 – GARE DI COMMITTENTI PRIVATI – E' uso presso Committenti privati indire gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad inviti, è uso fissare un rimborso spese per i partecipanti.

In caso di indizione gare di privati, i materiali e le idee dei partecipanti sono pubblicati solo con il consenso dell'agenzia, salvo diverso patto sottoscritto dai partecipanti stessi. I materiali sono restituiti in buone condizioni ai partecipanti.

8 – RISTORNO – L'agenzia, già retribuita dall'utente a norma dell'art. 5 alla quale i mezzi o i loro concessionari riconoscano una commissione sui corrispettivi loro pagati dall'utente per la diffusione della pubblicità, ristorna, cioè accredita all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

9 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI – Tutto il materiale creativo ed esecutivo occorrente all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento del "creativo" (agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione).

Quanto corrisposto dall'utente infatti remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti e non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali, salvo espresso patto scritto.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, sia parzialmente, sia dopo lo scioglimento del rapporto, per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

10 – PRESTAZIONI DELLA CASA DI PRODUZIONE – Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione di audiovisivi;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione degli audiovisivi;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radio televisive).

11 – ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE – L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore di fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

12 – PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE – Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria degli audiovisivi.

13 – CONSERVAZIONE DEL MATERIALE – La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) di audiovisivi per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

14 – DURATA E LIMITI – In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria possibile.

15 – ESCLUSIVA MERCEOLOGICA – Il modello o interprete è tenuto a non prestarci, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

16 – USI COMUNI – Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c) la necessità, di espressa pattuizione, per "posizioni" particolari.

Capo X

USI NELLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI

Non sono stati accertati usi.

Capo XI

USI NELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA

Non sono stati accertati usi.

Capo XII

USI NELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE

Non sono stati accertati usi.

APPENDICE

CONDIZIONI CONTRATTUALI NORMALMENTE APPLICATE DALLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE IN PROVINCIA DI TREVISO ADERENTI AD UNINDUSTRIA

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

INCOTERMS 2000: REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI

NORME ED USI UNIFORMI DELLA CCI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI (REVISIONE 1993)

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DI "CURIA MERCATORUM" CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO

LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)

LEGGE 10 OTTOBRE 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)

D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

CONDIZIONI CONTRATTUALI NORMALMENTE APPLICATE DALLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE IN PROVINCIA DI TREVISO ADERENTI AD UNINDUSTRIA.

SEZIONE I – CARTA E CARTONE

– UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE –

La carta è contrattata a peso, a peso teorico, a risma. Il cartone è contrattato a peso e a spessore. Gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone sono di norma contrattati a numero. La grammatura della carta e del cartone è indicata in grammi per mq.

– TERMINI DI CONSEGNA: PROROGA PER FORZA MAGGIORE –

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, astensione dal lavoro, ed altre motivazioni documentabili, ecc.).

Ove si verificano guasti ai macchinari, il termine di consegna è prorogato per il tempo necessario alle riparazioni, salvo che col contratto il termine di consegna non abbia carattere essenziale.

– TOLLERANZE SUI FORMATI –

Sui formati pattuiti della carta e dei cartoni monocolori e patinati è ammessa una tolleranza del 2 per mille.

Per il "cartone – legno" la tolleranza ammessa è del 5%.

Per la carta ondulata non refilata è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta.

Per i cartoni ondulati "non refilati" in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza.

Per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate anche mediante disegno o su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1.500 nelle loro 3 dimensioni addizionate, per gli imballaggi superiori a mm. 1.500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione.

– TOLLERANZE DI PESO PER METRO QUADRO –

Sul peso per mq. della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per le carte in formati da stampa:
 - sino al 6% per le carte inferiori a 20 gr. per mq.

- sino al 5% per le carte del peso da 21 a 40 gr. per mq.
- sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per mq.
- sino all'1,5% per carte del peso da 61 gr. in su per mq.

- b) per le carte speciali sino al 2%;
- c) per la carta da stampa in rotoli sino al 2,5%;
- d) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 5%;
- e) per le carte ondulate ed i cartoni sino al 5%;
- f) per la carta chimica sino al 4%.

– TOLLERANZE SULLA QUANTITA' –

Per la carta ed il cartone “su fabbricazione” (fabbricati cioè con caratteristiche particolari richieste dal committente) è riconosciuta una tolleranza di consegna in più o in meno sul quantitativo ordinato del 5%.

Nessuna tolleranza è ammessa per le partite “su fabbricazione”.

– TOLLERANZA DI UMIDITA' –

Per tutte le carte è ammessa una percentuale di umidità fino ad un massimo del 7,5%. Per i cartoni la percentuale massima consentita è dell'8%.

– SPEDIZIONE –

La spesa del trasporto è a carico del committente salvo diversi accordi. Ove il trasporto non venga effettuato con mezzo del venditore la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

– RECLAMI –

Il termine per i reclami è di 8 giorni da quello del ricevimento della merce. Per i vizi e difetti occulti detto termine decorre dal giorno della scoperta. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del venditore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta, né la differenza di tonalità dei colori di stampa, per le carte ed i cartoni ricavati con impasto a base prevalente di macero e per le carte ed i cartoni ondulati.

– PERIZIE –

In caso di contestazioni di carattere tecnico le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento presso la Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

SEZIONE II – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE POLIGRAFICHE -

– PREVENTIVI – PROGETTI – CONFERIMENTO ORDINI –

I preventivi vincolano il fornitore per un tempo non superiore ai 15 giorni dalla data di emissione dell'offerta. Si intendono calcolati:

- per lavorazioni eseguite in ore ordinarie di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- con prima bozza in strisciata o stampa laser degli elaborati fotocomposti e con una prima cianografica completa di testi ed immagini completamente impaginati.
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie o di lavori diversi tracciati o indicati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

I lavori vengono eseguiti nell'ambito di una normale programmazione del lavoro. Laddove il compratore ravvisi la necessità di un'esecuzione “urgente” del proprio lavoro, e questo comporti l'utilizzo di lavoro straordinario, notturno o festivo, il fornitore può richiedere una maggiorazione di prezzo rispetto alle condizioni normali.

Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e sono perciò fatturate a parte:

- le spese correnti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione o alla stampa;
- le spese per bozze successive quando intervengono correzioni tali da non permettere una prosecuzione sicura dell'ordine e per lavorazioni rese necessarie da modifiche apportate dal cliente;
- correzioni per ritocchi elettronici su fotolito.

Ogni variazione in più o in meno dei costi, in particolare ogni variazione del costo della manodopera e delle materie prime e complementari danno diritto ad una proporzionale revisione del prezzo. Sono nulli i patti che escludono l'applicazione dell'art. 1664 del c.c.

I preventivi, le conferme d'ordine e gli ordini devono contenere tutte le specifiche per individuare il lavoro, quali:

- dati necessari alla perfetta identificazione del lavoro fotolito;
- interventi speciali di fotolito;
- formato finale del prodotto;
- tipo di materia prima da utilizzare;
- numero colori di stampa;
- entità del lotto;
- data e luogo di consegna;
- caratteristiche imballo;
- termini di pagamento.

Misure ed impaginazioni richieste devono essere indicate dal compratore in modo leggibile e chiaro.

I testi si intendono sempre corretti ed approvati a cura del committente. In caso contrario il fornitore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori di carattere linguistico e di traduzione da lingue straniere.

Nel caso in cui l'elaborazione del preventivo comporti un impegno professionale e di consulenza gravoso, il fornitore può richiedere un contributo di costo, soprattutto qualora non segua l'ordinazione.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

Le fotografie, i bozzetti, i disegni, ecc. se forniti dal committente, restano di sua proprietà. Lo stesso si applica per progetti di esecuzione di lavoro, disegni, pagine di saggio, bozzetti, composizioni, prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del compratore. Le fotografie, i bozzetti, i disegni, dischetti, ecc. se forniti dal compratore restano di sua proprietà. Il preventivo comunque sarà confermato alla presentazione degli esecutivi.

Per il perfezionamento dell'accordo è necessario che il compratore conferisca ordine scritto al fornitore direttamente o per mezzo degli agenti di quest'ultimo. L'ordine deve essere accettato espressamente dal fornitore mediante l'invio della conferma d'ordine.

Dopo il conferimento dell'ordine eventuali modifiche segnalate dal compratore possono essere accettate, tenute presenti le esigenze tecniche e commerciali del fornitore e quindi con adeguato aggiornamento di prezzo. I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui il fornitore ha il suo domicilio.

Nei casi di conclusione istantanea del contratto e di conseguenza della merce contestuale con l'emissione della fattura e nel caso in cui il fornitore per l'urgenza non abbia potuto emettere conferma d'ordine, si intende che il compratore accetta non solo le qui presenti norme, ma anche la loro integrale applicazione ed interpretazione data dall'ente proponente.

La consegna degli originali e/o del materiale per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

Agenzie pubblicitarie/studi pubblicitari: laddove il compratore affidi lo studio del progetto grafico ad una agenzia pubblicitaria o ad uno studio pubblicitario, quest'ultimo è vincolato al fornitore dalle norme che precedono e seguono.

– ESECUZIONE DEL LAVORO –

Il progetto grafico consegnato al fornitore dovrà prevedere tutte le indicazioni, misure, valori di stampa, confezione, ecc., necessarie e sufficienti per permettere al fornitore la realizzazione completa del lavoro in piena autonomia. Se saranno mancanti parti di materiale, informazioni, ecc. il cliente dovrà completarle per iscritto su semplice richiesta del fornitore.

Eventuali informazioni verbali non comportano alcuna responsabilità del fornitore, nel caso di lavoro contestato per questi motivi.

Nel caso in cui l'agenzia (o cliente) voglia apporre il "visto si stampi" all'avviamento in macchina, egli dovrà essere presente nel momento stabilito dal fornitore e concordato con l'incaricato dell'agenzia (o cliente). Variazioni ragionevoli di tempo per questo incontro sono accettabili nella misura di: 15 minuti. Oltre tale termine l'eventuale fermo macchina andrà caricato a debito del committente.

La firma apposta come "visto si stampi" sopra le copie citate esonera il fornitore da qualsiasi responsabilità per errori, omissioni ed in genere per qualsiasi difformità del prodotto dall'origine proposto dal compratore e dalla descrizione contrattuale del prodotto stesso.

Il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali variazioni ottiche derivanti dal processo di plastificazione e verniciatura.

Il fornitore esegue la riproduzione delle tonalità dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori anche di origine magnetica, solo nell'ambito della qualità degli originali misurata con densitometro e della riproducibilità tecnica e delle specifiche indicazioni tecnico – produttive comunicate per iscritto dal compratore. Queste devono essere adeguatamente misurate, comunicando al fornitore tali misure con le relative tolleranze.

Diritti di riproduzione e di immagine degli originali: il fornitore non assume nessuna responsabilità eseguendo il lavoro di riproduzione, perché essa si intende – ad ogni effetto – a carico del compratore.

Prove di stampa o chimiche o digitali: quando il compratore riceve le prove definitive deve apporre la propria approvazione.

La prova di fotolito approvata dovrà essere completa con la specifica dei valori tonali, di densità e di contrasto (secondo una scala definita).

Fotolito: le fotolito sono fatturate in rapporto alla superficie.

Benché il fornitore si impegni a prendere tutte le precauzioni per evitare la perdita, il danneggiamento o il furto degli originali, o dei materiali che vengono consegnati per la riproduzione, esso declina – a questo proposito – tutte le responsabilità. Le opere o i materiali di valore consegnati al fornitore, dovranno essere forniti in duplicato, o essere assicurati a cura e spese del compratore, contro danni, incendi, furti ecc.

Il giudizio sulle riproduzioni in prova deve essere effettuato a norma, con luce a temperatura colore di 5.000 Klevin e il confronto con la diapositiva con visori non in norma non ha alcun valore in quanto assolutamente soggettivo da parte del compratore.

Il committente è tenuto a richiedere al fornitore correzioni atte al miglioramento del risultato in prova nei limiti degli standard, di riproducibilità degli originali, oppure per comprovata difettosa esecuzione del lavoro. Ogni richiesta soggettiva per giudizio del committente sarà fatturata a parte.

Le prove colore, siano esse chimiche o digitali o di torchio sono una prima più una seconda con eventuali correzioni.

Per le prove a torchio sono comprese tre copie di stampa a quattro colori di una prova con l'aggiunta degli abbinamenti progressivi.

– MODIFICA E SOSPENSIONE DEL LAVORO –

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe integrali di lavori già eseguiti. Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

– BOZZE –

Il committente ha diritto al ritiro per correzione di due copie: le prime bozze in colonna e le seconde impaginate.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il compratore è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve termine possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente e può essere suscettibile di variazioni di prezzo.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apportare su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni. Se per il ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica deve tenere impegnato il materiale composto per un tempo superiore a 60 giorni, ha la facoltà di procedere all'addebito delle lavorazioni effettuate fino ad allora e allo smontaggio degli impianti, previa diffida al committente notificata con lettera raccomandata: in tal caso il compratore dovrà indennizzare l'azienda grafica delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

– IMPIANTI DI STAMPA –

Per impianti di stampa si intendono:

- le pellicole di selezione,
- le pellicole del fotocomposto,
- i montaggi macchina, le lastre di stampa,
- i dischetti prodotti dall'impresa fornitrice e contenenti dati di testo e/o di riproduzioni.

I dischetti forniti dal committente restano di proprietà dello stesso e quindi andranno restituiti a completamento del lavoro e a pagamento avvenuto, su richiesta.

Le pellicole di selezione fornite dal cliente sono di proprietà di quest'ultimo.

Tutto quanto invece realizzato dall'azienda grafica nelle fasi intermedie per ottenere il prodotto finale (disegni, impianti, scansioni, montaggi, testi digitalizzati) è di proprietà dell'azienda grafica stessa poiché risultato del proprio ingegno.

L'azienda fornitrice è tenuta a conservare il materiale inerente ai lavori eseguiti (tranne che per le lastre) per un periodo massimo di 1 anno dall'ultimo utilizzo, rimanendo comunque non responsabile in caso di eventi eccezionali, per incendio o furto.

Le pellicole di fotolito e i dischetti, se forniti dal compratore, vanno conservati per 6 mesi e resi su richiesta.

– STAMPA PERIODICA –

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non abbia dato disdetta entro i termini stabiliti.

Le rubriche e la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte. Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente.

– SOSPENSIONE DEL LAVORO –

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa del cliente, sono a carico dello stesso, come pure sono a suo carico le modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze.

Quando il lavoro, a causa del cliente, debba essere sospeso per un periodo superiore ai 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare la composizione o quant'altro eseguito, fatturando e pretendendo il pagamento del lavoro eseguito nonché della rimanenza della carta ordinata a lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

Nel caso in cui durante l'avviamento della stampa o successivamente si evidenziano dei problemi sulle pellicole utilizzate, lo stampatore si impegna ad informare in tempo utile il fornitore (fotolito o cliente) per poter farsi consegnare tempestivamente le nuove pellicole.

Lo stampatore non ha alcuna responsabilità in costi relativi a lavori di stampa e successivi, anche parziali, fatti utilizzando fotolito non adatte al lavoro in corso.

– LUOGO DELLA CONSEGNA –

Le spese di imballaggio sono a carico del committente.

Ogni fornitore è libero di confezionare l'imballaggio nel migliore dei modi così da garantire la perfetta trasportabilità, conservazione di fotocolor, prove e pellicole. Qualora il compratore dovesse richiedere un imballaggio particolare, il relativo costo verrà fatturato a parte.

Qualora il committente intenda procedere ad un controllo particolareggiato deve controfirmare, all'atto del ritiro, la bolla di consegna con la formula "salvo verifica" ed il controllo deve essere effettuato entro otto giorni dalla data di ricevimento.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola “franco destino” il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti. La consegna può essere ripartita solo nei casi di ingenti quantitativi o di difficoltà nel trasporto, purchè si esaurisca entro il termine contrattuale.

– TERMINI DI CONSEGNA –

Le consegne concordate non sono mai impegnative ma sono indicative. Se non altrimenti specificato i prezzi quotati si intendono per merce resa franco stabilimento del fornitore. A tutti gli effetti la consegna è effettuata presso lo stabilimento del fornitore, quindi la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino. Il termine di consegna decorre dal giorno in cui perviene al fornitore la consegna di tutto il materiale necessario all'esecuzione del lavoro. Sono esclusi i giorni di visione per le bozze. Per tutti gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore valgono le norme vigenti. I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensione dal lavoro ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione. Il compratore si impegna ad approvare sollecitamente, con le eventuali necessarie modifiche, i bianco/neri, le bozze, le copie di prova ed i prototipi proposti dal fornitore. Ogni ritardo da parte del compratore dovrà essere tenuto presente nei casi di ritardata consegna quando ciò non dia origine ad un maggior costo, come già previsto. Ove il committente non provveda al ritiro della merce entro i termini indicati nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a carico del committente.

– TOLLERANZE SUI PRODOTTI STAMPATI –

Le tolleranze riconosciute in più o in meno sono le seguenti:

- a) sulla quantità:
 - i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza secondo la seguente scaletta:
 - fino a 1.000 copie 15%
 - fino a 5.000 copie 10%
 - fino a 10.000 copie 6%
 - fino a 20.000 copie 4%
 - fino a 50.000 copie 2,5%
 - oltre 2%
 - in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.

Il compratore è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Per quanto concerne gli astucci e le scatole pieghevoli i quantitativi di stampa da 10.000 a 500.000 sono soggetti ad una tolleranza del 5% oltre a quella del 3%;
b) sui colori: vale il punto (+ 4.8.1).

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 5% a seconda della natura e dell'entità del lavoro: per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 25% (in funzione della tiratura).

Per la legatoria, la cartotecnica e la plastificazione è ammesso uno scarto massimo del 3% sul materiale consegnato a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Tutte le copie d'obbligo che, per disposizione di legge o di regolamenti, devono essere consegnate all'autorità, sono a carico del committente.

– PAGAMENTO –

Per i lavori particolarmente onerosi in termini finanziari (vedi acquisto di materie prime, ecc.) o per l'obiettivo protrarsi nel tempo della commessa per le molte lavorazioni previste, il fornitore può chiedere un adeguato acconto per il quale emetterà regolare fattura. Se i termini specifici non sono stati stabiliti nel contratto o nella fattura, il compratore deve pagare il prezzo a ricevimento fattura. Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.

Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del fornitore, qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito, e quindi anche in caso di pagamento a mezzo tratta, cambiale, vaglia cambiario o titolo analogo.

L'emissione di tratta per il pagamento comunque prevista in contratto, deve sempre intendersi come semplice facoltà concessa al compratore e comunque con bolli a suo carico.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

In caso di ritardo nel pagamento, il compratore è tenuto a corrispondere interessi in misura uguale al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo di ritardato pagamento, aumentato di 4 punti.

Quando fra il fornitore e il compratore sono stati conclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, il compratore non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse. Sempre nell'ipotesi di pluralità di contratti, se il compratore non adempie l'obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il fornitore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.

– RECLAMI –

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al giudice italiano. Competente è il giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

Il termine per la denuncia scritta è di 8 giorni decorrenti dal giorno del ricevimento. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. In caso di reclami, le merci contestate dal cliente non possono essere da lui comunque utilizzate neppure parzialmente e devono essere tenute a disposizione del fornitore per gli accertamenti, fermo l'onere del cliente di provare rigorosamente le sue contestazioni. Il compratore è tenuto nel termine tassativo di 8 giorni lavorativi da quello in cui riceve la merce, a verificare la rispondenza e le quantità dichiarate dal fornitore cui deve denunciare eventuali difetti o mancanze con raccomandata da spedire entro il predetto termine improrogabile.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

In mancanza di diversa precisazione, le provvigioni sono dovute al mediatore da ciascuno dei contraenti nella misura indicata.

1. Compravendita e permuta di immobili urbani	2% più IVA
2. Locazione di immobili urbani ammobiliati e non ammobiliati:	
a) Locazione della durata di anni 1 ed oltre: 1 mensilità di affitto più IVA	
b) Locazioni di durata inferiore ad un anno: mezza mensilità di affitto più IVA	
3. Compravendita e permuta di fondi rustici ¹	2% più IVA
4. a) Affitto di fondi rustici ai sensi della L. 203/82 (la provvigione si calcola sull'importo corrispondente all'affitto di 1 anno)	6% più IVA
b) Affitto di fondi rustici (la provvigione si calcola sull'importo corrispondente all'affitto del primo anno):	
- Contratti fino a 3 anni	3% più IVA
- Contratti da oltre 3 anni e fino a 6 anni	5% più IVA
- Contratti per oltre 6 anni	6% più IVA
5. Bovini, suini, ovini ed equini:	
a) per la compravendita di più capi bovini suini ed ovini	
- a carico del compratore	0,50%
- a carico del venditore	1%
b) per la compravendita di singoli capi bovini suini ed ovini	
- a carico del compratore	1%
- a carico del venditore	1,50%

¹ Nelle permuta la provvigione si calcola:
a) per gli immobili, sul bene di maggior valore;
b) per i mobili, sul valore complessivo dei beni permutati; se si tratta di beni soggetti a tariffe differenti la provvigione risulta dalla somma delle provvigioni che sarebbero dovute per ciascuno di essi in caso di compravendita;
c) per i fondi rustici, sul valore convenuto tra le parti del bene di maggior valore.

c) per la compravendita di equini (ad eccezione degli equini per l'esercizio degli sports ippici)	
- a carico del compratore	1%
- a carico del venditore	2%
d) per la compravendita di equini per l'esercizio di sports ippici	
- a carico di ciascuna delle parti	5%
6. Bozzoli in natura secchi	4%
7. Frumento, granturco e cereali minori nazionali:	
- a carico del venditore, ove questi sia produttore	€ 0,52 per tonnellata
- a carico del venditore ove questo non sia produttore	€ 0,41 per tonnellata
- a carico del compratore	€ 0,41 per tonnellata
8. Cereali esteri, a carico di ciascuna delle parti	€ 0,41 per tonnellata
9. Uva da vino:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
10. Mosto:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
11. Semi oleosi (a carico del venditore e del compratore)	€ 0,52 per tonnellata
12. Foraggi	dall'1 all'1,50%
13. Strame e paglia	dall'1 all'1,50%
14. Legna da ardere (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)
15. Legname rozzo (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)

16. Farine e sottoprodotti della macinazione (escluso il germe di granturco):	
- Sfarinati di frumento e granturco:	
a) per partite fino a 10 tonnellate	€ 2,58 a tonnellata
b) per partite oltre 10 tonnellate e fino a 30 tonnellate	€ 1,55 a tonnellata
c) per partite oltre le 30 tonnellate	€ 0,77 a tonnellata
- Sottoprodotti della macinazione:	
a) per partite fino a 20 tonnellate	€ 1,03 a tonnellata
b) per partite oltre le 20 tonnellate	€ 0,52 a tonnellata
- Farine di estrazione da semi oleosi per alimentazione animale:	
a) per partite di non rilevante entità (fino a 1.000 tonnellate)	€ 0,52 per tonnellata
b) per partite di rilevante entità (oltre 1.000 tonnellate)	€ 0,36 per tonnellata
17. Formaggi Parmigiano reggiano, Grana padano, Montasio e similari, Formaggella trevigiana	tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo
18. Altri formaggi e burro	tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo
19. Vini:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
20. Sottoprodotti della vinificazione:	
- a carico del venditore	1,5% - 2%
- a carico del compratore (eventuale)	0,3% - 0,5%
21. Alcool da vino:	
- a carico del solo venditore	1% - 2%
22. Acquavite:	
- a carico del solo venditore	1% - 1,5%

23. Legname da lavoro, da industria e da costruzione (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)
24. Rottami di metalli vari	1%
25. Autoveicoli:	
- usati	1,50%
- nuovi (a carico del solo venditore)	1%
26. Trattura e torcitura della seta per conto terzi (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
27. Tessitura di filati di seta e di cascami per conto terzi (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
28. Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
29. Cessioni di aziende	2% più IVA
30. Opere d'arte e oggetti d'antiquariato	10%
31. Gallerie d'arte (dal solo venditore)	20%



Curia Mercatorum

Associazione riconosciuta

Curia Mercatorum è un Centro di Mediazione e Arbitrato, promosso dalla Camera di Commercio di Treviso e che vede l'adesione della consorelle di Belluno, Pordenone, Gorizia e Trieste, oltrechè di numerose associazioni di categoria imprenditoriali e professionali, il quale offre per scopo istituzionale primario servizi ADR (Alternative Dispute Resolution), ovverosia sistemi di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria, quali la conciliazione e l'arbitrato.

Inoltre Curia Mercatorum svolge attività di diffusione della cultura in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, contratti standard e controlli su clausole inique, tutela dei consumatori.

Per il testo vigente del REGOLAMENTO che disciplina la procedura per la risoluzione delle controversie sottoposte a Curia Mercatorum si rinvia al sito internet www.curiamercatorum.com

LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39 (PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 9 FEBBRAIO 1989, N. 33)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 21 MARZO 1958, N. 253
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE

Art. 1.

1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti mercologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

- a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
- b) avere il godimento dei diritti civili;
- c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
- d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
- e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secon-

do grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Art. 3.

1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.

3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Art. 4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
- h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Art. 5.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

- a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.

Art. 6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

Art. 7.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) da un membro della giunta camerale;
- b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Art. 9.

1. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

Art. 10.

1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

L. 10 OTTOBRE 1990, N. 287 (PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 13 OTTOBRE 1990, N. 240)

NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TITOLO I

NORME SULLE INTESSE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 1. Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3. Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4. Deroche al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della

necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 5. Operazioni di concentrazione

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

- a) quando due o più imprese procedono a fusione;
- b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
- c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Art. 6. Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo

sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Art. 7. Controllo

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

- a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
- b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.

Art. 9. Autoproduzione

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

TITOLO II

Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

CAPO I - ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Art. 11. Personale dell'Autorità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità.

L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

CAPO II - POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESI RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Art. 12. Poteri di indagine

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Art. 13. Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Art. 14. Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre

perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15. Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

CAPO III - POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insie-

me delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Art. 17. Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18. Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

Art. 20. Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

1. Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n.249.
2. Comma abrogato dall'art. 19, comma 11, L. 28 dicembre 2005, n.262.
3. Comma abrogato dall'art. 19, comma 11, L. 28 dicembre 2005, n.262.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.
5. L'Autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.
6. Comma abrogato dall'art. 19, comma 11, L. 28 dicembre 2005, n.262.
7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.
8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Poteri conoscitivi e consultivi dell'autorità

Art. 21. Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 22. Attività consultiva

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
 - a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
 - b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
 - c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 23. Relazione annuale

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Art. 24. Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

Norme sui poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

Art. 25. Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

Art. 26. Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V

Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi

Titolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 31. Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato».

Art. 33. Competenza giurisdizionale

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

Art. 34. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 (PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 23 OTTOBRE 2002, N. 249)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

- a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
- b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
- c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «ritardi di pagamento», l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 16 dicembre 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3. Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4. Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Art. 5. Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 6. Risarcimento dei costi di recupero

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7. Nullità

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Art. 8. Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

- a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 9. Modifiche al codice di procedura civile

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;
 - b) sostituisce il secondo periodo del secondo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile.
3. Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 648 del codice di procedura civile.

Art. 10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.

Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 192.

Art. 11. Norme transitorie finali

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

INDICE DELLE MATERIE

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPO I USI GENERALI DELLA COMPRAVENDITA

Art. 1 – Tolleranza di quantità.....	Pag.	7
Art. 2 – Scomputo della caparra nei contratti ad esecuzione ripartita.....	»	7
Art. 3 – Vendita con riserva di gradimento.....	»	7

CAPO II MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 – Provvigione.....	Pag.	7
Art. 2 – Pluralità di mediatori.....	»	7
Art. 3 – Momento in cui sorge il diritto alla provvigione.....	»	7
Art. 4 – Misura della provvigione per le importazioni.....	»	7
Art. 5 – Segnalazione dell'affare.....	»	7
Art. 6 – Cessione della mediazione.....	»	8
Art. 7 – Risoluzione del contratto intermediato.....	»	8
Art. 8 – Rimborso spese.....	»	8
Art. 9 – Permute.....	»	8

TITOLO II LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA.....	Pag.	10
--	------	----

TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPO I COMPRAVENDITA

Art. 1 – Modo di misurazione.....	Pag.	13
Art. 2 – Mediazione.....	»	13

CAPO II
LOCAZIONE

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	13
Art. 2 – Obblighi del conduttore.....	»	13
Art. 3 – Piccole riparazioni.....	»	13
Art. 4 – Disdetta.....	»	13
Art. 5 – Riconsegna ed oneri relativi.....	»	13
Art. 6 – Mediazione.....	»	14

TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPO I
COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1 – Unità di misura.....	Pag.	17
Art. 2 – Vendita a cancelli chiusi.....	»	17
Art. 3 – Epoche di consegna.....	»	17
Art. 4 – Mediazione.....	»	17

CAPO II
AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 – Epoche di consegna.....	Pag.	17
Art. 2 – Mediazione.....	»	17

CAPO III
CONDUZIONE A MEZZADRIA.....

Pag. 18

CAPO IV
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTICIPAZIONE.....

Pag. 18

CAPO V
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA.....

Pag. 18

CAPO VI
CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(Non sono stati accertati usi).....

Pag. 18

CAPO VII
ALTRE FORME DI CONDUZIONE.....

Pag. 18

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPO I
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I – Bestiame (Bovini da vita, da lavoro e da macello, equini, suini, ovini e caprini)

• 1 – *Usi comuni a tutte le specie di bestiame*

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	21
Art. 2 – Unità di base di contrattazione.....	»	21
Art. 3 – Mediazione.....	»	21
Art. 4 – Perfezionamento del contratto.....	»	22

• 2 – *Bestiame da vita e da lavoro*

Art. 5 – Caparra.....	Pag.	22
Art. 6 – Pagamento.....	»	22
Art. 7 – Deposito per garanzia.....	»	22
Art. 8 – Garanzia consuetudinaria.....	»	22
Art. 9 – Garanzia convenzionale.....	»	23
Art. 10 – Esclusione di ogni garanzia.....	»	23
Art. 11 – Malattie contagiose.....	»	23
Art. 12 – Vizi redibitori.....	»	23
Art. 13 – Termine della garanzia.....	»	24
Art. 14 – Effetti della garanzia.....	»	24
Art. 15 – Denuncia dei vizi redibitori.....	»	24
Art. 16 – Riconoscimento del vizio redibitorio.....	»	24
Art. 17 – Riscontro del vizio redibitorio.....	»	25
Art. 18 – Luogo e modalità del riscontro.....	»	25
Art. 19 – Obblighi del compratore nei confronti degli animali in protesto.....	»	25
Art. 20 – Riconsegna dell'animale protestato.....	»	25
Art. 21 – Rifusione delle spese.....	»	25
Art. 22 – Vendita a coppia o pariglia.....	»	25
Art. 23 – Vendita a gruppo.....	»	26
Art. 24 – Morte dell'animale entro il periodo di garanzia.....	»	26
Art. 25 – Incidenza del danno in caso di morte.....	»	26
Art. 26 – Rinvio.....	»	26

Art. 27 – Vacca lattifera.....	Pag.	26
Art. 28 – Denuncia e prova della minor produzione	»	26
Art. 29 – Risoluzione del contratto	»	27
Art. 30 – Vacca garantita gravida	»	27
Art. 31 – Garanzia del termine di gravidanza.....	»	27
Art. 32 – Aborto.....	»	27
Art. 33 – Garanzie speciali nella compravendita di equini – rinvio.....	»	27
Art. 34 – Vendita a “cancello chiuso”.....	»	27

• 3 – *Bestiame da macello*

Art. 35 – Specie di vendita.....	Pag.	27
Art. 36 – Vendita a peso vivo.....	»	27
Art. 37 – Pesatura del bestiame acquistato a peso vivo.....	»	28
Art. 38 – Vendita a peso morto.....	»	28
Art. 39 – Pesatura del bestiame macellato.....	»	28
Art. 40 – Pagamento.....	»	28
Art. 41 – Spese.....	»	28
Art. 42 – Garanzia.....	»	28
Art. 43 – Effetti della garanzia.....	»	28
Art. 44 – Esclusione di ogni garanzia	»	28

Sezione II – Pollame e uova

• 1 – *Pollame da macello*

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	29
Art. 2 – Specie di vendita.....	»	29
Art. 3 – Requisiti della merce.....	»	29
Art. 4 – Determinazione del peso medio.....	»	29
Art. 5 – Determinazione del prezzo.....	»	29
Art. 6 – Termini di consegna e ritiro.....	»	29
Art. 7 – Tolleranza di qualità	»	29
Art. 8 – Caparra.....	»	29
Art. 9 – Scomputo della caparra nei contratti ad esecuzione ripartita	»	29
Art. 10 – Pagamento del prezzo.....	»	29
Art. 11 – Mediazione	»	29

• 2 – *Pollame macellato*

Art. 12 – Requisiti della merce.....	Pag.	30
Art. 13 – Imballaggio.....	»	30
Art. 14 – Determinazione del prezzo.....	»	30

Art. 15 – Verifica della merce.....	Pag.	30
Art. 16 – Tolleranza di peso.....	»	30
Art. 17 – Reclami.....	»	30
Art. 18 – Mediazione.....	»	30
Art. 19 – Rinvio.....	»	30

• 3 – *Pulcini*

Art. 20 – Forma del contratto.....	Pag.	30
Art. 21 – Specie di vendita.....	»	30
Art. 22 – Consegna.....	»	30
Art. 23 – Verifica della merce	»	31
Art. 24 – Tolleranze.....	»	31
Art. 25 – Mortalità dovuta alla manualità del sessaggio.....	»	31
Art. 26 – Garanzie sanitarie.....	»	31
Art. 27 – Pagamento.....	»	31
Art. 28 – Mediazione.....	»	31

• 4 – *Uova da consumo*

Art. 29 – Forma del contratto.....	Pag.	31
Art. 30 – Specie di vendita.....	»	31
Art. 31 – Unità di base di contrattazione.....	»	31
Art. 32 – Descrizione della merce.....	»	31
Art. 33 – Determinazione del prezzo.....	»	32
Art. 34 – Rischi di trasporto.....	»	32
Art. 35 – Verifica della merce.....	»	32
Art. 36 – Pagamento del prezzo.....	»	32
Art. 37 – Reclami.....	»	32
Art. 38 – Mediazione.....	»	32
Art. 39 – Rinvio.....	»	32

• 5 – *Pollastre per uova da consumo*

Art. 40 – Forma del contratto.....	Pag.	32
Art. 41 – Specie di vendita.....	»	32
Art. 42 – Requisiti della merce.....	»	32
Art. 43 – Consegna.....	»	32
Art. 44 – Verifica della merce.....	»	32
Art. 45 – Rischi di trasporto.....	»	32
Art. 46 – Pagamento del prezzo.....	»	33
Art. 47 – Garanzie sanitarie.....	»	33
Art. 48 – Reclami.....	»	33
Art. 49 – Mediazione.....	»	33

Sezione III – Seme bachi

Art. 1 – Varietà confezionate	Pag.	33
Art. 2 – Specie di vendita	»	33
Art. 3 – Unità di base di contrattazione	»	33
Art. 4 – Termini di consegna	»	33
Art. 5 – Pagamento	»	33
Art. 6 – Seme per riproduzione	»	33
Art. 7 – Mediazione	»	34

Sezione IV – Bozzoli

• 1 – Usi comuni ai bozzoli freschi e secchi

Art. 1 – Impegno a trattare	Pag.	34
Art. 2 – Forma del contratto	»	34
Art. 3 – Caparra	»	34
Art. 4 – Pesatura	»	34
Art. 5 – Bisacce per la pesatura	»	34
Art. 6 – Orario di consegna	»	34
Art. 7 – Consegna differita	»	34
Art. 8 – Obblighi del venditore in rapporto alla consegna	»	35
Art. 9 – Ricevimento differito	»	35
Art. 10 – Termine scadente in giorno festivo	»	35
Art. 11 – Termine scadente il sabato	»	35
Art. 12 – Tolleranza di peso	»	35
Art. 13 – Consegna o ricevimento ritardati	»	35
Art. 14 – Pagamento	»	35
Art. 15 – Restituzione e pagamento dei campioni	»	35
Art. 16 – Intervento del mediatore	»	36
Art. 17 – Attività del mediatore	»	36
Art. 18 – Mediazione	»	36

• 2 – Contratti per bozzoli freschi

Art. 19 – Epoca della contrattazione	Pag.	36
Art. 20 – Contratti per prodotto futuro	»	36
Art. 21 – Produzione media per telaino	»	36
Art. 22 – Garanzia di produzione	»	36
Art. 23 – Visita degli allevamenti	»	36
Art. 24 – Contrattazioni durante il raccolto	»	36
Art. 25 – Determinazione del prezzo	»	37
Art. 26 – Pesatura	»	37

Art. 27 – Classificazione dei bozzoli freschi	Pag.	37
Art. 28 – Luogo della consegna	»	37
Art. 29 – Partite con bozzoli calcinati	»	37
Art. 30 – Differenze di qualità	»	37

• 3 – Contratti per bozzoli secchi

Art. 31 – Definizione dei bozzoli secchi	Pag.	38
Art. 32 – Specie di vendita	»	38
Art. 33 – Vendita a bollettario	»	38
Art. 34 – Vendita a tali e quali	»	38
Art. 35 – Vendita a primo costo seta	»	38
Art. 36 – Campioni e rendite	»	39
Art. 37 – Vendite su denominazione e su campione	»	39
Art. 38 – Classificazione dei bozzoli secchi	»	39
Art. 39 – Denominazioni speciali	»	39
Art. 40 – Luogo della consegna	»	40
Art. 41 – Condizioni di consegna	»	40
Art. 42 – Vendita a più acquirenti	»	40
Art. 43 – Pagamento nelle vendite a primo costo seta	»	40
Art. 44 – Differenza di resa	»	40
Art. 45 – Differenze di qualità	»	40
Art. 46 – Protesto	»	40

Sezione V – Trote ed altro pesce di allevamento

Art. 1 – Forma del contratto	Pag.	41
Art. 2 – Clausola “Trota Razione”	»	41
Art. 3 – Specie di vendita	»	41
Art. 4 – Unità di base di contrattazione	»	41
Art. 5 – Consegna a digiuno	»	41
Art. 6 – Compenso del calo	»	41
Art. 7 – Pagamento	»	41
Art. 8 – Obblighi di garanzia del venditore	»	41
Art. 9 – Mediazione	»	41

CAPO II PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sezione I – Frumento, granoturco e cereali minori nazionali

Art. 1 – Forma del contratto	Pag.	41
Art. 2 – Documentazione del contratto	»	42

Art. 3 – Prezzo	Pag.	42
Art. 4 – Specie di vendita	»	42
Art. 5 – Vendite salvo visita	»	42
Art. 6 – Vendite su campione	»	42
Art. 7 – Vendite su denominazione	»	42
Art. 8 – Unità di base di contrattazione	»	42
Art. 9 – Luogo e modalità della pesatura	»	42
Art. 10 – Vendite “a peso netto”	»	42
Art. 11 – Campionatura	»	43
Art. 12 – Caratteristiche e classificazione del frumento tenero	»	43
Art. 13 – Stagionatura	»	43
Art. 14 – Peso specifico	»	43
Art. 15 – Caratteristiche generali di qualità	»	44
Art. 16 – Luogo della consegna	»	44
Art. 17 – Termini di consegna	»	44
Art. 18 – Consegna differita	»	45
Art. 19 – Disposizioni per la consegna o spedizione	»	45
Art. 20 – Decorrenza del termine per la consegna	»	45
Art. 21 – Consegna ripartita	»	45
Art. 22 – Indipendenza delle singole consegne	»	45
Art. 23 – Ritiro	»	45
Art. 24 – Spese inerenti all’esecuzione del contratto	»	46
Art. 25 – Riconoscimento della merce in qualità e peso	»	46
Art. 26 – Tolleranza di peso	»	46
Art. 27 – Tolleranza di qualità	»	46
Art. 28 – Tolleranza di umidità	»	46
Art. 29 – Obbligo del ricevimento	»	46
Art. 30 – Inosservanza dei termini contrattuali	»	47
Art. 31 – Pagamento	»	47
Art. 32 – Differenze di peso	»	47
Art. 33 – Differenze di qualità	»	47
Art. 34 – Protesto per differenze di peso o di qualità	»	47
Art. 35 – Abbuono di prezzo per differenze di qualità	»	47
Art. 36 – Risoluzione del contratto per differenze di qualità	»	47
Art. 37 – Mediazione	»	48

Sezione II – Fave e fagioli

Art. 1 – Mediazione	Pag.	48
---------------------------	------	----

Sezione III – Prodotti ortofruttilicoli

Art. 1 – Mediazione	Pag.	48
---------------------------	------	----

Sezione IV – Uva e mosto

• 1 – *Uva da vino*

Art. 1 – Forma e modalità della contrattazione	Pag.	48
Art. 2 – Vendita “come che sta”	»	48
Art. 3 – Vendita “ad occhio”	»	48
Art. 4 – Gradazione zuccherina	»	49
Art. 5 – Caparra	»	49
Art. 6 – Vendemmia	»	49
Art. 7 – Unità di base di contrattazione	»	49
Art. 8 – Prezzo	»	49
Art. 9 – Pesatura	»	49
Art. 10 – Requisiti della merce	»	50
Art. 11 – Consegna ed oneri relativi	»	50
Art. 12 – Verifica della merce	»	50
Art. 13 – Tolleranza di peso	»	50
Art. 14 – Recipienti per il trasporto	»	50
Art. 15 – Pagamento	»	50
Art. 16 – Danni della grandine	»	51
Art. 17 – Reclami	»	51
Art. 18 – Oneri tributari	»	51
Art. 19 – Mediazione	»	51

• 2 – <i>Uva da tavola</i>	Pag.	51
----------------------------------	------	----

• 3 – *Mosto*

Art. 20 – Mediazione	Pag.	51
----------------------------	------	----

Sezione V – Semi oleosi

Art. 1 – Mediazione	Pag.	51
---------------------------	------	----

Sezione VI – Foraggi

Art. 1 – Oggetto della contrattazione	Pag.	51
Art. 2 - Forma del contratto	»	52
Art. 3 – Contratto stipulato prima della falciatura	»	52
Art. 4 – Caparra	»	52
Art. 5 – Specie di vendita	»	52
Art. 6 – Unità di base di contrattazione	»	52
Art. 7 – Pesatura e tara	»	52

Art. 8 – Requisiti della merce.....	Pag.	52
Art. 9 – Luogo della consegna.....	»	52
Art. 10 – Termine di consegna.....	»	53
Art. 11 – Consegna ripartita.....	»	53
Art. 12 – Verifica della merce.....	»	53
Art. 13 – Tolleranza di peso.....	»	53
Art. 14 – Ritardo nella consegna o nel ricevimento.....	»	53
Art. 15 – Spese di carico e di pesatura.....	»	53
Art. 16 – Pagamento.....	»	53
Art. 17 – Reclami.....	»	53
Art. 18 – Risoluzione del contratto.....	»	53
Art. 19 – Mediazione.....	»	54

Sezione VII – Strame e paglia

Art. 1 – Oggetto della contrattazione.....	Pag.	54
Art. 2 – Requisiti della merce.....	»	54
Art. 3 – Mediazione.....	»	54
Art. 4 – Rinvio.....	»	54

Sezione VIII – Semi da prato

Art. 1 – Specie di vendita.....	Pag.	54
Art. 2 – Caparra.....	»	54
Art. 3 – Unità di base di contrattazione.....	»	54
Art. 4 – Termini di consegna.....	»	55
Art. 5 – Tolleranze.....	»	55
Art. 6 – Mediazione.....	»	55
Art. 7 – Rinvio.....	»	55

Sezione IX – Piante

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	55
Art. 2 – Caparra.....	»	55
Art. 3 – Unità di base di contrattazione.....	»	55
Art. 4 – Imballaggio.....	»	55
Art. 5 – Termini di consegna.....	»	55
Art. 6 – Spese di trasporto.....	»	55
Art. 7 – Obblighi di garanzia del venditore.....	»	55
Art. 8 – Mediazione.....	»	55
Art. 9 – Rinvio.....	»	56

Sezione X – Foglia di gelso

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	56
Art. 2 – Unità di base di contrattazione.....	»	56
Art. 3 – Luogo e modalità della consegna.....	»	56
Art. 4 – Pagamento.....	»	56
Art. 5 – Mediazione.....	»	56

Sezione XI – Fiori e fogliame ornamentale

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	56
Art. 2 – Unità di base di contrattazione.....	»	56
Art. 3 – Requisiti di qualità.....	»	56
Art. 4 – Determinazione del prezzo.....	»	56
Art. 5 – Imballaggio.....	»	56
Art. 6 – Luogo della consegna.....	»	57
Art. 7 – Trasporto.....	»	57
Art. 8 – Pagamento.....	»	57
Art. 9 – Mediazione.....	»	57

Sezione XII – Coloniali e droghe

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	57
--------------------------	------	----

CAPO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I – Legna da ardere

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	57
Art. 2 – Clausole speciali.....	»	57
Art. 3 – Caparra.....	»	57
Art. 4 – Specie di vendita.....	»	57
Art. 5 – Unità di base di contrattazione.....	»	57
Art. 6 – Requisiti della merce.....	»	58
Art. 7 – Accertamento del peso.....	»	58
Art. 8 – Tolleranza di quantità.....	»	58
Art. 9 – Ricevimento.....	»	58
Art. 10 – Caricamento su mezzo di trasporto.....	»	58
Art. 11 – Pagamento.....	»	58
Art. 12 – Reclami.....	»	58
Art. 13 – Mediazione.....	»	59

Sezione II – Legname rozzo

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	59
Art. 2 – Specie di vendita.....	»	59
Art. 3 – Classificazioni.....	»	59
Art. 4 – Provenienza del legname.....	»	59
Art. 5 – Caparra.....	»	59
Art. 6 – Unità di base di contrattazione.....	»	59
Art. 7 – Modo di misurazione.....	»	59
Art. 8 – Accertamento del peso.....	»	60
Art. 9 – Modalità e termini della consegna.....	»	60
Art. 10 – Consegna ripartita.....	»	60
Art. 11 – Tolleranza di quantità.....	»	60
Art. 12 – Obbligo del ricevimento.....	»	60
Art. 13 – Ritiro.....	»	60
Art. 14 – Caricamento della merce.....	»	61
Art. 15 – Pagamento.....	»	61
Art. 16 – Reclami.....	»	61
Art. 17 – Mediazione.....	»	61

CAPO IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

(Non sono stati accertati usi).....	Pag.	61
-------------------------------------	------	----

CAPO V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sabbia e ghiaia.....	Pag.	61
----------------------	------	----

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	61
Art. 2 – Campioni.....	»	61
Art. 3 – Caparra.....	»	61
Art. 4 – Unità di base di contrattazione.....	»	62
Art. 5 – Tipi usuali.....	»	62
Art. 6 – Luogo e modalità della consegna.....	»	62
Art. 7 – Consegna ripartita.....	»	62
Art. 8 – Tolleranza di quantità.....	»	62
Art. 9 – Calo di trasporto.....	»	62
Art. 10 – Ricevimento ripartito.....	»	63
Art. 11 – Ritardo nella consegna.....	»	63
Art. 12 – Mediazione.....	»	63

CAPO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Sezione I – Farine e sottoprodotti della macinazione
(escluso il germe del granturco)

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	63
Art. 2 – Prezzo.....	»	63
Art. 3 – Specie di vendita.....	»	63
Art. 4 – Vendite su campione.....	»	63
Art. 5 – Vendite su denominazione.....	»	63
Art. 6 – Luogo e modalità della pesatura.....	»	64
Art. 7 – Peso.....	»	64
Art. 8 – Campionatura.....	»	64
Art. 9 – Caratteristiche generali di qualità.....	»	64
Art. 10 – Luogo della consegna.....	»	64
Art. 11 – Termini di consegna.....	»	64
Art. 12 – Consegna differita.....	»	64
Art. 13 – Decorrenza del termine per la consegna.....	»	64
Art. 14 – Consegna ripartita.....	»	65
Art. 15 – Ritiro.....	»	65
Art. 16 – Calo di viaggio.....	»	65
Art. 17 – Spese inerenti all'esecuzione del contratto.....	»	65
Art. 18 – Riconoscimento della merce in qualità e peso.....	»	65
Art. 19 – Inosservanza dei termini contrattuali.....	»	65
Art. 20 – Pagamento.....	»	65
Art. 21 – Differenze di peso.....	»	65
Art. 22 – Differenze di qualità.....	»	66
Art. 23 – Protesto per differenze di peso o di qualità.....	»	66
Art. 24 – Risoluzione del contratto per differenze di qualità.....	»	66
Art. 25 – Mediazione.....	»	66

Sezione II – Salumi

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	66
--------------------------	------	----

Sezione III – Formaggi e burro

• 1 – *Parmigiano reggiano e grana padano*

Art. 1 – Denominazione.....	Pag.	67
Art. 2 – Forma del contratto.....	»	67
Art. 3 – Caparra.....	»	67

Art. 4 – Clausola “Salvo visita”.....	Pag.	67
Art. 5 – Produzioni maggenga e vernenga.....	»	67
Art. 6 – Formaggio scelto o sperlato e formaggio difettoso.....	»	67
Art. 7 – Forme difettose all’ago.....	»	68
Art. 8 – Forme difettose per correzione.....	»	69
Art. 9 – Scelto uno e zero o scelto mercantile.....	»	69
Art. 10 – Bollatura.....	»	69
Art. 11 – Luogo e modalità della consegna.....	»	69
Art. 12 – Pagamento.....	»	69
Art. 13 – Difetti occulti.....	»	69
Art. 14 – Rifiuto della merce.....	»	69
Art. 15 – Mediazione.....	»	69

• 2 – *Montasio e similari*

Art. 16 – Forma del contratto.....	Pag.	69
Art. 17 – Specie di vendita.....	»	70
Art. 18 – Caparra.....	»	70
Art. 19 – Prodotto fresco e stagionato.....	»	70
Art. 20 – Pesatura e spese relative.....	»	70
Art. 21 – Bollatura della merce.....	»	70
Art. 22 – Luogo della consegna.....	»	70
Art. 23 – Spese di trasporto ed imballaggio.....	»	70
Art. 24 – Rivendita della partita prima della consegna.....	»	70
Art. 25 – Consegna pronta.....	»	70
Art. 26 – Tolleranza di quantità.....	»	70
Art. 27 – Pagamento.....	»	71
Art. 28 – Esclusione di garanzia per vizi e difetti dopo il ritiro della merce.....	»	71
Art. 29 – Risoluzione del contratto nelle vendite su campione.....	»	71
Art. 30 – Mediazione.....	»	71

• 3 – *Formaggella trevigiana*

Art. 31 – Consegna.....	Pag.	71
Art. 32 – Tolleranza di quantità.....	»	71
Art. 33 – Mediazione.....	»	71

• 4 – *Altri formaggi*

Art. 34 – Mediazione.....	Pag.	72
---------------------------	------	----

• 5 – *Burro*

Art. 35 – Forma del contratto.....	Pag.	72
Art. 36 – Determinazione del prezzo.....	»	72
Art. 37 – Luogo della consegna.....	»	72
Art. 38 – Consegna pronta.....	»	72
Art. 39 – Tolleranza di peso.....	»	72
Art. 40 – Pagamento.....	»	72
Art. 41 – Vizi della merce.....	»	72
Art. 42 – Mediazione.....	»	72

Sezione IV – Oli di oliva e di semi

Art. 1 – Specie di vendita.....	Pag.	73
Art. 2 – Unità di base di contrattazione.....	»	73
Art. 3 – Verifica della merce.....	»	73
Art. 4 – Tolleranza di peso.....	»	73
Art. 5 – Rischi di trasporto.....	»	73
Art. 6 – Pagamento.....	»	73
Art. 7 – Reclami.....	»	73
Art. 8 – Mediazione.....	»	73

Sezione V – Oli e grassi vegetali per usi industriali

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	73
--------------------------	------	----

Sezione VI – Pelli grezze

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	73
--------------------------	------	----

Sezione VII – Vini

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	74
Art. 2 – Specie di vendita.....	»	74
Art. 3 – Caparra.....	»	74
Art. 4 – Gradazione alcolica.....	»	74
Art. 5 – Vendita su campione.....	»	74
Art. 6 – Unità di base di contrattazione.....	»	74
Art. 7 – Pesatura e tara.....	»	74
Art. 8 – Prezzo.....	»	74
Art. 9 – Requisiti della merce.....	»	74
Art. 10 – Consegna ed oneri relativi.....	»	74
Art. 11 – Obblighi e responsabilità del venditore in rapporto alla consegna.....	»	75

Art. 12 – Restituzione dei recipienti	Pag.	75
Art. 13 – Verifica della merce	»	75
Art. 14 – Tolleranze	»	75
Art. 15 – Pagamento	»	76
Art. 16 – Reclami	»	76
Art. 17 – Risoluzione del contratto	»	76
Art. 18 – Oneri tributari	»	76
Art. 19 – Mediazione	»	76

Sezione VIII – Sottoprodotti della vinificazione

Art. 1 – Mediazione	Pag.	76
---------------------------	------	----

Sezione IX – Alcool da vino

Art. 1 – Mediazione	Pag.	76
---------------------------	------	----

Sezione X – Acquavite

Art. 1 – Mediazione	Pag.	77
---------------------------	------	----

CAPO VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	77
--------------------------------------	------	----

CAPO VIII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	77
--------------------------------------	------	----

CAPO IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

.....	Pag.	77
-------	------	----

CAPO X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO

E DELL'ARREDAMENTO

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	77
--------------------------------------	------	----

CAPO XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

• 1 – *Travatura di abete, larice e pino*

Art. 1 – Travatura nostrana	Pag.	77
Art. 2 – Travatura uso Trieste	»	77
Art. 3 – Travatura segata	»	78
Art. 4 – Modalità di contrattazione	»	78
Art. 5 – Misurazione della sezione	»	78
Art. 6 – Tolleranza di sezione	»	78

• 2 – *Tavolame di abete, larice e pino*

Art. 7 – Misure usuali	Pag.	78
Art. 8 – Misurazione della larghezza	»	78
Art. 9 – Assortimenti	»	79
Art. 10 – Tolleranza di spessore	»	79

• 3 – *Morali e mezzi morali di abete, larice e pino*

Art. 11 – Misure usuali	Pag.	79
Art. 12 – Tolleranza di sezione	»	79

• 4 – *Tavolame di faggio*

Art. 13 – Classificazione	Pag.	79
Art. 14 – Misure usuali	»	80
Art. 15 – Misurazione della larghezza	»	80
Art. 16 – Assortimenti	»	80
Art. 17 – Tolleranze di spessore	»	80

• 5 – *Tavolame di rovere e di altre essenze*

Art. 18 – Tavolame di rovere	Pag.	80
Art. 19 – Rinvio	»	80

• 6 – *Regole comuni*

Art. 20 – Differenze di misura	Pag.	81
Art. 21 – Mediazione	»	81
Art. 22 – Rinvio	»	81
Art. 23 – Applicabilità	»	81

CAPO XII
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLE
INDUSTRIE GRAFICHE E CARTOTECNICHE

Sezione I – Carta e cartone

Art. 1 – Unità di base di contrattazione.....	Pag.	81
Art. 2 – Termini di consegna: proroga per forza maggiore.....	»	81
Art. 3 – Tolleranze sui formati.....	»	81
Art. 4 – Tolleranze di peso per metro quadrato.....	»	82
Art. 5 – Tolleranza sulla quantità.....	»	82
Art. 6 – Tolleranza di seconda scelta.....	»	82
Art. 7 – Tolleranza di umidità.....	»	82
Art. 8 – Calo di trasporto.....	»	82
Art. 9 – Spedizione.....	»	82
Art. 10 – Reclami.....	»	83
Art. 11 – Perizie.....	»	83
Art. 12 – Mediazione.....	»	83

Sezione II – Prodotti delle industrie poligrafiche

Art. 1 – Preventivi e progetti.....	Pag.	83
Art. 2 – Bozze di stampa.....	»	84
Art. 3 – Modificazioni di lavoro.....	»	84
Art. 4 – Impianti stampa litografici.....	»	84
Art. 5 – Stampa periodica.....	»	84
Art. 6 – Sospensione del lavoro.....	»	85
Art. 7 – Luogo della consegna.....	»	85
Art. 8 – Termini di consegna.....	»	85
Art. 9 – Scomposizione delle forme tipografiche dopo la consegna.....	»	85
Art. 10 – Tolleranze.....	»	85
Art. 11 – Pagamento.....	»	86
Art. 12 – Reclami.....	»	86
Art. 13 – Mediazione.....	»	86

CAPO XIII
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sezione I – Ferramenta, ferro e metalli in genere

Art. 1 – Modalità della contrattazione.....	Pag.	86
Art. 2 – Specie di vendita.....	»	86
Art. 3 – Prezzo.....	»	87

Art. 4 – Peso.....	Pag.	87
Art. 5 – Termini di spedizione e consegna – Rischi di trasporto.....	»	87
Art. 6 – Pagamento.....	»	87
Art. 7 – Mediazione.....	»	87

Sezione II – Rottami di metalli vari

Art. 1 – Definizione.....	Pag.	87
Art. 2 – Forma della contrattazione.....	»	87
Art. 3 – Specie di vendita.....	»	87
Art. 4 – Pagamento.....	»	87
Art. 5 – Mediazione.....	»	87

CAPO XIV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Sezione I – Macchine utensili

• 1 – *Macchine nuove*

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	88
Art. 2 – Reclami.....	»	88
Art. 3 – Garanzia di buon funzionamento.....	»	88
Art. 4 – Mediazione.....	»	88

• 2 – *Macchine usate*

Art. 5 – Forma del contratto.....	Pag.	88
Art. 6 – Caparra.....	»	88
Art. 7 – Specie di vendita.....	»	88
Art. 8 – Esito della prova.....	»	88
Art. 9 – Pagamento.....	»	89
Art. 10 – Mediazione.....	»	89

Sezione II – Autoveicoli

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	89
--------------------------	------	----

CAPO XV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI
MINERALI NON METALLIFERI

Sezione I – Calcestruzzo preconfezionato

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	89
Art. 2 – Caparra	»	89
Art. 3 – Unità di base di contrattazione	»	89
Art. 4 – Campioni e analisi	»	89
Art. 5 – Requisiti della merce.....	»	89
Art. 6 – Luogo e modalità della consegna.....	»	89
Art. 7 – Consegna ripartita.....	»	90
Art. 8 – Tolleranza di quantità	»	90
Art. 9 – Ritardo nella consegna	»	90
Art. 10 – Mediazione.....	»	90

Sezione II – Conglomerato bituminoso

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	90
Art. 2 – Caparra.....	»	90
Art. 3 – Unità di base di contrattazione.....	»	90
Art. 4 – Campioni e analisi	»	90
Art. 5 – Requisiti della merce.....	»	90
Art. 6 – Luogo e modalità della consegna.....	»	91
Art. 7 – Consegna ripartita	»	91
Art. 8 – Tolleranza di quantità	»	91
Art. 9 – Ritardo nella consegna	»	91
Art. 10 – Mediazione.....	»	91

Sezione III – Laterizi

Art. 1 – Forma del contratto.....	Pag.	91
Art. 2 – Campioni	»	91
Art. 3 – Caparra	»	92
Art. 4 – Unità di base di contrattazione	»	92
Art. 5 – Tipi usuali	»	92
Art. 6 – Luogo e modalità della consegna	»	92
Art. 7 – Termini di consegna	»	92
Art. 8 – Consegne ripartite	»	92
Art. 9 – Tolleranze di quantità	»	92
Art. 10 – Ritardo nella consegna	»	93
Art. 11 – Mediazione	»	93

CAPO XVI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
Saponi, cere e petroli

Art. 1 – Mediazione.....	Pag.	93
--------------------------	------	----

CAPO XVII
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
(Non sono stati accertati usi)

	Pag.	93
--	------	----

CAPO XVIII
PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE
(Non sono stati accertati usi).....

	Pag.	93
--	------	----

TITOLO VI
CREDITO E ASSICURAZIONI
(Non sono stati accertati usi)

	Pag.	94
--	------	----

CAPO I
USI BANCARI
(Non sono stati accertati usi).....

	Pag.	95
--	------	----

CAPO II
USI DELLE ASSICURAZIONI
(Non sono stati accertati usi).....

	Pag.	95
--	------	----

TITOLO VII
ALTRI USI

	Pag.	96
--	------	----

CAPO I
PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione I – Ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi

Art. 1 – Oggetto del contratto.....	Pag.	97
Art. 2 – Contenuto del contratto.....	»	97
Art. 3 – Accesso ai locali d'ammasso.....	»	97
Art. 4 – Obblighi e responsabilità del gestore	»	97
Art. 5 – Obblighi del compratore.....	»	97
Art. 6 – Spese contrattuali.....	»	98
Art. 7 – Controversie con i consegnatari dei bozzoli	»	98

Art. 8 – Sospensione degli acquisti	Pag.	98
Art. 9 – Pesatura e consegna	»	98
Art. 10 – Rinvio.....	»	98
<i>Sezione II – Trattura della seta per conto terzi</i>		
Art. 1 – Mediazione	Pag.	98
Art. 2 – Rinvio.....	»	99
<i>Sezione III – Torcitura della seta per conto terzi</i>		
Art. 1 – Mediazione	Pag.	99
Art. 2 – Rinvio.....	»	99
<i>Sezione IV – Tessitura per conto terzi di filati di seta e di cascami</i>		
Art. 1 – Mediazione	Pag.	99
Art. 2 – Rinvio.....	»	99
<i>Sezione V – Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami</i>		
Art. 1 – Mediazione	Pag.	99
Art. 2 – Rinvio.....	»	99
<i>Sezione VI – Cessione di aziende</i>		
Art. 1 – Mediazione	Pag.	99
<i>Sezione VII – Opere d'arte e oggetti d'antiquariato</i>		
Art. 1 – Dichiarazione di autenticità per quadri d'autore	Pag.	100
Art. 2 – Mediazione	»	100
CAPO II		
USI MARITTIMI		
(Non sono stati accertati usi).....	Pag.	100
CAPO III		
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI		
Art. 1 – Ordine di trasporto.....	Pag.	100
Art. 2 – Forma del contratto	»	100
Art. 3 – Trasporto (responsabilità del vettore)	»	100

Art. 4 – Avarie (accertamento).....	Pag.	100
Art. 5 – Pesatura della merce	»	101
Art. 6 – Calo della merce.....	»	101
Art. 7 – Corrispettivo del trasporto.....	»	101
Art. 8 – Indennità di sosta	»	101
Art. 9 – Pagamento del trasporto.....	»	101
Art. 10 – Spedizione (obblighi dello spedizioniere).....	»	101
Art. 11 – Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico	»	102
Art. 12 – Consegna della merce al vettore.....	»	102
Art. 13 – Mediazione.....	»	102
CAPO IV		
USI NEI TRASPORTI AEREI		
(Non sono stati accertati usi).....	Pag.	102
CAPO V		
USI NELLA CINEMATOGRAFIA		
(Non sono stati accertati usi).....	Pag.	102
CAPO VI		
PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI DA PARTE		
DEGLI INTESATARI DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE		
DI CUI AL D.M. 30.08.1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	Pag.	102
CAPO VII		
PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI A PEZZO O A COLLO		
(ART. 10 D.M. 21.12.84)		
Art. 1 – Prodotti vendibili.....	Pag.	102
CAPO VIII		
USI ALBERGHIERI		
Art. 1 – Disciplina dei prezzi	Pag.	104
Art. 2 – Prenotazione delle camere.....	»	104
Art. 3 – La caparra.....	»	104
Art. 4 – Pagamenti e mancati pagamenti.....	»	105
Art. 5 – Supplementi per servizi extra.....	»	105
Art. 6 – Obblighi del cliente.....	»	105
Art. 7 – Oggetti rinvenuti e/o dimenticati	»	106
Art. 8 – Posta indirizzata ai clienti.....	»	106
Art. 9 – Malattia del cliente.....	»	106
Art. 10 – Legge sulla privacy.....	»	106

CAPO IX
USI PUBBLICITARI

Art. 1 – Principali forme di pubblicità	Pag.	107
Art. 2 – Autodisciplina.....	»	107
Art. 3 – Prestazioni dell'agenzia.....	»	107
Art. 4 – Preventiva approvazione dell'utente	»	107
Art. 5 – Compenso dell'agenzia.....	»	107
Art. 6 – Prestazioni tecniche e specialistiche	»	108
Art. 7 – Gare di committenti privati	»	108
Art. 8 – Ristorno.....	»	108
Art. 9 – Proprietà dei materiali	»	108
Art. 10 – Prestazioni della casa di produzione.....	»	108
Art. 11 – Organizzazione della produzione	»	109
Art. 12 – Prestazioni del committente.....	»	109
Art. 13 – Conservazione del materiale	»	109
Art. 14 – Durata e limiti	»	109
Art. 15 – Esclusiva merceologica	»	109
Art. 16 – Usi comuni	»	109

CAPO X
USI NELLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	109
--------------------------------------	------	-----

CAPO XI
USI NELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	109
--------------------------------------	------	-----

CAPO XII
USI NELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE

(Non sono stati accertati usi)	Pag.	109
--------------------------------------	------	-----

INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCİ OGGETTO DI USI

A

Acquavite	Pag.	77
Alberghi	»	104
Alcool da vino	»	76
Ammasso bozzoli per conto terzi	»	97
Antiquariato (oggetti di)	»	100
Autoveicoli	»	89
Aziende (cessione di)	»	99

B

Bestiame (usi comuni)	Pag.	21
Bestiame da macello	»	27
Bestiame da vita e da lavoro	»	22
Bozzoli	»	34
Burro	»	72

C

Calcestruzzo preconfezionato	Pag.	89
Carta	»	81
Cartone	»	81
Cere	»	93
Cereali minori nazionali	»	41
Coloniali	»	57
Comunioni tacite familiari	»	11
Conglomerato bituminoso	»	90

D

Droghe	Pag.	57
--------------	------	----

E

Essiccazione bozzoli per conto terzi	Pag.	97
--	------	----

F

Fagioli	Pag.	48
Farine	»	63
Fave	»	48
Ferramenta	»	86
Finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami	»	99

Fiori.....	Pag.	56
Foglia di gelso.....	»	56
Fogliame ornamentale.....	»	56
Fondi rustici:		
– Affitto.....	»	17
– Compravendita.....	»	17
– Conduzione a mezzadria.....	»	18
Foraggi.....	»	51
Formaggi:		
– Formaggella trevigiana.....	»	71
– Grana padano.....	»	67
– Montasio e similari.....	»	69
– Parmigiano reggiano.....	»	67
– Altri.....	»	72
Frumento.....	»	41
G		
Ghiaia.....	Pag.	61
Granoturco.....	»	41
Grassi vegetali per usi industriali.....	»	73
I		
Immobili urbani:		
– Compravendita.....	Pag.	13
– Locazione.....	»	13
Industrie poligrafiche (prodotti delle).....	»	83
L		
Laterizi.....	Pag.	91
Legna da ardere.....	»	57
Legname rozzo.....	»	59
M		
Macchine utensili nuove.....	Pag.	88
Macchine utensili usate.....	»	88
Metalli.....	»	86
Metalli (rottami di).....	»	87
Morali e mezzi morali di abete.....	»	79
Morali e mezzi morali di larice.....	»	79

Morali e mezzi morali di pino.....	Pag.	79
Mosto.....	»	51
O		
Oli di oliva e di semi.....	Pag.	73
Oli vegetali per usi industriali.....	»	73
Opere d'arte.....	»	100
Ortofrutticoli (prodotti).....	»	48
P		
Paglia.....	Pag.	54
Pelli grezze.....	»	73
Petroli.....	»	93
Piante.....	»	55
Pollame da macello.....	»	29
Pollame macellato.....	»	30
Pollastre per uova da consumo.....	»	32
Prodotti vendibili in base agli usi locali da parte degli intestatari.....		
delle tabelle merceologiche.....	»	102
Prodotti delle industrie tessili.....	»	77
Prodotti vendibili in base agli usi locali a pezzo o a collo.....	»	102
Pubblicità.....	»	107
Pulcini.....	»	30
S		
Sabbia.....	Pag.	61
Salumi.....	»	66
Saponi.....	»	93
Seme bachi.....	»	33
Semi da prato.....	»	54
Semi oleosi.....	»	51
Sottoprodotti della macinazione.....	»	63
Sottoprodotti della vinificazione.....	»	76
Stampa per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami.....	»	99
Strame.....	»	54
T		
Tavolame di abete.....	Pag.	78
Tavolame di faggio.....	»	79

Tavolame di larice.....	Pag.	78
Tavolame di pino.....	»	78
Tavolame di rovere e di altre essenze.....	»	80
Tessitura per conto terzi di filati di seta e cascami.....	»	99
Tintura per conto terzi di filati di seta e cascami.....	»	99
Torcitura della seta per conto terzi.....	»	99
Trasporti terrestri.....	»	100
Trattura della seta per conto terzi.....	»	98
Travatura di abete.....	»	77
Travatura di larice.....	»	77
Travatura di pino.....	»	77
Trote ed altro pesce di allevamento.....	»	41

U

Uova da consumo.....	Pag.	31
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere.....	»	6
Uva da tavola.....	»	51
Uva da vino.....	»	48

V

Vendita con riserva di gradimento.....	Pag.	7
Vini.....	»	74

APPENDICE



Condizioni contrattuali normalmente applicate dalle industrie della carta e poligrafiche in provincia di Treviso aderenti ad Unindustria.....	Pag. 111
Tabella riassuntiva delle tariffe di mediazione	Pag. 121
Incoterms 2000: Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali.....	Pag. 125
Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Revisione 1993).....	Pag. 210
Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato di "Curia Mercatorum" (Centro di Mediazione ed Arbitrato della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso).....	Pag. 248
Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)	Pag. 249
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).....	Pag. 255
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)	Pag. 270

Finito di stampare nel mese di Marzo 2006